SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

131ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1988

(pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Norme contro la violenza sessuale» **(730)**, d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» **(731)**, d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» **(924)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Nuova normativa sulla violenza sessuale» **(939)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori:

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme contro la violenza sessuale»

PRESIDENTE ..... 4 e *passim*
PINTO *(DC)* 7
COVI *(PRI)* ..... 12 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* . 13 e *passim*
IMPOSIMATO *(PCI)* 15
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 16 e *passim*
ACONE *(PSI)* ..... 19 e *passim*
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 20, 40, 52

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

MISSERVILLE (*MSI-DN*) ..... 21 e *passim*
CALLARI GALLI (*PCI*) 24
ONORATO (*Sin. Ind.*) 24
CASOLI (*PSI*), *relatore* ..... 26 e *passim*
* RIVA (*Sin. Ind.*) 28
* FABBRI (*PSI*) 29
* POLLICE (*Misto-DP*) 30, 42
FRANZA (*PSDI*) 30
* COCO (*DC*) 31
MORO (*DC*) 32
* RIZ (*Misto-SVP*) 37
* MACIS (*PCI*) 38
BATTELLO (*PCI*) 47
* MOLTISANTI (*MSI-DN*) 49
* GALLO (*DC*) 52
CANDIOTO (*Misto-PLI*) 55
GUALTIERI (*PRI*) 58
SPADACCIA (*Fed. Eur. Ecol.*) 59
FALCUCCI (*DC*) 60
ONGARO BASAGLIA (*Sin. Ind.*) 60
TEDESCO TATÒ (*PCI*) 62

Votazione a scrutinio segreto 33

SUI LAVORI DEL SENATO
PRESIDENTE 63

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

* BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) ..... 63 e *passim*
* POLLICE (*Misto-DP*) ..... 63 e *passim*
MANCINO (*DC*) 64
MISSERVILLE (*MSI-DN*) ..... 65 e *passim*
* MOLTISANTI (*MSI-DN*) 67, 100
ACONE (*PSI*) 69, 116
FILETTI (*MSI-DN*) 70
CASOLI (*PSI*), *relatore* ..... 70 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* . 70 e *passim*
CANDIOTO (*Misto-PLI*) 73
GUALTIERI (*PRI*) 74, 127
BAUSI (*DC*) 74
TOSSI BRUTTI (*PCI*) 75
CORLEONE (*Fed. Eur. Ecol.*) 78
SPADACCIA (*Fed. Eur. Ecol.*) 83
ZUFFA (*PCI*) 86
ONGARO BASAGLIA (*Sin. Ind.*) 88, 128
* FABBRI (*PSI*) 90
* MACALUSO (*PCI*) 92
BATTELLO (*PCI*) 106
* GALLO (*DC*) 113
FRANZA (*PSDI*) 118
* STRIK LIEVERS (*Fed. Eur. Ecol.*) 122
TEDESCO TATÒ (*PCI*) 126

Votazione a scrutinio segreto 94

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 1° LUGLIO 1988 129

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE
Annunzio di presentazione 130
Assegnazione 130
Presentazione di relazioni 130
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 131

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
Annunzio 131
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 139

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bonalumi, D'Amelio, Meoli, Nepi, Ossicini, Parisi, Santini, Torlontano, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Rubner, Spitella, ad Atene, per attività del Consiglio d'Europa; Giacometti, Bozzello Verole, Dipaola, Giacchè, Pierri, Pulli, a Pantelleria, Trapani e Gioia del Colle, per una visita alle basi aeree del Sud.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato» (1169).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano, sono state apportate le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente: il senatore Bausi cessa di appartenervi; il senatore Golfari entra a farne parte;

11ª Commissione permanente: il senatore Donat-Cattin, già sostituito in qualità di membro del Governo, dal senatore Micolini, è sostituito dal senatore Di Stefano;

13ª Commissione permanente: il senatore Golfari cessa di appartenervi quale membro titolare ed entra a farne parte in sostituzione del senatore Ceccatelli, membro del Governo, già sostituito dal senatore Donato; il senatore Bausi entra a farne parte.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme contro la violenza sessuale» (730), d'iniziativa del senatore Salvato e di altri senatori;

«Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» (731), d'iniziativa del senatore Salvato e di altri senatori;

«Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» (924), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Nuova normativa sulla violenza sessuale» (939), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Norme contro la violenza sessuale»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 730, 731, 924 e 939.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati approvati i primi tre articoli del disegno di legge.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti, e dell'emendamento 3.0.2/1.

All'emendamento 3.0.2, al comma 1, aggiungere infine il seguente capoverso:

«Se i fatti di cui alla lettera *a*) del primo comma sono commessi da minore degli anni 16 in danno di persona di età compresa fra i 12 ed i 14 anni, si procede a querela dell'avente diritto».

3.0.2/1 MANCINO, GALLO, VITALONE, MAZZOLA, TOTH, DE ROSA, MICOLINI, DE GIUSEPPE, VENTURI, RUFFINO, PINTO, ALIVERTI, BAUSI

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 609-*ter-bis*. - *(Atti sessuali nei confronti dei minori)*. – Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

a) nei confronti di persona minore degli anni quattordici;

b) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se sono comunque commessi nei confronti di un minore degli anni dieci la pena è aumentata dalla metà a due terzi"».

3.0.2 MANCINO, GALLO, COCO, PINTO, VITALONE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, VENTURI, RUFFINO

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter-bis*. - *(Atti sessuali nei confronti dei minori)*. – Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minore ha compiuto i tredici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni"».

3.0.4 COVI, GUALTIERI

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter-bis*. (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). – Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minore ha compiuto i dodici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a tre anni"».

3.0.3 COVI, GUALTIERI

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter-bis*. - (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). – Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minore ha compiuto i dodici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni"».

3.0.1 IL GOVERNO

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter-bis*. - (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). – Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minore ha compiuto i dodici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni"».

3.0.5 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter-bis*. - (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). – Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minore ha compiuto i dodici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni"».

3.0.6 FABBRI, ACONE, MANIERI, PIZZOL

Prima di dare la parola ai senatori proponenti, avverto che il prescritto numero di senatori ha chiesto che la votazione degli emendamenti 3.0.2/1 e 3.0.2 sia fatta a scrutinio segreto.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Ricordo inoltre che il Governo ha ritirato il terzo capoverso dell'emendamento 3.0.1, poi fatto proprio dai senatori Imposimato e Macis.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

PINTO. Signor Presidente, onorevole Ministro per gli affari sociali, onorevole Ministro della giustizia e onorevoli colleghi, una delle questioni su cui, in ordine al disegno di legge al nostro esame, si è registrata, a fronte di pur rilevanti e significative convergenze, una divaricazione all'interno degli schieramenti e dei Gruppi – e talvolta anche all'interno dei Gruppi stessi – è quella relativa al mantenimento o alla eliminazione della cosiddetta violenza presunta o, come la definisce il relatore, senatore Casoli, presunzione assoluta di violenza, allorchè il fatto viene compiuto ai danni di un minore di quattordici anni.

Questa divaricazione si è però maturata ed espressa con sostanziale comprensione della posizione assunta dalla Democrazia cristiana, ma in verità non soltanto da noi. Infatti, se pure in momenti di tensione e di polemica non sono mancate pretestuose o disinformate accuse di chi ci attribuisce arbitrarie collocazioni in campi di battaglia di conservazione e di retroguardia, più frequenti, autorevoli e giusti riconoscimenti sono giunti all'oggettivo rilievo del problema da noi sollevato e soprattutto agli argomenti che lo supportano, tanto che l'onestà intellettuale e politica del senatore Casoli lo ha portato ad affermare che il dibattito non solo è meritevole della massima attenzione, ma che le tesi contrapposte devono essere meditate con scrupoloso senso di responsabilità; al di fuori di suggestioni emotive e preconcette e con il massimo equilibrio e disponibilità al dialogo.

Non vi è stato intervento tra quelli che hanno arricchito con eccezionale autorevolezza ed impegno questo dibattito che abbia misconosciuto l'esistenza del problema. Il senatore Boato, nella discussione generale, riferiva che circa il 99 o 100 per cento dei senatori era d'accordo sull'esistenza di questo autentico problema, anche se occorreva cogliere l'esigenza della traduzione giuridica di quelle preoccupazioni ed i suoi limiti.

Non si può negare – ha sostenuto, ad esempio, la collega Manieri del Gruppo socialista – che esiste una età speciale nella vita umana, bisognosa di una particolare tutela, per la quale va affermato in via prioritaria il valore della inviolabilità fisica e psichica. Ed allora, perchè l'opposizione alla

cosiddetta soglia dei 14 anni? Il senatore Coco, in un apprezzato articolo sul quotidiano della Democrazia cristiana, «Il popolo», ha affermato che non esiste tra i cosiddetti abolizionisti – e mi riferisco a coloro che non ritengono opportuno il mantenimento della cosiddetta presunzione – la volontà di incrementare l'immoralità infantile. Sappiamo bene che l'iniziativa che è in contrapposizione alla nostra muove dalla preoccupazione di non coartare eccessivamente ogni manifestazione di sessualità degli infraquattordicenni con il deterrente della sanzione penale.

È stato richiesto anche a noi – e lo abbiamo fatto con grande spirito di collaborazione e con grande lealtà – una riflessione sulla circostanza che il ripristino della cosiddetta violenza presunta possa in certo senso, avere effetti perversi ed innescare meccanismi che sono stati definiti di criminalizzazione della affettività e della sessualità degli adolescenti, con danno anche al libero sviluppo degli stessi nella fase evolutiva così delicata ed instabile.

I giovani, ha detto con accoramento e con grande senso di responsabilità la senatrice Salvato, sanno di vivere in una età difficile che vuole essere rispettata e sanno anche che i loro autonomi processi di crescita devono essere garantiti e tutelati, non solo attraverso lo strumento del codice penale ma anche attraverso altri mezzi, come la legge sulla informazione sessuale, le strutture sociali, il cambiamento culturale.

Già nel 1980 il senatore Onorato diceva – e lo ha ripetuto nel 1988 in un suo ugualmente apprezzato intervento – che la mutazione del ruolo della donna richiede, per legge naturale, una complementare mutazione del ruolo del maschio.

Tutto quello che è stato lamentato, ma anche tutto quello che è stato chiesto in termini di nuova mentalità, nuove strutture, nuovi supporti, deve trovare l'attenzione vigile del Governo e del Parlamento. Ma, nel frattempo, non si può misconoscere che fra tante tutele e tante libertà invocate, più rimarchevole ma anche più giusta è quella tutela che è stata richiesta e da noi ritenuta essenziale rispetto ai minori ed alla loro inviolabilità. D'altra parte, una legge che con giusto rigore, che accogliendo, sia pure con ritardo, una serie di domande e di istanze che salgono dal paese, una legge che vuole dare e dà una diversa motivazione e regolamentazione, dal nome sino ai contenuti, ai reati contro la libertà sessuale, non può non contenere un messaggio contro una eccessiva permissività o, almeno, contro una interpretazione che pure può essere data, di eccessiva larghezza, ad una norma.

Ma questa legge deve contenere anche un suo messaggio positivo, cioè una responsabilizzazione di tutti, anche dei giovani, verso i delicati problemi del sesso perchè accanto a reali o presunti diritti che nessuno vuole disconoscere, siano in primo luogo ricordati, assunti ed osservati precisi doveri.

Molti colleghi – ma citerò soltanto il senatore Vitalone e il senatore Mazzola, senza che questo tolga merito agli interventi degli altri che pure su questa linea si sono sviluppati – hanno sottolineato come il ripristino della soglia dei 14 anni per la punibilità di atti sessuali compiuti anche in assenza di violenza o di minaccia costituisce una incomprensibile, grave e profonda lacerazione delle coerenze della legge penale, che pure prevede la inimputabilità assoluta dell'infraquattordicenne.

Non ripeterò qui gli argomenti che con dovizia di riferimenti e, in particolare, con larghezza di dottrina i colleghi hanno riferito. Mi si consenta

però almeno un riferimento: non soltanto, per quanto attiene alla inimputabilità, il nostro codice penale prevede la soglia dei 14 anni, ma ne indica una seconda, quella dei 18 anni, anche se la presunzione non è *iuris et de iure* ma *iuris tantum*, cioè ammette la prova del contrario, che dovrebbe essere rappresentata dalla esistenza nel soggetto della capacità di intendere e di volere.

Si potrà dire che questo sistema è superato: occorre allora por mano ad una complessiva ed armonica riforma, dopo quella che già ha anticipato al diciottesimo anno rispetto al ventunesimo il compimento della maggiore età; occorre giungere ad un sistema organico che valuti l'età in maniera uniforme per tutti i comportamenti.

Allo stato, come sarà possibile, per esempio – se mi si permette la domanda – conciliare la situazione giuridica di chi prima dei 14 anni, tra l'altro, non può assumere una valida obbligazione, non può formulare una querela, non può contrarre matrimonio e non può riconoscere il figlio – mi sia consentita anche una battuta: se non ha 12 anni questo soggetto non può neanche servirsi da solo dell'ascensore, ma deve essere accompagnato – con la situazione del minore di 14 anni che può disporre, con pienezza, di sè, del proprio corpo, senza avere, nella maggioranza dei casi, quella consapevolezza piena del significato e delle conseguenze sul piano fisiologico e sul piano psicologico del gesto che compie o che indirettamente subisce?

Nè riteniamo adeguata, onorevoli colleghi, per l'infraquattordicenne la tutela che scaturirebbe dall'accertamento da parte del giudice della eventuale immaturità del minore, su cui ampiamente si è discusso stamane, in particolare nell'esame dell'articolo 3. Come può il giudice espletare il difficile compito di verificare e censire l'esistenza o meno della maturità, termine che, come ha ricordato il senatore Battello, è sì stato recepito in alcune sentenze della Corte costituzionale, ma intorno al quale non vi è quella certezza e quella delimitazione che potrebbero dare sufficienti garanzie al giudice ed all'interprete? Il giudice dovrà, allora ricorrere a quelle domande, a quelle interpretazioni sulla vita e sulla sessualità del minore la cui eliminazione da questo tipo di procedimento abbiamo tutti quanti salutato e definito come una grossa conquista di civiltà del nostro paese e come un notevole passo in avanti che il nostro paese compie proprio in virtù della legge che stiamo esaminando. Egli dovrà disporre altresì perizie ed accertamenti tecnici, con quel corredo inevitabile di danni e di guasti sulla psiche del minore.

Vorrei, poi, fare riferimento soltanto ad una affermazione, che non mi è sufficientemente chiara, resa dal senatore Acone. Egli nel suo intervento in Assemblea – anche questo oggetto della mia ammirazione – dopo aver sottolineato l'importanza e il rilievo della unificazione delle due forme delittuose, la violenza carnale e gli atti di libidine violenti, si è chiesto come sia possibile, una volta che questo principio è stato universalmente accettato, farne derivare una diversità di valutazioni anche nei confronti del minore. Vorrei dire al senatore Acone che guai se noi, in virtù di questa pur discussa ma comunque accettata unificazione, dovessimo giungere al principio che essa preclude ogni e qualunque esame differenziato nell'ambito dei destinatari della norma. L'identità di questa figura criminosa non solo non elimina, ma addirittura impone una valutazione doverosa e differenziata nell'ambito dei soggetti.

Quanto poi all'argomentazione che le presunzioni vanno scomparendo

(l'onorevole relatore, senatore Casoli, lo sostiene nella sua relazione) dal nostro sistema penale, è il caso di tornare a precisare, dopo che l'onorevole Ministro, anche stamane, ha espresso la sua autorevolissima opinione in proposito, che più che di presunzione si tratta di un divieto tassativo ed assoluto di avere rapporti con giovanetti o addirittura con bambini. Il termine «presunzione», ha detto bene l'onorevole Ministro, è un termine di comodo della giurisprudenza o di parte della dottrina. «Non si presume» – ha scritto di recente su «L'Avvenire» il giudice Paolo Basile – «ma semmai si prescinde dall'elemento violenza nella configurazione del reato».

Molti colleghi hanno citato l'istituto della cosiddetta presunzione nel rapporto con la persona arrestata o detenuta; anche di questo si è parlato stamane nel corso dell'esame dell'articolo 3.

Vorrei, ora, citare brevemente un'altra figura di «presunzione», riferendomi all'articolo 7 del testo al nostro esame. Tale articolo, onorevoli colleghi, come è noto, recita che se un minore di anni quattordici è fatto intenzionalmente assistere, senza violenza o minaccia, ad un atto sessuale da altri compiuto, l'autore è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. E che la violenza o minaccia non siano elementi costitutivi del reato si ricava chiaramente dal fatto che questi termini vengono poi sussunti nel capoverso successivo come aggravante del delitto stesso. È dunque legittimo chiedersi perchè il legislatore intende tutelare – e fa bene – il minore dalla partecipazione visiva ad atti sessuali da altri compiuti, mentre questa stessa tutela nega al minore quando sia protagonista o destinatario di un atto sessuale. Questa diversità di tutela non può che recare un ulteriore elemento a favore della tesi principale rappresentata nell'emendamento che mi onoro di illustrare.

Allora, il vero nodo dell'opposizione sul punto è la preoccupazione alla quale ho accennato in precedenza, di vedere cioè tradotto in tribunale, con tutte le conseguenze psicologiche e morali, un giovanetto per una calda effusione alla quale si è lasciato andare nei confronti di una «coetanea». Lasciatemi dire, onorevoli colleghi, che questa preoccupazione mi sembra infondata. Essa ragionevolmente si stempera nell'esame di una lunga esperienza maturata con la legislazione vigente. Si contraggono, e addirittura ragionevolmente si riducono, queste preoccupazioni nel riconosciuto senso di equilibrio della polizia giudiziaria e del magistrato.

Stamane il ministro Vassalli ha richiamato la nostra attenzione sul rischio e sul pericolo che questa disponibilità può comportare. Pertanto, come Gruppo della Democrazia cristiana abbiamo fatto un'ulteriore riflessione. Noi, che alle reali dimensioni del problema avevamo guardato e continuiamo a guardare con realismo e rispetto, avevamo suggerito un correttivo con l'emendamento 11.0.3, illustrato nel corso della discussione generale dal vice presidente del nostro Gruppo, senatore Mazzola, prevedendo, cioè, la non punibilità allorchè il fatto è lieve. Su quel nostro emendamento sono state sollevate critiche da parte dei senatori Covi, Acone, Boato e Battello. In particolare, il senatore Battello si è chiesto se la soluzione prospettata dal Gruppo della Democrazia cristiana potesse considerarsi una risposta al problema. Ed ha affermato di no, dicendo che non può essere equiparato un reato come questo ad un falso in scrittura privata o, peggio ancora, ad un assegno carente di provvista, perchè queste sarebbero le forme che il nostro codice penale prevede come responsabilità attenuata o come fatto lieve.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo fatti carico anche di questa osservazione che non accettiamo integralmente, ma che concorre a formare il nostro convincimento. Allora, ascoltando anche questa mattina l'intervento magistrale, lucidissimo e autorevole del ministro della giustizia, senatore Vassalli (questo maestro che di per sè è una scuola), abbiamo formulato l'emendamento 3.0.2/1 che è onorato come primo firmatario dal nostro presidente, senatore Mancino. Il Ministro questa mattina aveva fatto riferimento, appunto, alla possibilità che i reati commessi a danno di minori da parte di minori potessero essere dichiarati punibili a querela di parte.

Dunque l'emendamento risponde a questa esigenza, ma risponde anche a quella rappresentata dal senatore Casoli nella sua relazione, e reiterata questa mattina nella sua replica, che cioè occorre tenere nel conto dovuto non soltanto l'età della parte lesa, ma anche quella dell'autore del fatto per l'enorme rilievo che questo dato comporta: è infatti innegabile che esista una notevole differenza tra l'ipotesi in cui il fatto sia compiuto tra «coetanei» e quella in cui esista una notevole differenza di anni tra l'autore del fatto e chi indirettamente lo subisce. L'emendamento stesso non solo non dà via libera a qualsiasi atto commesso in danno di minori di anni quattordici, ma consente all'avente diritto, cioè al genitore, di valutare in concreto l'entità del fatto e la corposità delle sue conseguenze sul piano psicologico, fisiologico e morale.

L'emendamento che abbiamo formulato stabilisce che, se i fatti di cui alla lettera *a*) del primo comma sono commessi da minori degli anni sedici in danno di persone di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, si procede a querela dell'avente diritto. Pensiamo che questo sia un notevole contributo che il Gruppo della Democrazia cristiana ha sentito il dovere di dare alla soluzione del problema, riservandoci ovviamente dall'esito della votazione di valutare anche il nostro emendamento sul fatto cosiddetto lieve, eventualmente per considerare questo emendamento o assorbito dall'articolo che auspichiamo sia votato o, addirittura, per ritirarlo espressamente.

Onorevoli colleghi, mi avvio alla fine. È evidente che il nostro emendamento, il cuore della nostra proposta riguardava prevalentemente la lettera *a*) dell'articolo 3-*bis*, ma vi sono anche altre lettere sulle quali brevissimamente intendo soffermarmi.

La lettera *b*), che trae ragione dal comma 2 dell'articolo 2 del testo approvato, se ne differenzia per due fondamentali aspetti: l'articolo 2, comma 2, prevede la pena sussunta nella prima parte dell'articolo 609-*bis* per chi, abusando di relazioni di parentela o di affidamento, costringe o induce taluno a subire o compiere atti sessuali. La lettera *b*) del nostro emendamento, invece, fa riferimento ad un comportamento nel quale non figura nè il termine «abuso» nè quello di «costrizione» o di «induzione».

L'ulteriore comma, che recita: «Se gli atti sessuali di cui al precedente articolo sono commessi con violenza o minaccia, la pena è aumentata da un terzo alla metà», ritengo debba considerarsi assorbito dall'emendamento e dal chiarimento che il senatore Gallo ha reso in occasione della dichiarazione di voto sull'articolo 3 del nostro disegno di legge con la formulazione che è stata perfezionata. Rimarrebbe soltanto l'ultima parte: «Se sono comunque commessi nei confronti di un minore degli anni dieci, la pena è aumentata dalla metà a due terzi».

Quest'ultima parte dell'emendamento viene però formulata e pertanto non ritengo di dover aggiungere altro.

Onorevoli colleghi, desidero terminare il mio intervento dicendo che le ragioni che assai modestamente ho tentato di illustrare costituiscono il fondamento logico dell'emendamento che abbiamo presentato. Noi ci auguriamo che a questo emendamento sia data da parte dei colleghi l'attenzione che l'argomento merita, ma ci auguriamo anche che, al di là dell'attenzione, sia ad esso riservata anche una positiva valutazione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 3.0.2:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 609-*ter-bis*. - (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

a) nei confronti di persona minore degli anni quattordici;

b) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se gli atti sessuali sono comunque commessi in danno di un minore degli anni 10 la pena è della reclusione da 4 a 12 anni"».

3.0.2 MANCINO, GALLO, COCO, PINTO, VITALONE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, VENTURI, RUFFINO, MAZZOLA, ALIVERTI, PINTO, MICOLINI, BEORCHIA, JANNI, MANZINI

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che vi sia in questa Assemblea la consapevolezza unanime che debba essere riformulata la norma relativa agli atti sessuali nei confronti dei minori, così come è stata approvata dalla Commissione, al fine di stabilire norme ferme a tutela dei minori di 14 anni. Ma vi è anche, da parte di molti, una preoccupazione che deriva da due punti cardine della normativa al nostro esame. Si tratta dei punti, che ho già indicato nel corso della discussione generale, relativi all'unificazione del reato di violenza carnale con quello di atti di libidine violenta, e alla perseguibilità d'ufficio generalizzata che deve assistere i reati contro la libertà sessuale. Entrambi questi punti cardine richiedono una appropriata soluzione per salvaguardare la persona del minore contro gli attentati che possono venire dalla persona adulta ed esperta, che tenga conto nello stesso tempo di certi mutamenti di costume che sono intervenuti e di certe manifestazioni, che siamo abituati a vedere di giorno in giorno, che non vanno solo al limite dell'effusione ma a volte superano tale limite.

Gli emendamenti da noi presentati non sono un'invenzione nostra, ma si pongono nella scia dell'emendamento che era stato proposto dal Governo, frutto della profonda e limpida scienza giuridica del professor Vassalli e della

sua sensibilità umana e morale. In sostanza, avevo già preannunciato gli emendamenti, che ora illustro, nel corso della discussione generale ponendoli in qualche modo in subordine all'emendamento del Governo, proprio per offrire un punto d'incontro all'Assemblea. Infatti gli emendamenti, che sono uguali nei primi due commi e che ripetono esattamente l'emendamento proposto dal Governo, oggi in parte ritirato dallo stesso ma riproposto dai Gruppi socialista e radicale e dai senatori Macis e Imposimato, che ne hanno fatto propria l'ultima parte, si differenziano da quello del Governo, oggi riproposto, come ho detto, dai Gruppi socialista e radicale, esclusivamente per il terzo comma.

In particolare, l'emendamento 3.0.4 eleva l'età del minore da 12 a 13 anni, prevedendo che se il minore ha compiuto i 13 anni il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni. L'emendamento 3.0.3 è anch'esso identico all'emendamento del Governo, oggi riproposto dai Gruppi socialista e radicale, salvo che per il terzo comma con il quale, lasciando ferma l'età di 12 anni, si introduce una differenza di età limitata a tre anni anzichè a quattro.

Il Gruppo repubblicano ritiene che soprattutto sull'emendamento 3.0.3 possa essere trovato un accordo, tale da consentire una votazione pressochè unanime da parte di questa Assemblea.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo mantiene l'emendamento 3.0.1 per quanto riguarda il primo ed il secondo comma. Come ho già preannunciato questa mattina depositando il relativo strumento, il Governo ritira il terzo comma.

La tematica concernente i vari emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 illustrati dai senatori finora intervenuti si divide in tre parti. La prima concerne la sostituzione dell'indicazione di una soglia di età al posto del concetto di maturità uscito dal seno della Commissione. Vedo che al riguardo si sta realizzando una certa convergenza ed anzi, a parte la diversa formulazione strutturale, divisa in lettere *a*) e *b*) nell'emendamento 3.0.2 ed unificata nell'emendamento presentato dal Governo, i due emendamenti sono uguali per quanto attiene alla prima parte. A me pare che la formula usata dal Governo per questa prima parte sia preferibile, nonostante l'indennità di sostanza, a quella dell'emendamento presentato dai senatori democristiani, anche perchè usa la formula «... chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, ...», che è più lata rispetto allo specifico riferimento della formula usata nell'emendamento 3.0.2 «... chiunque, senza violenza o minaccia, ...» e perchè apre la possibilità, rispetto a futuri cambiamenti da parte dell'altro ramo del Parlamento, di operare una netta distinzione rispetto a tutte le ipotesi previste dall'articolo precedente. Si tratta comunque di una formula redatta quando ancora non si sapeva se sarebbe stata accettata l'ipotesi dell'inganno a fianco a quelle della violenza e della minaccia per quanto riguarda l'articolo 2, una formula che a mio parere conserva una sua validità che la rende preferibile dal punto di vista letterale e che rende non necessaria la scissione della previsione incriminabile nelle lettere *a*) e *b*).

Le ragioni dell'introduzione del riferimento all'età sono state da me già illustrate, sia pure sinteticamente, questa mattina ed altri senatori hanno preso la parola sia nella seduta di martedì che in quella odierna per

sottolineare l'esigenza di stabilire un limite di età. La scelta della soglia dei 14 anni è stata anch'essa già illustrata non solo in relazione a quella che potrebbe essere definita una nostra tradizione - comunque recente, visto che nel codice Zanardelli si era stabilita invece una soglia di 12 anni - ma anche con riferimento alle leggi di vario ordine e tipo anche nel campo del diritto civile - a parte la questione dell'imputabilità del soggetto attivo del reato - che hanno ormai consolidato il nostro ordinamento intorno al limite dei 14 anni.

Per la parte, quindi, fin qui illustrata mantengo l'emendamento ed anzi lo raccomando all'attenzione dell'Assemblea. Il secondo aspetto concerne l'aggravante per il fatto commesso nei confronti di infante minore di 10 anni. Su di esso vi è una differenza tra l'emendamento 3.0.1 presentato dal Governo e l'emendamento 3.0.2 presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, in quanto in quest'ultimo testo l'aumento della pena è previsto dalla metà a due terzi, mentre nel testo governativo da un terzo alla metà. Su questo aspetto, pur mantenendo il testo del Governo, mi rimetto all'Assemblea.

L'ultimo punto è rappresentato dalla questione più controversa. Per quanto abbia ritirato la parte ad essa relativa dell'emendamento 3.0.1, colgo l'occasione, anche per non riprendere in seguito la parola sull'argomento, per dire che oggi ci troviamo di fronte al fatto nuovo determinato dall'aggiunta, dopo l'ultimo capoverso dell'emendamento 3.0.2, di un comma prima illustrato dal senatore Pinto.

Confesso che se non ci fossero gli emendamenti alternativi 3.0.4 e 3.0.3 del Gruppo repubblicano, se non ci fosse stata la presentazione da parte del senatore Fabbri ed altri dell'emendamento 3.0.6, nonchè dell'emendamento 3.0.5 da parte del senatore Boato ed altri, se non ci fosse stato il far proprio della parte ritirata dell'emendamento governativo da parte dei senatori Imposimato e Macis, avrei guardato con particolare favore all'emendamento Pinto. Se, nelle lunghe more tra la Commissione e l'Aula (mi permetto di dirlo), esso fosse stato presentato vari giorni addietro, forse avrebbe potuto rappresentare un tentativo di ponte, ma nella situazione in cui mi trovo, cioè di fronte a questo complesso di emendamenti, non credo di poter deflettere dalla linea assunta questa mattina, e concordata del resto con l'onorevole Presidente del Consiglio ieri sera: quella di rimettermi all'Assemblea per tutto ciò che riguarda questo terzo aspetto relativo all'affettività tra i minori fra i sedici ed i dodici anni di età.

Quindi, per concludere (e chiedo scusa se forse sono andato al di là del mio compito di illustrazione dell'emendamento, ma ciò mi sembrava dovuto per ragioni di continenza), sono favorevole al mantenimento del primo e del secondo comma dell'emendamento 3.0.1, che raccomando all'Assemblea, pur essendo disposto senz'altro anche ad accogliere l'emendamento 3.0.2 nell'ultima parte, recante cioè un aumento di pena più consistente per il fatto commesso nei confronti del minore di anni dieci.

Mi rimetto invece all'Assemblea per tutto il resto.

Mi permetto solo di aggiungere un'osservazione di carattere tecnico, ma certamente al riguardo provvederanno i senatori della Democrazia cristiana. Penso che il comma secondo del loro emendamento 3.0.2 sia ormai assorbito o precluso da quanto abbiamo votato stamattina.

VITALONE. È già stato modificato nel nuovo testo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio, e con questo ho concluso la mia presa di posizione.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista fa proprio il comma terzo dell'emendamento 3.0.1 presentato dal Governo.

Mi preme anzitutto mettere in evidenza che questo emendamento era già stato proposto dai comunisti nel corso dei lavori parlamentari nella precedente legislatura. Esso non passò per ragioni di schieramento, che non tennero conto dei profondi cambiamenti avvenuti nella realtà sociale, ed è stato soprattutto per evitare il ripetersi di queste contrapposizioni che il nostro Gruppo, fortemente interessato all'approvazione di una nuova legge sulla violenza sessuale che superasse le deficienze e le discriminazioni contenute nella disciplina vigente, aveva ricercato ed individuato, insieme ad altri Gruppi, una soluzione al problema della rigidità della presunzione di violenza carnale per gli atti sessuali commessi sui minori degli anni quattordici.

Ebbene, il fatto che il Governo avesse recepito nella sua proposta la soluzione da noi formulata era stato valutato dal Gruppo comunista come estremamente positivo e come il segno della volontà di superare gli antichi contrasti.

È per questo che noi riteniamo che il ritiro del terzo comma dell'emendamento da parte del Governo sia un fatto grave che non si giustifica, tanto più che il Ministro ha riconosciuto la validità dello stesso terzo comma dell'emendamento 3.0.1.

Il Gruppo comunista quindi fa proprio questo comma, che dà una soluzione equilibrata al problema di conciliare la duplice esigenza, ugualmente meritevole di riconoscimento, di tutelare da una parte l'intangibilità sessuale dei minori degli anni quattordici e dall'altra di non reprimere le manifestazioni di affettività e di sessualità tra i minori la cui differenza di età non superi un certo limite. Si tratta della necessità di evitare la criminalizzazione di comportamenti che possono e debbono essere considerati come rientranti nella normalità e non certamente come delittuosi.

Una presunzione di violenza carnale anche nei confronti di adolescenti che abbiano la stessa età o una differenza di età non eccessiva porterebbe immancabilmente alla proliferazione di processi a carico di minori degli anni diciotto e questo soprattutto dopo che si è giunti alla unificazione della fattispecie della violenza carnale con quella degli atti di libidine violenta. Senza la previsione di questa speciale causa di non punibilità anche un semplice bacio tra una ragazza di tredici anni e un ragazzo che abbia da poco superato il quattordicesimo anno di età darebbe luogo ad un procedimento penale il quale, indipendentemente dalla sua conclusione con il proscioglimento o con il perdono giudiziale, avrebbe conseguenze gravissime, spesso irreparabili non solo nei confronti dell'autore dell'atto sessuale, ma anche della bambina o del bambino che lo subisce. I processi lascerebbero tracce indelebili sulla psiche di molti ragazzi.

D'altra parte, non sembra accettabile la soluzione proposta con l'emendamento 3.0.2/7, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, che prevede la procedibilità a querela per i fatti sessuali tra i minori la cui differenza di età non superi i quattro anni. In questi casi la facoltà di

presentare o di rimettere la querela non sarebbe esercitata in funzione dell'interesse del minore, ma sarebbe spesso il risultato di fattori estranei alla tutela della intangibilità sessuale del minore (come, ad esempio, minacce o pressioni esercitate sui genitori del soggetto che ha subìto l'atto) o, peggio ancora, di un odioso mercanteggiamento.

Al di fuori di questa eccezione siamo a favore del principio della presunzione di violenza a tutela dei minori degli anni quattordici. Mi riservo comunque di spiegare le ragioni che ci inducono a sostenere la necessità di affermare la presunzione di violenza per gli atti sessuali commessi sui minori degli anni quattordici in sede di dichiarazione di voto. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

* BOATO. Signor Presidente, Ministri, colleghi, illustrerò l'emendamento 3.0.5. Si tratta di un tema di particolare delicatezza (lo abbiamo riconosciuto tutti), e debbo anche dare atto del tono molto pacato e dialogico che il collega Pinto ha utilizzato nell'esporre le posizioni del Gruppo della Democrazia cristiana. Penso che ciò rappresenti un aiuto alla riflessione comune, alla comprensione e alla capacità – mi auguro che questa ci sia – di trovare una soluzione adeguata per la grande maggioranza dei componenti di questa Assemblea.

Credo che sia stato giusto da parte del ministro Vassalli, nella sua bellissima replica di questa mattina, insistere sull'erroneità del ricorso al concetto di violenza presunta nel caso in specie, concetto che tuttavia il collega Imposimato ha adesso riecheggiato nell'ambito di un intervento che, invece, per altri aspetti condivido. Penso che sia giusto parlare non di violenza presunta, ma di una forma particolare, rafforzata di tutela nei confronti dei minori sotto il profilo delle manifestazioni sessuali. Ritengo pure che abbia fatto bene il relatore Casoli – lo abbiamo già detto più volte, ma forse questo è il caso in cui è più importante ribadirlo – ad insistere nella sua relazione sul fatto che non c'è una sola persona – ho detto il 99 per cento per non escludere l'eventualità che vi sia qualche caso «psichiatrico» – in quest'Aula che non abbia a cuore tale problema. Il problema reale è quale tipo di strumento giuridico sia più adeguato rispetto al bene che comunque si vuole tutelare, o ai beni che si vogliono tutelare. Su questo insiste – non posso dire il nostro emendamento – l'emendamento che abbiamo «sottratto» al Governo nel momento in cui il Governo (e non il Ministro qui presente, ma il Governo come istituzione attraverso il Presidente del Consiglio) si è dissociato dal suo stesso emendamento, almeno nella parte finale.

Il relatore Casoli ha espresso molto bene le posizioni dell'una e dell'altra tendenza che si sono confrontate; credo che – ma vorrei sbagliarmi – il collega Pinto abbia polemizzato, anche se con tanta pacatezza, con posizioni che ormai non ci sono più. Infatti, il vuoto che su questa materia esiste nel testo che la Commissione ha proposto all'Aula, non è dovuto al fatto la Commissione non si sia posta quel determinato problema, ma è intenzionalmente voluto per lasciare aperta alla dialettica dell'Aula la capacità di elaborare la soluzione più adeguata. Altrimenti, anche all'esterno del Parlamento, sembrerebbe che i parlamentari siano del tutto insensibili ad una simile tematica, che non ha invece trovato una formulazione precisa nel testo della Commissione proprio per la compresenza di posizioni diversificate e quindi proprio per non irrigidirle.

Con molta serenità, credo che il presidente del Consiglio De Mita abbia

fatto male a ritirare la copertura governativa all'ultima parte dell'emendamento Vassalli. Come tutti gli emendamenti governativi, anche quello proposto dal ministro Vassalli a nome del Governo avrebbe potuto essere emendato in Aula; sarebbe stato sottoposto alla nostra valutazione se avesse trovato una maggioranza diversa per l'ultimo comma dell'emendamento 3.0.1. Questo si sarebbe verificato nella dialettica parlamentare, ma che il presidente del Consiglio De Mita, con l'emendamento già stampato, delegittimi l'operato del suo Ministro della giustizia, il quale ha compiuto – l'ho detto ieri e lo confermo oggi – un'opera non di schieramento, ma di oculata mediazione fra le diverse tendenze contrapposte e di compensazione fra i diversi valori e posizioni che erano stati espressi, è sicuramente, a mio parere, un errore poco simpatico, sia dal punto di vista del rapporto tra un Presidente del Consiglio e il suo Ministro della giustizia (parlo io che non faccio parte della maggioranza e pertanto non ho alcun problema al riguardo), sia dal punto di vista del rapporto fra Governo e Parlamento, quasi che questo – compresi i parlamentari democratici cristiani – abbia bisogno di una speciale tutela per portare avanti – come invece sta facendo con molto vigore, da Mazzola ieri a Pinto oggi e a tutti gli altri colleghi intervenuti nel dibattito – le proprie posizioni e i propri valori. Ritengo che sia stato un errore e lo dico pacatamente, presidente Mancino.

MANCINO. Un emendamento del Governo è del Governo, non è del Presidente del Consiglio, nè del Ministro in carica.

BOATO. Certamente, ma lei, presidente Mancino, sa che alcuni emendamenti del Governo, a volte, poi in realtà non vengono condivisi da una parte della maggioranza, e la libera dialettica della Camera e del Senato modifica gli emendamenti del Governo come altre volte, in tante materie, è successo.

La ragione per cui abbiamo presentato l'emendamento – a questo punto lo chiamerei emendamento Vassalli – è molto semplice: non volevamo che cadesse. Il medesimo animo lo ha avuto il Presidente del Gruppo socialista Fabbri ed anche i colleghi Imposimato e Macis, ed esiste una larga convergenza su questa intenzione. Che questo fosse l'*animus* principale è testimoniato anche dalle firme dei colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, e so che il collega Spadaccia, ad esempio – non voglio parlare e nome suo perchè se vuole pronunciarsi su ciò lo farà – non è entusiasta della formulazione di questo emendamento: lo ritiene un compromesso rispetto ad esigenze che andrebbero diversamente tutelate. Abbiamo voluto, comunque, compiere questo sforzo dialogico all'interno dell'Assemblea.

Vorrei aggiungere una questione, e mi rivolgo in modo particolare al Gruppo della Democrazia cristiana. Non c'è dubbio, senatore Mazzola e senatore Pinto, che l'attuale subemendamento 3.0.2/1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, è sicuramente «meno inaccettabile» dell'emendamento 11.0.3, laddove si parlava di atti sessuali di lieve entità. Non voglio qui insistere su questo, perchè se la Democrazia cristiana ha ritirato quel subemendamento e ne ha presentato un altro vuol dire che la riflessione – come ha detto anche il collega Pinto – è stata fatta, e quindi polemizzare ulteriormente non sarebbe neanche di buon gusto. Mi chiedo però e vi chiedo: la soluzione della querela, che sicuramente è «meno inaccettabile», vi sembra veramente la soluzione più adeguata, oltre al fatto

che in realtà verrà introdotto un terzo regime in questa materia (la procedibilità di ufficio in tutti gli altri casi – che non so poi quali saranno –, la querela di parte – se passerà l'emendamento proposto – nei casi interni alla coppia, la querela del genitore o del tutore, eccetera, nel presente caso)? Vengono previsti tre regimi diversi per problemi della stessa natura, questo mi sembra un aspetto non secondario.

Mi chiedo e vi chiedo (e l'ha fatto molto bene il senatore Imposimato poco fa): se un ragazzo o una ragazza di 14 anni e qualche mese ha rapporti sessuali, completi o non completi, ha affettuosità sessuali di qualunque natura...

MANCINO. Non si tratta necessariamente di rapporti completi; può anche essere un rapporto incompleto.

BOATO. ... – infatti ho parlato di accarezzamenti, di *petting*, chiamatelo come volete – con un ragazzo o una ragazza rispettivamente (potrebbero anche essere tra due ragazzi o due ragazze, perchè quella è l'età tipica in cui rapporti di «natura omosessuale» si verificano anche fra persone che poi non hanno nella loro vita un *iter* di carattere omosessuale) di 13 anni e mezzo, e ciò avviene con serenità, senza turbamenti particolari se non quelli tipici di quell'età (che tutti in quest'Aula abbiamo attraversato: problemi dello sviluppo, del cambiamento, dell'adolescenza), può il genitore del più piccolo (hanno sei mesi di differenza l'uno dall'altro), per ragioni di sue paure, di sue *pruderie*, di suoi sensi di colpa sulla sua incapacità eventuale di educazione sessuale di suo figlio, proporre querela, quando magari aprendo la porta della stanza di casa o passando per il prato vicino a casa, o chissà dove, ha trovato i due ragazzini a «pomiciare» tra di loro? Usiamo anche un linguaggio un po' più semplice, che è quello che poi si usa. Ebbene, il genitore propone querela: vi sembra giusto questo?

Vi trovate di fronte ad un problema che anche voi vivete con i vostri figli, nelle vostre famiglie, nella società di oggi, che non è così rigidamente chiusa come quella del passato.

Voglio fare l'apologia dei rapporti sessuali tra tredicenni e quindicenni? Ma no! Dirò una cosa che forse potrà farmi vergognare, una cosa del tutto personale: il primo rapporto sessuale della mia vita l'ho avuto all'età di 24 anni, ma non me ne vergogno, fa parte della mia educazione e di quella di molti dei presenti in questa Aula.

Volete immaginare ed imporre con legge quale è il tipo di maturazione sessuale che un ragazzo ed una ragazza, un bambino, un adolescente devono avere? Volete rendere penalmente perseguibile non la violenza ma i rapporti di affettuosità, di tenerezza, di sessualità libera? Voi volete rendere questo penalmente rilevante, anche se su querela: questo è il punto!

Sono convinto che forse è meglio che un bambino a 13 o a 14 anni non abbia rapporti sessuali; anzi, vi dico la mia opinione: è certamente meglio che non li abbia. Questo però sarà un problema di chi lo educa, della sua famiglia, del contesto scolastico, della comunità ecclesiale se è un cristiano, della comunità laica, dei gruppi di volontariato, di tutto quello che volete; sarà un problema del tessuto della società. Non sarà la minaccia della querela del genitore sulla testa di un quattordicenne o di un quindicenne; non potete immaginare che questa sia la soluzione!

Poichè mi pare di capire che c'è una riflessione in atto e che voi stessi

abdicate dal vostro ruolo di genitori, di cittadini, per dare alla legge quello che invece è il ruolo dei genitori, delle famiglie, delle comunità, dei gruppi, degli ambiti sociali, questa riflessione dovreste portarla più a fondo, perchè molti di noi vengono da una educazione in base alla quale la sessualità era un tabù, un peccato, quell'educazione per la quale molti di noi hanno vissuto a dodici, tredici, quattordici o quindici anni sensi di colpa spaventosi. Questa stessa educazione traspare dall'emendamento 3.0.2/1. Il ministro Vassalli fa riferimento a chiunque compia atti sessuali con una persona minore; l'emendamento del Gruppo democristiano fa invece riferimento ai fatti commessi da minore degli anni sedici in danno di persona di età compresa fra i dodici ed i quattordici anni. Ebbene, questi «fatti commessi in danno» potrebbero anche essere le carezze reciproche tra un ragazzo ed una ragazza. (*Commenti dal centro*). Parlo, ovviamente, di carezze sessuali.

PRESIDENTE. Abbia rispetto per le nostre orecchie. Comprendiamo ugualmente bene anche senza specificazioni.

BOATO. Parlo di accarezzamenti erotici fra un ragazzo ed una ragazza, fatti con estremo pudore e anche con sensibilità. Però, un genitore maniacale, impaurito o con sensi di colpa per la sua incapacità di educare può avviare il perseguimento a querela, presentando una denuncia.

Sono questi i motivi a base del nostro emendamento, signor Presidente. Non ho usato argomentazioni giuridiche perchè le hanno già usate il Ministro ed altri colleghi. Ho fatto invece alcune riflessioni sulla nostra società, sulla nostra educazione, sui nostri valori, sulla nostra cultura e sul fatto che non sono questi gli strumenti per far crescere un livello di adeguata tutela. La tutela ci vuole; la formulazione proposta è la più adeguata e per questo motivo l'abbiamo fatta nostra. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi illustrerò l'emendamento 3.0.5. Non mi dilungherò molto perchè, come avrete notato, tutti gli emendamenti, fatta eccezione per quello presentato dalla Democrazia cristiana (e con la particolarità – che intende poi rispondere ad un'esigenza di fondo – offerta dagli emendamenti del Gruppo repubblicano circa una differenza non solo di anni, ma anche di distanza tra gli anni), sono pressocchè identici. Non vorrei quindi ripetere quanto molto meglio di me altri hanno già detto in quest'Aula.

Il problema, onorevoli colleghi, nasce dall'unificazione, fatta in Commissione giustizia, delle fattispecie criminose della violenza carnale e degli atti di libidine violenta. (*Interruzione del senatore Misserville*). Non voglio certo negare quella unificazione, senatore Misserville; dico semplicemente che nasce, a questo punto, un problema. Ci siamo tutti convinti, e se ne era convinto lo stesso Governo, che bisognava comunque stabilire – come, del resto testimonia l'emendamento del Gruppo socialista – un limite di età al di là del quale non potesse più discutersi di prova della violenza, dovendosi invece discutere, per tutelare il minore, di presunzione di violenza. È un principio ormai accettato da tutti i Gruppi, che costituisce un importante passo in avanti rispetto alla discussione in Commissione giustizia. Tuttavia, nel momento stesso in cui si pone la questione della permanenza della presunzione di violenza all'interno della disciplina, nasce quel

problema di cui parlavo poco fa, quello cioè di tutelare il minore da reati per i quali subirebbe una pena ingiusta, tutelandolo per la sua minore età, che renderebbe ingiusta la pena irrogata sulla base della stessa presunzione di violenza. Come può essere risolto questo problema? Il nodo della questione che abbiamo di fronte non è tanto di ordine spirituale, tecnico o religioso, anche perchè chi vi parla è cattolico non meno di altri. Si tratta invece di un problema tecnico-giuridico di comprensione e di regolamentazione di una realtà. La scelta è tra l'accettare l'idea di una completa esenzione da responsabilità penale in presenza di una età della vittima e di un'altra età del reo, rapportando queste età tra loro, od invece, ritenere una perdurante responsabilità (ed è questa la scelta, e non la querela) nei rapporti erotico-sessuali dei minori, e affidarsi, con la querela di parte, al discernimento del genitore, poca cosa rispetto alla dimensione grandissima del problema. A mio avviso quest'ultima è una scelta di insicurezza, una scelta per una regolamentazione che sostanzialmente viene delegata e che non viene affrontata nella sua esatta importanza e dimensione in questa sede. Amici democristiani, nel momento in cui avete chiesto ed ottenuto da parte di tutte le altre forze politiche il limite di età per la violenza presunta, in quello stesso momento questo problema ha assunto una dimensione che, a mio giudizio, non si risolve con l'istituto della querela di parte, che è soltanto una *escamotage* rispetto al vero problema che è quello di ricercare, al di là di una certa soglia di età e di un rapporto di età tra due soggetti, una zona franca di responsabilità in senso assoluto.

Dunque, non è per ragioni di primogenitura che il Gruppo socialista ha fatto proprio l'emendamento del Governo; è perchè ci sentiamo convinti di aver fatto una scelta giusta. Potremo discutere anche di questo rapporto di età, le soluzioni alternative prospettate dal senatore Covi non ci trovano chiusi ad un discorso modificativo, nel senso di riprendere in esame limiti di età diversi (l'età di tredici anni, la distanza di tre anni invece di quattro), ma introdurre in un momento così delicato della disciplina normativa un istituto come quello della querela, che non serve a risolvere il problema, ma caso mai a complicarlo attraverso una delega irresponsabile ci sembra qualcosa che va contro lo stesso spirito cristiano. (*Applausi dalla sinistra, dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, in realtà gli argomenti sono stati trattati con grande ricchezza giuridica e sensibilità umana e dunque sarò brevissimo. Voglio solo dire una cosa ai colleghi che hanno presentato l'emendamento. A mio parere, fissato il limite d'età per la tutela nei confronti dei minori, non ha più ragion d'essere altro emendamento che quello del ministro Vassalli, ripresentato da molti Gruppi. Dico questo, perchè, altrimenti, si aprirebbe una contraddizione che qualcuno non ha spiegato e deve spiegare, cioè che si procede a querela, e quindi si inizia un'azione giudiziaria, per fatti commessi senza violenza e minaccia. Questa contraddizione di pensare ad una azione giudiziaria, ad un procedimento per fatti compiuti senza violenza e minaccia, credo sia scardinante di ogni equilibrio che dobbiamo rispettare nella formulazione

della legge. Questa è una contraddizione così vistosa che credo di dovermi limitare a rimarcarla, invitando i presentatori dell'emendamento a ritirarlo, se possibile, anche se – ce ne rendiamo conto – questo è stato formulato come tentativo di avvicinamento delle varie posizioni. Ritengo tuttavia che con gli emendamenti presentati questa mattina sia stata trovata una soluzione, del resto già adombrata nel dibattito generale. Andando al di là di tali proposte credo che porremmo un problema di ordine culturale così grande che non ritengo possa essere sollevato in questi termini estremamente affrettati e pericolosi.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signori Ministri, signor Presidente, onorevoli colleghi, quando le leggi sono suggerite dalla demagogia e soprattutto quando si mette da parte il buon senso, la razionalità e la logica ci si trova di fronte a situazioni di questo genere. Tutto quello che stiamo discutendo è una conseguenza – e lo stesso senatore Acone lo ha riconosciuto – dell'operazione inizialmente effettuata di accorpamento di due tipi di reato completamente diversi tra di loro, cioè del reato di atti di libidine con quello di violenza carnale. Conseguentemente, ci si trova di fronte – com'è stato rilevato esattamente dal senatore Boato – ad una sorta di disagio e di ripugnanza a trattare con severità fattispecie che invece meriterebbero un'attenzione più benevola ed una previsione normativa più mite. Ma, con tutta evidenza, l'intervento del senatore Leone dell'altro ieri, l'intervento di sostegno alle ragionevoli argomentazioni del buon diritto di questo nostro maestro, svolto dai banchi del Movimento sociale italiano, non ha avuto eco in quest'Aula, per cui ci si trova fatalmente in una *impasse* di natura logica, giuridica e, quel che è peggio, ideologica.

In una parola, onorevoli colleghi, noi abbiamo sull'argomento tre posizioni distinte: quella del Partito comunista di sostituire al criterio meccanicistico dell'età un criterio concreto riferito alla maturità del soggetto passivo, quella, contrapposta, della Democrazia cristiana, che continua a sostenere che il raggiungimento del quattordicesimo anno di età è condizione indispensabile per avere una consapevole vita sessuale, e quella del Governo, che ha posto in atto un tentativo di intermediazione attraverso l'emendamento presentato dal ministro Vassalli e sostenuto anche dagli emendamenti dei Gruppi radicale, socialista e repubblicano.

La situazione nella quale ci troviamo è quella dell'autentica quadratura del cerchio, perchè a ben vedere ciascuna di queste tre posizioni ha una sua bontà logica, ma esse sono talmente inconciliabili tra di loro che si arriverà fatalmente ad una spaccatura in quest'Aula e all'impossibilità di saldare le diverse convinzioni. Dico subito – e l'ho ribadito in un emendamento presentato insieme al senatore Filetti – che il criterio, sostenuto in sede di Commissione e originatosi da una riflessione dei senatori comunisti sull'argomento, di introdurre il metro della maturità o dell'immaturità del soggetto passivo è un criterio che può astrattamente trovarci consenzienti, mentre invece tutto quello che riguarda l'esistenza di un'ipotesi di reato collegata ad un evento naturale come il raggiungimento di un'età è cosa che ripugna al diritto e crea presunzioni e situazioni di una assurdità logica tale

che tutti quanti noi che svolgiamo la professione forense ci siamo trovati più volte in stato di disagio morale di fronte a casi di questo genere. Ciò è tanto vero che noi avevamo introdotto il criterio della maturità del soggetto passivo accanto a quello dell'incapacità di intendere e di volere, proprio per consentire, nei casi in cui ci si trovi di fronte a persone che abbiano una limitata capacità mentale, una vita sessuale che fosse anche per loro nei limiti della normalità. Così come ha ragione d'essere ideologicamente la posizione dei senatori del Gruppo della Democrazia cristiana, che è improntata ad un rispetto di quell'età inferiore ai 14 anni che, per universale riconoscimento degli psicologi, è un'età in cui la personalità non è matura e le possibilità e capacità di ragionamento non sono perfette; si versa cioè in una condizione nella quale il soggetto passivo non è libero di disporre del proprio corpo.

Questo ragionamento non può però essere sostenuto con il riferimento a princìpi analoghi esistenti nel diritto positivo, perchè quando si fa riferimento all'irresponsabilità penale degli infraquattordicenni ci si rivolge ad un istituto completamente diverso che tiene presente l'età del soggetto attivo del reato, e che vaglia tale età sotto il profilo della responsabilità penale, che è cosa molto più complessa del semplice consenso ad un atto sessuale. Se il riferimento al diritto positivo fosse esatto, potremmo analogamente far riferimento alla capacità civile, che la nostra legge fa risalire al compimento del diciottesimo anno di età, cosicchè l'infradiciottenne non può disporre dei propri beni e non è riconosciuto capace di provvedere ai propri interessi. Tuttavia non è questo il punto giuridico del problema; esso è invece costituito dal fatto che, se si dà importanza, rilievo e soprattutto spessore morale all'atto sessuale, bisogna riconoscere una soglia di invalicabile divieto che, dal punto di vista logico e giuridico, è stata riconosciuta anche nelle proposizioni che vengono da coloro che vogliono mediare tra le due posizioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Governo, dal Gruppo socialista, dai senatori di lista radicale e dal Gruppo repubblicano, essi propongono una soluzione che è peggiore del male. Il senatore Acone parla di una zona franca, facendo riferimento al raggiungimento del dodicesimo anno di età da parte del soggetto passivo e alla mancanza di una differenza di oltre quattro anni di età con il soggetto attivo: ma si crea così una automatica zona di piena libertà sessuale che tutti quanti noi credo in buona fede vogliamo evitare. Ancora peggiore è il rimedio proposto con l'emendamento 3.0.2/1 dei senatori della Democrazia cristiana, perchè con tutta evidenza non possiamo arrivare a proporre tre regimi processuali diversi per questo tipo di reati; tutto ciò è la conseguenza di un'impostazione giuridicamente sbagliata di questa legge.

Tale impostazione è sbagliata – e dovremo tornare sull'argomento ora in discussione quando parleremo della procedibilità ad impulso pubblico – perchè da un lato si è voluto stabilire il principio della procedibilità di ufficio per tutti questi reati, anche per le fattispecie più lievi, anche per quelle degli atti di libidine ai limiti dell'affettività permeata di sessualità, dall'altro si tende a stabilire un regime privilegiato all'interno della coppia, e da un altro lato ancora si tende ad estendere un regime privilegiato non più in favore del soggetto passivo di reato, ma addirittura del terzo che ha soltanto la rappresentanza legale del minore oggetto di un reato di questo genere e che obiettivamente non rappresenta, dal punto di vista concettuale, interessi concreti strettamente connessi con la parte lesa.

Ci troviamo quindi di fronte ad un problema difficile, ma che è stato reso tale dalla cattiva impostazione del disegno di legge al nostro esame che oggi cerchiamo disperatamente di correggere dopo che per mesi si è verificata una corsa verso la demagogia più smaccata.

Mi sono compiaciuto stamattina quando ho sentito finalmente espungere da questa legge l'ipotesi della condotta con inganno che avrebbe costituito reato. Se rileggete gli atti della Commissione, noterete che l'unico che aveva fatto rilevare l'assurdità di una previsione di reato di questo genere è stato il sottoscritto, insieme al collega Filetti, che chiese – proprio a quegli stessi senatori che oggi hanno tagliato il ramo secco dell'inganno dalla pianta di questa legge – cosa significasse un'espressione di questo genere, e a quali conseguenze si sarebbe arrivati attraverso l'esasperazione logica di una fattispecie criminosa che deve essere mantenuta invece entro limiti precisi ed entro concetti chiari, per non originare pericolosi allarmi di politica giudiziaria.

Sapete cosa avverrà, qualunque sia la soluzione che daremo a questo problema? Innanzitutto avremo una spaccatura completa nell'opinione pubblica del Paese, ed una legge tutto si deve proporre di ottenere meno che questo, perchè una legge che sia avversata dalla metà dei cittadini, una legge che venga imposta con la forza di un numero che può rappresentare soltanto la prevalenza esigua di alcuni rappresentanti del popolo su altri, è una legge che suscita allarme sociale, che dà la misura della inefficienza di questo Parlamento e del distacco fra queste istituzioni e il popolo che dovrebbero rappresentare.

La seconda conseguenza sarà di carattere giudiziario. Immaginate, onorevoli colleghi, che cosa diverranno i tribunali di questa nostra felice Repubblica. Abbiamo approvato l'ipotesi della violenza carnale con abuso di autorità: immaginatevi le possibilità di ricatto che ci saranno! Immaginatevi, colleghi del Senato, quante fattispecie verranno portate all'attenzione dei magistrati, e come sarà difficile sceverare le giuste richieste dalle pretese ricattatorie!

In una parola, cari colleghi, siamo arrivati ad un punto nodale della legge, per cui obiettivamente dobbiamo ritenere che stiamo scontando i difetti di fondo di una legge che è stata impostata male e portata avanti peggio e che oggi fatalmente arriva al vicolo cieco della contrapposizione frontale.

Vi renderete conto che la mia non è una posizione ancorata ad una credo ideologico. Io ho sempre detto e ho ripetuto in Commissione di non essere un adoratore ed un nostalgico del codice Rocco, ma a questo punto debbo rendermi conto che sarebbe bastato aggravare l'entità delle pene di fronte alla recrudescenza dei fatti sessuali, introdurre la fattispecie della violenza carnale di gruppo per ottenere una legge infinitamente migliore di quella che stiamo varando, senza giungere a contrapposizioni così drastiche e a situazioni di imbarazzo così evidenti.

Le soluzioni che sono state prospettate, ripeto, tutte e tre hanno qualche elemento positivo. La soluzione che viene dal Gruppo comunista ha di positivo l'introduzione del concetto di maturità, che deve essere inserito in un codice serio perchè si abbia un metro di paragone preciso e tutto quanto non sia ancorato al fatto meccanicistico dello scattare dell'età. La contrapposizione ideologica dei senatori della Democrazia cristiana è altrettanto pregevole perchè almeno ha la certezza di un elemento di diritto,

di fronte a qualche cosa che è aberrante come la terza soluzione proposta dai Gruppi parlamentari laici che ho prima rappresentato. È una soluzione aberrante proprio perchè porta necessariamente a quelle situazioni, di cui si è fatto interprete il Gruppo democratico cristiano, di creare un diverso regime processuale visto che in qualche modo bisogna uscire da quest'Aula con una soluzione e tutti quanti cerchiamo di mediare nella direzione più onesta, nella direzione che ci faccia uscire da quest'Aula con un minimo di dignità e di compattezza logica.

Vi dico subito che il Gruppo del Movimento sociale italiano sosterrà, fra le tre ipotesi, quella avanzata dai senatori della Democrazia cristiana, e non perchè ciò stia ad indicare una nostra adesione ad una posizione che è di carattere ideologico, ma perchè fra le tre ipotesi che ci sono state proposte è la più certa dal punto di vista del diritto, è la meno traumatica dal punto di vista della frattura con la società, è la più armoniosa nell'ambito della tradizione giuridica italiana. *(Applausi dalla destra e dal centro).*

CALLARI GALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, vorrei sottolineare la necessità di distinguere la sessualità tra i minori dalla violenza sui minori. Credo infatti che sia necessario porre in evidenza questa distinzione. Quando si affronta una questione come quella della violenza sui minori, la tutela rafforzata nei confronti di questi soggetti sta a cuore a tutti: ed è di tale argomento che si tratta in questo disegno di legge. La domanda che vorrei ci rivolgessimo tutti è la seguente: qual è lo strumento più adeguato?

Nella Commissione si è svolta un'ampia discussione proprio su questo argomento; ed esso ha coinvolto anche molte persone, uomini e donne del nostro paese. Naturalmente questo coinvolgimento era dovuto proprio alla delicatezza della questione che si stava affrontando: da tale discussione è scaturita la volontà di lavorare sul concetto di immaturità e non più sul concetto di età anagrafica che, in una materia del genere, è sempre un concetto ampiamente inadeguato. Si è insomma cercato di lavorare da una parte per garantire la punizione del reato (quando c'è reato) e dall'altra, per rifiutare di sancire che la sessualità tra i minori sia sempre e comunque un reato, si è cercato quindi di non criminalizzarla, così come sarebbe invece comportato dall'emendamento 3.0.2.

Il problema della maturazione degli adolescenti maschi e femmine va affrontato in relazione ai cambiamenti molto rapidi e dinamici che si stanno verificando nella nostra società, ma questo aspetto non può essere oggetto di una legge. Non si devono confondere i compiti della legge con la formazione di una personalità autonoma e matura: questo è compito della scuola e della famiglia, anche se il Parlamento può certamente operare in tale direzione. Al riguardo è stato già presentato un disegno di legge relativo all'informazione sessuale nella scuola: il Parlamento lo discuta. (*Applausi dall'estrema sinistra*)

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, sarò breve perchè su questo argomento sono state dette tante cose che rischiamo di ripeterci. Tuttavia su una cosa sicuramente non sarò ripetitivo, ed è un punto che mi mette veramente a disagio. Si tratta della constatazione di un fatto storico. C'era una soluzione, quella adottata dalla Commissione giustizia, che voi conoscete e che poi commenterò brevemente, che era stata accettata dal Governo nella persona del sottosegretario Castiglione. Non solo, questa soluzione aveva avuto anche il consenso di quella parte dell'opinione pubblica che era stata più attiva nel sostegno dell'iniziativa legislativa (non bisogna dimenticarlo). In quest'Aula non siamo certo vittime, nè condizionati dall'opinione pubblica, ma non dobbiamo dimenticare gli *inputs* che pure da questa devono venire al legislatore.

Ebbene, con un certo disagio ho seguito la discussione che si sta svolgendo oggi sul punto, quasi che il testo della Commissione fosse un testo votato da chissà chi. Non metto in dubbio che il Governo abbia il diritto di cambiare opinione al riguardo. Non discuto che tutto il Parlamento abbia il diritto di cambiare opinione sul punto. È un segno di riflessione, di maturità e di apertura agli argomenti degli altri, non c'è dubbio. Ma non bisogna dimenticare che questi punti di vista sono stati cambiati; non bisogna dimenticare che il Governo, non solo ha smentito il sottosegretario Castiglione, ma anche l'emendamento del ministro Vassalli che pure, dopo l'atteggiamento preso in Commissione, aveva dichiarato alla stampa come fosse inammissibile non stabilire soglie anagrafiche. Oggi sembra che si discuta soltanto di soglie anagrafiche e di differenziali anagrafici secondo le ipotesi di mediazione che sono state varate.

Vorrei, senza voler mettere in questione il diritto a cambiare idea di ciascuno di noi, ricordare alla coscienza di ognuno che sarà chiamata ad esprimersi poi nel segreto dell'urna, quale fosse la soluzione del testo in Commissione. Non accettava soglie anagrafiche o differenziali anagrafici ma faceva riferimento, per criminalizzare soltanto queste fattispecie, ad un differenziale – consentitemi la brutta espressione – di potere, di capacità relazionale, di capacità di comunicazione interpersonale anche nel campo del sesso.

Chiedo alla vostra coscienza: davanti ad un problema che sembra la quadratura del cerchio, non rappresenta questo uno strumento giuridico più flessibile di quello anagrafico, di quello «fissista» delle differenze di età? Non è vero che noi dobbiamo punire soltanto una relazione sessuale quando vi sia l'approfittamento da parte del *partner* forte, della immaturità e dello stato di inferiorità del *partner* debole? La valutazione dell'abuso del differenziale di potere relazionale è bene affidarla ad un giudice, certo maturo e certo esperto. È questa la scelta che dobbiamo compiere. Non escludo che poi ci possano essere anche ipotesi di mediazione, però la scelta che ho sentito l'esigenza di riportare alla nostra attenzione è quella dello strumento flessibile che in Commissione era stato individuato con il consenso generale, e che qui adesso tutti abbiamo dimenticato. È uno strumento che viola la certezza del diritto? Colleghi, non è neanche il caso di richiamare alla memoria dei giuristi, soprattutto, che la certezza del diritto nel ventesimo secolo non è quella del secolo diciannovesimo: è una certezza in una società che ha complicati rapporti, e che passa non tanto da una fissità normativa, quanto da una uniformità giurisprudenziale. Questo avviene dappertutto: si è forse violato il principio di tipicità penale o di legalità penale? Ma il collega

Gallo, in Commissione, mi dava ragione quando richiamava la fattispecie penale dell'abuso innominato di atti d'ufficio, che è del codice Rocco. Vogliamo sostenere che questa figura penale, applicata a piene mani, sia una figura più tipica di quella varata in Commissione a proposito dell'abuso del minore e dell'handicappato? No di certo. C'è una fattispecie più dettagliata e più tipica in quella varata in Commissione che in quella del codice Rocco a proposito dell'abuso innominato d'atti di ufficio.

Vorrei ricordare ai colleghi che non è vero – ed io sono caduto in questo errore – che tutto dipenda dal fatto che abbiamo unificato le figure di congiunzione carnale, violenza e atti di libidine violenta, perchè la violenza presunta, nel codice Rocco, riguardava sia la congiunzione carnale, sia gli atti di libidine violenta; quindi esisteva la violenza presunta contro il minore anche per gli atti libidinosi. C'era il criterio della soglia, che noi critichiamo.

La giornalista Miriam Mafai si è scagliata contro questa soluzione, dando voce a quella parte dell'opinione che non si identificava in quel movimento che aveva sostenuto la legge e che aveva sostenuto anche il testo varato dalla Commissione. Però gli argomenti della collega Mafai veramente dimenticavano che il testo della Commissione permetteva una penalizzazione dei rapporti sessuali o degli atti sessuali quando questi erano veramente da penalizzare, attraverso una valutazione giudiziale di quel differenziale di potere relazionale che c'era tra i due *partners* dell'atto.

A questo proposito ha fatto bene la collega Callari Galli a dire che dimentichiamo che c'è una differenza fra rapporto violento e abusivo e rapporto sessuale come tale, perchè quest'ultimo attiene alla sfera del lecito e anche del fisiologico anche nei ragazzi adolescenti. Ormai la sessualità non è più puramente genitale: è una sfera che appartiene anche all'adolescente (Freud diceva che appartiene anche all'infante), ed è necessaria per la strutturazione della personalità dell'adolescente. Ma tutto ciò lo dimentichiamo, e vogliamo intervenire sulla evoluzione della personalità, anche attraverso la sfera sessuale dell'adolescente, mediante – lo sottolineava il senatore Boato – lo strumento penale, mediante questa macchina totalitaria – questa sì! – da Stato etico, in certa misura.

Ecco perchè voglio dire ai colleghi – scusatemi se mi sono lasciato trasportare dalle parole – che prima di votare nell'urna si ricordino che c'era anche un'altra soluzione, quella contenuta nel testo approvato dalla Commissione, che stranamente non ha ricevuto alcuna motivazione, alcuna sottolineatura, alcun peso, come se ce ne dovessimo vergognare, come se ce ne fossimo dimenticati. Ma io credo che non dobbiamo vergognarcene. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, consentitemi, dopo aver sentito i numerosi e qualificati interventi, di ritenere che quei barlumi di soluzione, di incontro che questa mattina si affacciavano in modo piuttosto timido, stanno acquisendo una più corposa consistenza, per cui credo che con ogni probabilità riusciremo, raccogliendo l'unanime aspirazione di tutti noi, a trovare quella soluzione di ragionevole incontro che consentirà a quest'Aula di licenziare in tempi solleciti un disegno di

legge che la pubblica opinione e l'intero paese aspettano ormai da oltre dieci anni.

Anzitutto, procedendo per ordine di interventi, devo dare atto all'amico e collega senatore Pinto, che ha illustrato con spirito di apertura e competenza gli emendamenti proposti dal suo Gruppo, di aver ancora più allargato questi spiragli di intesa, con una pacatezza e con un senso di responsabilità dei quali ritengo personalmente doveroso dare atto ed esprimere ringraziamento. Infatti, l'emendamento 3.0.2/1, in ordine al quale esprimo delle riserve, contiene tuttavia delle significative affermazioni. In esso traspare, in primo luogo, la preoccupazione che noi avevamo espresso, e che molti almeno avevano esternato circa la necessità di salvaguardare e di non criminalizzare le effusioni tra ragazzi. È un dato riconosciuto da questa ulteriore affermazione, che assume un significato di principio: quello, cioè di aver ancorato il concetto di incapacità o di presunzione non al solo ed unico dato obiettivo dell'età della parte offesa, ma anche al dato correlativo dell'età dell'autore dell'atto sessuale. Anche questo è un connotato estremamente significativo ed importante.

Detto questo, pur con tutto il rispetto per i presentatori degli emendamenti (e lo dico non per rinfocolare una polemica, ma esclusivamente per esporre ragioni, che, se preferite, posso anche ritenere mie personali, dato che sarà l'Aula a decidere sull'accoglimento o meno degli emendamenti), vi sono tuttavia riserve di carattere logico e sistematico. Infatti, nel momento in cui si crea questa fascia di minori, compresa tra i dodici ed i quattordici anni, rapportandola, al tempo stesso, ai minori degli anni sedici e si subordina la punibilità di determinati atti alla querela dell'avente diritto, si assume, secondo me, un atteggiamento estremamente contraddittorio. Del resto, lo aveva già sottolineato lo stesso senatore Acone.

In aggiunta agli argomenti sostenuti ve ne sono altri. Difatti, quando si crea, come ci accingiamo a fare, una fascia di soggetti incapaci di esprimere un valido consenso ai rapporti sessuali, o per presunzione assoluta – se volete – o per disposizione di legge, soggetti in quanto tali riconosciuti meritevoli di incondizionata tutela fuori della disponibilità dei privati, è veramente singolare che si ripristini la disponibilità dell'azione penale proprio nei confronti dei soggetti che maggiormente si vuole tutelare, e che la si escluda, invece, negli altri casi, compresi quelli che riguardano gli adulti, che certamente richiedono una tutela meno intensa dei minorenni. Si crea, in sostanza, una situazione di tutela affievolita proprio nei confronti di una fascia di minori che merita invece una incondizionata tutela, come si evince dallo spirito dell'intero disegno di legge. Del resto, non si ravvisano nei confronti dei minori quelle stesse ragioni addotte a sostegno della deroga prevista per gli atti di violenza sessuale commessi all'interno della coppia. Se in quel caso si è ritenuto di derogare al principio affermato della perseguibilità generalizzata d'ufficio, per evitare che il giudice mettesse il naso o qualcos'altro tra moglie e marito, mi sembra che il problema non sussista nei confronti dei minori, per i quali preoccupazioni di questo genere non esistono.

Sono dunque queste le ragioni, e sono anche ragioni di coerenza sistematica, in quanto verrebbe a crearsi la singolare situazione di tre regimi: di procedibilità d'ufficio per alcuni casi, a querela nei confronti di una fascia di minori e a querela per i fatti commessi all'interno della coppia. Questo rappresenta, francamente, un nonsenso, una anomalia giuridica, ragion per

cui ribadisco un mio vecchio convincimento che avevo manifestato come ipotesi di coerenza sistematica, cioè che sarebbe stato meglio avere il coraggio di dire che i reati di violenza sessuale sono tutti perseguibili a querela di parte. Naturalmente, non condivido questa tesi, ma riconosco, obiettivamente, che per esigenze di tecnica giuridica doveva essere sostenuta con maggior coerenza un'ipotesi di questo genere.

È per questo motivo che, senza voler aggiungere alcuna polemica, esprimo parere contrario all'accoglimento dell'emendamento 3.0.2/1.

Per quanto riguarda gli emendamenti successivi, il problema mi sembra ampiamente sdrammatizzato perchè il testo dell'articolo 609-*ter-bis* è sostanzialmente, almeno nelle prime parti, identico all'emendamento originariamente presentato dal Governo e poi fatto proprio da quasi tutti i Gruppi parlamentari, ad eccezione del Gruppo della Democrazia cristiana e di quello del Movimento sociale italiano. È dunque inutile ripetere argomentazioni già doviziosamente portate, ed esprimo parere favorevole per la prima parte, cioè per la premessa, per la lettera *a*) e per la lettera *b*) dell'emendamento 3.0.2.

Per quanto riguarda il paragrafo che, come rilevava il senatore Pinto, è stato assorbito, non ritengo di dover aggiungere altro.

Naturalmente esprimo parere favorevole per gli altri emendamenti che praticamente riproducono il testo dell'emendamento proposto dal Governo, rimettendomi – posso dirlo con assoluta franchezza – alla decisione dell'Assemblea per quel che riguarda la fissazione della differenza di età in ordine ai dodici o ai tredici anni e alla differenza di tre o quattro anni, come rispettivamente proposto negli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4 dei senatori Covi e Gualtieri. Si tratta di una valutazione di opportunità.

PRESIDENTE. Intende dire che su quei due emendamenti si rimette all'Assemblea?

CASOLI, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea per quel che riguarda la determinazione della differenza di età. Dirò anzi, più precisamente, che, pur apprezzando lo sforzo compiuto dai senatori Covi e Gualtieri, ritengo di esprimere parere favorevole esclusivamente per gli emendamenti che fissano il limite minimo a dodici anni e il divario di età dei quattro anni.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi riporto a tutto quanto ho già dichiarato in occasione dell'emendamento 3.0.1. In quella circostanza ho avuto modo di esprimere il parere sugli emendamenti, come è stato riportato agli atti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2/1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Ricordo che su tale emendamento – come sul 3.0.2 – è stata richiesta dal prescritto numero di senatori la votazione a scrutinio segreto.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Il mio intervento nella forma sarebbe un richiamo al Regolamento, ma nella sostanza è un appello alla sua cortesia. Lei ci ha annunciato che

il prescritto numero di senatori ha chiesto la votazione a scrutinio segreto, ed evidentemente ci fidiamo senz'altro della regolarità della richiesta. Però, siccome la questione del voto segreto è al centro di qualche polemica politica, forse sarebbe utile che l'Aula conoscesse i nomi dei senatori che hanno avanzato questa richiesta, per la trasparenza che deve accompagnare i nostri dibattiti (*Vivaci commenti dal centro*).

(*I senatori del Gruppo della democrazia cristiana si levano in piedi*).

PRESIDENTE. Senatore Riva, non ho alcuna difficoltà a comunicarle che la richiesta di votazione a scrutinio segreto è stata avanzata dal senatore Mancino e da altri senatori. Il senatore Mancino ha una ben netta prospettiva politica, e quindi non ritengo di dover aggiungere altri nomi. Mi pare sia evidente che c'è una richiesta e, allo stato degli atti, dobbiamo rispettare il Regolamento attuale e non quello futuro. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.0.2/1.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABBRI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista esprimo voto contrario agli emendamenti presentati dai colleghi della Democrazia cristiana.

Le ragioni di questa contrarietà sono già state perspicuamente illustrate dal collega Acone e ad esse non ho nulla da aggiungere. Mi limito ad osservare *a contrario* che a nostro fermissimo avviso – e, mi auguro, ad avviso della stragrande maggioranza dell'Assemblea – la soluzione corretta e giusta è quella racchiusa nell'emendamento 3.0.6, di contenuto identico all'intero emendamento originario presentato dal Governo. Con la presentazione di questo emendamento i senatori socialisti hanno voluto fare proprio anche il terzo comma dell'emendamento del ministro Vassalli, ritirato dallo stesso Ministro di grazia e giustizia a causa del dissenso manifestato in proposito dal Presidente del Consiglio.

La sobria ed esauriente motivazione di questa rinuncia da parte del ministro Vassalli data in questa Aula è esemplare per stile, rigore e signorilità. Anche in questo caso non c'è nulla da aggiungere. Il rispetto per la funzione e per il ruolo del Presidente del Consiglio, da cui è disceso un «obbedisco» pronunciato dal Ministro con disadorna naturalezza e senza alcuna enfasi, non significa evidentemente il ripudio della soluzione prospettata dallo stesso ministro Vassalli, nè tanto meno il disconoscimento della validità sostanziale di questa soluzione.

Noi restiamo convinti – e con noi, ci pare di comprendere, lo è la gran parte dei componenti di questa Assemblea – che l'ipotesi di sistemazione contenuta nell'emendamento 3.0.1 anche al comma terzo resti la migliore possibile, la più equilibrata, quella che nel modo più soddisfacente contempera gli interessi, i beni ed i valori alti che sono in gioco. Essa consente, infatti, le cosiddette effusioni tra i giovani, ma difende anche i minori da quello che, questa volta con asciutta e realistica crudezza, il senatore Vassalli ha chiamato il pericolo della pedofilia. So che la soluzione prospettata dal Ministro non è frutto di una semplice abilità mediatoria, nè di

una buona tecnica legislativa soltanto: è una soluzione a lungo meditata, nella quale si rispecchia non solo la grande esperienza del penalista e la sua cultura giuridica, ma anche la saggezza e la straordinaria umanità del ministro Vassalli. Del resto, tutto il suo comportamento in questa difficile elaborazione legislativa è per tutti noi un capolavoro di scienza, di saggezza, di stile, di misura e di umanità.

Prendendo per la prima volta la parola in ordine a questo provvedimento, sento il dovere di esprimere la gratitudine del Gruppo socialista al ministro Vassalli, una gratitudine che – ne sono convinto – è anche gratitudine ed ammirazione di tutto il Senato.

Rivolgo un invito ai colleghi di tutti i Gruppi perchè si associno a noi nell'approvare quel testo; sarà così regolato nel miglior modo possibile il punto forse di maggior rilievo del provvedimento al nostro esame. Nutriamo fiducia nel buon senso del Senato. (*Applausi dalla sinistra*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, dichiaro di votare contro l'emendamento presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana. Voglio esprimere il totale dissenso nei confronti di questo tentativo di riproporre la presunzione di violenza per i minori. Non possiamo assolutamente criminalizzare – quindi presumere comunque che vi sia violenza – la sessualità di persone con meno di 14 anni.

Il disegno di legge che stiamo discutendo, e che speriamo non venga completamente svilito nei contenuti relativamente a quegli aspetti che costituiscono il frutto della mobilitazione in primo luogo dalle donne, deve tutelare le persone da atti di violenza che ledono naturalmente il diritto alla sessualità. Esso non deve però porre limiti a tale diritto. Gli interventi in precedenza svolti dai colleghi Onorato e Callari Galli hanno sufficientemente spiegato le motivazioni alla base del mio pensiero. Mi ricollego quindi a tali interventi, e riconfermo il mio netto voto contrario all'emendamento presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana. Già nella scorsa legislatura presentammo una serie di emendamenti alternativi sul problema della sessualità fra i minori, tra i quali, mi pare, uno identico a quello al nostro esame, a firma congiunta con il senatore Ruffino. Non vi è, però, soltanto un motivo di continuità e coerenza con la scorsa legislatura, ma anche una convinzione emersa nel corso di questo dibattito.

Nella discussione generale feci cenno alla possibilità che, con un minimo di buona volontà, si potesse trovare quello che occorreva per garantire ai minori un effettivo esercizio del diritto alla sessualità. L'emendamento democristiano va in questa direzione, e siamo quindi disponibili a sostenerlo. Le motivazioni addotte dal senatore Imposimato e da

altri colleghi circa la possibilità che subentrino, sul fronte della querela, pressioni o mercanteggiamenti è senz'altro un'ipotesi possibile, ma vi sono anche, al contrario, numerosissimi e notevoli vantaggi inerenti alla presenza di un meccanismo, ancorchè d'ordine procedurale, che può rappresentare una regola di prudenza e di moderazione, soprattutto perchè i motivi di riservatezza, che su altri versanti costituiscono una remora alla proposizione di tante denunzie, potrebbero in questo caso servire alla causa opposta.

Dubito fortemente, quindi, che il ricorso alla querela per rapporti tra giovani tra i 12 ed i 16 anni possa essere inflazionato al punto da diventare una regola. Per questi motivi voteremo a favore dell'emendamento presentato dalla Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

COCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COCO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, anzitutto ci associamo all'apprezzamento per il ministro Vassalli, per tutto quello che ha fatto, per il modo come lo ha fatto, così come dobbiamo rivendicare sia l'autonomia del Governo sia l'autonomia del Parlamento e del Gruppo della Democrazia cristiana.

Passando al merito dei problemi che pone l'articolo al nostro esame, riteniamo anzitutto di poter registrare una vastissima convergenza, che non si era potuta realizzare in Commissione, sulla necessità di una soglia di età entro la quale – ripeto ancora come ha autorevolmente affermato il ministro della giustizia, professor Vassalli – non si ha una presunzione di violenza sessuale, bensì l'esigenza di tutelare momenti o fasi particolarmente delicati dello sviluppo sessuale e dello sviluppo psichico della persona umana, quindi l'esigenza che vi sia una soglia al di sotto della quale l'atto sessuale deve essere punito.

Certamente, come ha osservato il senatore Misserville, tutte le valutazioni penali che si basano sull'età anagrafica hanno qualcosa di meccanico e di arbitrario, ma il diritto ne fa ampiamente uso e non si può – come il dibattito in Aula ha ampiamente dimostrato – sostenere, neppure in linea di principio, che il diritto consenta rapporti sessuali comunque al di sotto di ogni minima soglia di età.

Quindi, anche se alcuni Gruppi insistono – ma ci sembra con non molta convinzione – sul testo della Commissione ritenendo che comunque di volta in volta si debba verificare, con accertamenti che sono penosi per la persona che deve sottoporvisi, se vi sia una capacità psichica da determinarsi liberamente, noi possiamo ritenere acquisito questo vastissimo, purtroppo non generale, consenso sulla esigenza che sia prevista una soglia minima di età.

Allora il problema sul quale ancora non riusciamo a trovare un accordo è quello – per dirla in termini molto semplici – della sessualità tra i dodici ed i quattordici anni. Qui abbiamo due soluzioni: la soluzione di coloro i quali sostengono che per la non punibilità basti soltanto l'età anagrafica; e la proposta della Democrazia cristiana, secondo la quale è necessaria la querela dell'avente diritto. Ho ascoltato con grande interesse, con quella apertura al

dialogo che ha già prodotto alcuni frutti rilevanti in Aula, le argomentazioni che sono state addotte per contrastare la nostra tesi. C'è un'insistenza continua sulla sessualità dei minori e sulle affettuosità fra i minori. Se meditiamo sull'essenza dei problemi, al di fuori delle contrapposizioni polemiche, ciò significa che siamo genericamente ma con grande convinzione orientati a ritenere non penalmente sanzionabili alcune effusioni (proprio lei, senatore Boato, ha parlato di queste effusioni tra i minori); mentre altri fatti (per un momento ripeto la vecchia dizione legislativa di violenza carnale presunta) più rilevanti di esperienze sessuali prima dei quattordici anni che, se non anomali, sono certamente particolarmente inquietanti, anche quando la differenza di età è minima, riteniamo debbano continuare a formare oggetto di sanzione penale. (*Interruzione del senatore Strik Lievers*). Mi riferisco all'età compresa tra i dodici e i quattordici anni.

Ora, per meglio venire incontro a queste esigenze che ci sembrano comuni, proprio l'istituto della querela pare il più opportuno, il più adeguato tecnicamente, perchè il genitore del minore, che può avere qualche momento di difficoltà – come ha detto sempre il senatore Boato – nella stragrande maggioranza dei casi è quello a cui l'ordinamento, lo Stato e la società attribuiscono questo diritto-dovere su minori. È giusto allora che sia il genitore a distinguere tra i casi più gravi e quelli meno gravi, e quindi che a lui competa la facoltà di presentare la querela.

Dovendosi votare a scrutinio segreto, auspichiamo che per questi motivi, al di fuori degli schieramenti, si valuti l'esigenza che è alla base della nostra posizione, senza preoccuparsi troppo per il fatto che la querela non viene così demonizzata, come si vorrebbe – in maniera però non del tutto razionale – quando si prende in considerazione soltanto la differenza di età. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Moro, lei intende dissociarsi?

MORO. Voterò contro. Prenderò la parola in forma ancora più breve del senatore Pollice.

Signor Presidente, mi scuso di portarmi dietro il destino di dispiacere al maggior numero di persone possibile, ma non è nelle mie intenzioni. Vorrei parlare in quanto madre. Non ce ne sono moltissime qui tra i senatori della Democrazia cristiana.

MONTRESORI. Ci sono dei padri.

MORO. Va bene, ma non è la stessa cosa.

MOLTISANTI. La collega Jervolino è madre.

BUSSETI. Sappiamo che è anche un'ottima madre e, se ci permette, una bella madre.

MORO. Non riesco proprio a condividere – eppure ho ascoltato in Commissione giustizia per mesi il dibattito su questo argomento – l'impostazione che non vorrei chiamare giuridica, ma mentale in base alla

quale un ragazzino nei confronti di un coetaneo consenziente debba essere punito in maniera eguale (ma non equa) ad un ventiseienne che commetta lo stesso atto nei confronti di un bambino di tre anni. Nessuno mi ha convinto, nemmeno i colleghi giuristi.

Sarei stata d'accordo con la proposta presentata dal professor Vassalli se essa non fosse scomparsa da quest'Aula. Chi tutelerà i bambini quando sono poi i genitori ad usare loro violenza? *(Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra).*

MARINUCCI MARIANI. Brava!

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Mancino, Mazzola, Aliverti, Bausi, Pinto, Colombo, Rosati, Manzini, Angeloni, Nepi, Ianni, Graziani, Cabras, Ruffino, Golfari, Beorchia, Fontana, Vitalone, Toth, Montresori, Zaccagnini, Guzzetti, De Rosa, Tagliamonte, Cortese e Salerno hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 3.0.2/1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonora, Bosco, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiarante, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano,

Elia, Evangelisti,

Fabbri, Falcucci, Ferraguti Vallerini, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fiori, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Walter, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,

Jervolino Russo,

Kessler,

Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancino, Manieri, Mantica, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Nebbia, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,

Pagani, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perina, Perugini, Petrara, Picano, Pieralli, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Postal, Putignano,

Ranalli, Rastrelli, Ricevuto, Riva, Riz, Rosati, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, Salvi, Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi Lombardi, Serri, Signori, Sirtori, Spadaccia, Specchia, Spetič, Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Vitale, Vitalone,

Zaccagnini, Zanella, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bonalumi, D'Amelio, Meoli, Nepi, Ossicini, Parisi, Santini, Torlontano, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bozzello Verole, Di Paola, Fassino, Giacchè, Giacometti, Pierri, Pulli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.0.2/1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori:

Senatori votanti	235
Maggioranza	118
Favorevoli	114
Contrari	119
Astenuti	2

Il Senato non approva.

(*Vivissimi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Mancino, Mazzola, Aliverti, Bausi, Pinto, Colombo, Rosati, Manzini, Salerno, Angeloni, Nepi, Ianni,

Ruffino, Golfari, Beorchia, Fontana, Vitalone, Toth, Montresori, Zaccagnini, Guzzetti, De Rosa, Tagliamonte, Cortese, Cabras e Graziani hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 3.0.2, nel nuovo testo, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonora, Bosco, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiarante, Chiesura, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano, Donato,

Elia, Evangelisti,

Fabbri, Falcucci, Ferraguti Vallerini, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fiori, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,

Jervolino Russo,

Kessler,

Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancino, Manieri, Mantica, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Nebbia, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Onorato,

Pagani, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perina, Perugini, Petrara, Picano, Pieralli, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Postal, Putignano,

Ranalli, Rastrelli, Ricevuto, Riva, Riz, Rosati, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, Salvi, Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi Lombardi, Serri, Signori, Sirtori, Spadaccia, Specchia, Spetič, Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Vitale, Vitalone,
Zaccagnini, Zanella, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bonalumi, D'Amelio, Meoli, Nepi, Ossicini, Parisi, Santini, Torlontano, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bozzello Verole, Di Paola, Fassino, Giacchè, Giacometti, Pierri, Pulli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.0.2, nel nuovo testo, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Senatori votanti	235
Maggioranza	118
Favorevoli	115
Contrari	117
Astenuti	3

Il Senato non approva.

(*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.0.4.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, vorrei proporle di valutare se non sia opportuno mettere in votazione prima gli emendamenti 3.0.1, 3.0.5 e 3.0.6, e successivamente gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.3, presentati dai senatori Covi e Gualtieri, anche perchè sono stati esplicitamente motivati in quest'Aula come ulteriore, eventuale mediazione nell'ipotesi in cui non passassero gli altri tre emendamenti identici. Mi pare che sarebbe più opportuno che votassimo prima quei tre emendamenti e poi i due emendamenti presentati dai senatori Covi e Gualtieri.

PRESIDENTE. Senatore Boato, sarei dell'avviso di seguire l'ordine dello stampato, come del resto abbiamo sempre fatto.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, vorrei proporre al senatore Covi di ritirare l'emendamento 3.0.4 e di mantenere l'emendamento 3.0.3, sul quale dichiaro il consenso del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Senatore Covi, come lei ha udito, è stato invitato a ritirare l'emendamento 3.0.4, per il quale il Governo ed il relatore si rimettevano all'Assemblea. Sarebbe mantenuto, invece, l'emendamento 3.0.3.

COVI. Signor Presidente, non ritengo di dover ritirare l'emendamento 3.0.4, in quanto strettamente collegato all'emendamento 3.0.3. Credo comunque che il problema potrebbe essere risolto avanzando la richiesta di una votazione per parti separate in modo da votare, prima, i commi 1 e 2 e, poi, separatamente, il comma 3.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, ho votato, anche se con scarso entusiasmo, l'emendamento 3.0.2/1 del senatore Mancino ed altri per una ragione non di querela o di procedibilità dell'azione penale, ma di età. E proprio sull'età dovrei soffermarmi un attimo per spiegare la mia contrarietà all'ultimo comma degli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4, dei senatori Covi e Gualtieri, 3.0.1, nella parte fatta propria dai senatori Imposimato e Macis, 3.0.5, del senatore Boato e di altri senatori e 3.0.6 del senatore Fabbri e di altri senatori. Le ragioni della mia contrarietà sono le seguenti: innanzitutto, al di sotto dei quattordici anni i bambini non hanno ancora maturato nè la capacità fisica nè la capacità psichica per essere soggetti a rapporti sessuali o ad atti di libidine.

Il ragionamento da cui parto è questo: essi non hanno ancora raggiunto la capacità psichica perchè non hanno ancora quella sufficiente capacità di intendere e di volere per consentire all'atto sessuale o all'atto di libidine. Se dico poi che non hanno raggiunto la capacità fisica, è perchè una bambina di dodici anni è una bambina, mentre un ragazzo di sedici ha già superato la pubertà, come tutti noi maschi in quest'Aula ben sappiamo. È dunque questa la prima premessa che faccio, una premessa relativa alla valutazione del superamento o meno della pubertà.

Il secondo ragionamento riguarda la vita pratica di ogni giorno. Sappiamo tutti come sono fatti gli incontri di gruppi di giovani; perlomeno fino ad oggi si sapeva che i bambini al di sotto dei quattordici anni erano considerati, in quegli incontri, intoccabili. Domani, però, saranno gli amici più grandi di età a dire al sedicenne: puoi anche andare con quella ragazzina di dodici anni (o con quel ragazzino di dodici anni), perchè è lecito. È questo che procurerete con i vostri emendamenti.

Secondo me, l'errore di fondo sta nel fatto che per voi sedicenni e dodicenni sono coetanei. Non sono affatto coetanei, perchè il sedicenne ha già superato la pubertà ed è pieno di tentazioni: è un ragazzo, o una ragazza,

che ha già pratica di vita; il dodicenne, invece, è ancora un bambino e come tale finora è stato rispettato nella maggioranza dei paesi del mondo. Per me non è quindi accettabile la distinzione che voi fate dicendo che un ragazzo di sedici anni può andare con una ragazza di dodici. Ne conseguirà che i sedicenni in larga parte abuseranno – e questo è grave – e abuseranno con inganno dei piccoli i quali, indipendentemente se dello stesso sesso o di sesso diverso, saranno esposti alla tentazione di questi ragazzi. Debbo dire che di ciò mi dolgo, perchè questa tentazione vi sarà sia con atti sessuali, sia con atti di libidine violenta, sia con tecniche di pornografia, le più moderne, che tutti conoscete e che potete immaginare. Mandate queste ragazze di dodici anni allo sbaraglio; io sono padre di sette figlie, senatrice Moro, le ho educate per bene e le dico che lotterò con convinzione contro questi emendamenti. *(Applausi dal centro e dalla destra).*

MACIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MACIS. Mi associo alla richiesta del senatore Covi di votare l'emendamento 3.0.4 per parti separate.

Vorrei aggiungere a questa richiesta l'invito al relatore e, innanzitutto, al Presidente di questa Assemblea, di valutare l'opportunità di una breve sospensione della seduta per una semplice considerazione: tutti gli emendamenti che voteremo, nei primi due commi, sono identici; nel terzo comma si differenziano, ma coincidono i princìpi ispiratori della norma, e cioè il fatto che viene stabilito un limite di età e che vengono consentiti soltanto i rapporti tra coetanei. Il problema che a me sembra ancora da definire è quello dell'ambito della nozione di coetaneità.

Chiedo allora se è possibile compiere uno sforzo per arrivare ad una definizione unanime, perchè mi auguro che vi parteciperanno anche gli amici della Democrazia cristiana. In questo modo miglioreremo il prodotto del nostro lavoro.

PRESIDENTE. Il senatore Macis ha fatto due proposte: la prima è di porre in votazione per parti separate l'emendamento 3.0.4 presentato dai senatori Covi e Gualtieri; con la seconda chiede la sospensione della seduta. Faccio notare che sospendere in questo momento la discussione, con la prospettiva di una seduta notturna dedicata alla Commissione inquirente, può voler dire non rispettare il calendario faticosamente predisposto, e vuol dire prolungare per tutta la giornata di domani l'esame del disegno di legge.

MACIS. Chiedo solo una sospensione di cinque minuti.

PRESIDENTE. Non credo che si tratti di problemi risolvibili in cinque minuti. Comunque, sottoporrò all'Aula la richiesta di votare per parti separate l'emendamento 3.0.4. Passiamo alla votazione di tale emendamento.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, dichiaro l'opposizione del Movimento sociale italiano all'emendamento dei senatori Covi e Gualtieri, associandomi alle ragioni espresse con molta limpidezza e con molto buon senso dal senatore Riz, che debbo ringraziare per aver portato in quest'Aula, al di là delle contrapposizioni ideologiche, la voce di un padre di famiglia che sente la responsabilità dell'educazione dei propri figli.

Aggiungerò un'altra considerazione, signor Presidente, onorevoli colleghi, relativa ad una ipotesi di reato che gravemente ci preoccupa, tanto che è stata sanzionata in questo disegno di legge con pene che vanno dai quattro ai dodici anni. Approvando l'emendamento dei senatori Covi e Gualtieri, automaticamente facciamo in modo che un rapporto sessuale di gruppo, perpetrato per esempio, da una banda di ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni, sia ricompresa in quella fascia di non punibilità che è stata prevista dai nostri emeriti legislatori proponenti questo emendamento. Rendetevi conto della gravità di una situazione di questo genere, e se ne rendano conto soprattutto coloro che hanno svolto un'autentica crociata in favore della liberazione della donna. Secondo l'ipotesi contenuta nell'emendamento, si potrebbe infatti verificare il caso di una ragazzina dodicenne che venga sottoposta ad una esperienza sessuale di gruppo da parte di ragazzi che non siano suoi coetanei ma di età compresa nell'arco temporale, previsto da questa legge, con la conseguenza della non punibilità. Non vi è alcuna previsione che vada oltre questo fatto, perchè la previsione della violenza di gruppo è esclusa dall'ipotesi formulata a proposito di questo emendamento.

Anche per questa ragione, preannuncio il voto contrario del Movimento sociale italiano.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, prendo la parola non tanto per fare una dichiarazione di voto sull'emendamento da me proposto, che sarebbe evidentemente superflua, ma per rettificare le dichiarazioni testè rese dal senatore Misserville. Non è affatto vero, infatti, che dall'approvazione dell'emendamento scaturirebbe la non punibilità per la violenza di gruppo, in quanto l'articolo che noi proponiamo di inserire nel codice penale prevede che debba soggiacere alla pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo (quindi non si fa alcun riferimento nè alla violenza o minaccia e tanto meno alla violenza di gruppo, di cui si tratta nell'articolo 4 del testo al nostro esame che introduce nel codice penale l'articolo, se non erro, 609-*quinquies*) compia atti sessuali con una persona minore di anni 14.

MISSERVILLE. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, a termini di Regolamento, lei potrà parlare per fatto personale soltanto alla fine della seduta.

MISSERVILLE. Signor Presidente, dal momento che il senatore Covi ha voluto impartirmi una lezione... (*Commenti*) egli deve darmi atto che non vi è

norma di raccordo tra il suo emendamento e la previsione dell'articolo 609-*bis* del codice penale, perchè l'articolo... (*Vivaci proteste*).

PRESIDENTE. Senatore Misserville, le ho già detto che per fatto personale potrà avere la parola a fine seduta, e solo allora lei avrà diritto di parlare, non adesso. Ho già detto, prima in modo cortese e adesso in modo fermo, che lei non può avere la parola in questo momento. Ritengo di essere stato sufficientemente chiaro.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, intervengo per dichiarare il voto favorevole della mia parte politica sull'emendamento 3.0.4, e per dire che nel clima di eccitazione della seduta, peraltro prevedibile, non mi sembra si possano introdurre elementi di merito personale nell'educazione dei figli, nè elementi che non corrispondono a verità, perchè ciò aumenterebbe la confusione. Non si può pensare che la normativa sui rapporti interpersonali possa essere invocata per lasciare indenne da responsabilità penale la violenza di gruppo. Siamo seri! In questo momento stiamo parlando di rapporti senza violenza e minaccia, e quindi rapporti legittimati e non punibili fra persone tra cui intercorra una differenza non superiore a quattro anni di età.

Le votazioni precedenti hanno dato, attraverso il voto contrario agli emendamenti, un esito favorevole a questa impostazione, ed ora quindi chiediamo un voto favorevole per un emendamento che, a mio parere, andrebbe votato integralmente e non per parti separate, anche perchè gli uffici non ci hanno fatto capire se, a seconda dell'esito della votazione che ci accingiamo a fare, gli altri emendamenti resteranno preclusi.

In questa situazione di incertezza, mi permetto di invitare a votare a favore dell'emendamento al nostro esame, affinchè la confusione non diventi realtà effettiva.

PRESIDENTE. I presentatori della richiesta di votazione per parti separate intendono ritirarla?

LIPARI. Chiediamo noi la votazione per parti separate.

FABBRI. Non siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Non capisco perchè, se è ora la Democrazia cristiana ad avanzarla, si debba dire di no a tale richiesta.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, non mi oppongo alla richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.0.4 perchè è stata avanzata dalla Democrazia cristiana, la quale ha diritto di fare una simile proposta così

come il senatore Macis, ma perchè vi è un problema di razionalità della votazione che ci accingiamo a fare. Il Senato ha già respinto gli emendamenti 3.0.2/1 e 3.0.2 presentati dal senatore Mancino e da altri senatori, a seguito di una discussione in cui erano emerse in modo molto chiaro le ragioni inerenti a tale decisione. Nell'ipotesi di votazione per parti separate dell'emendamento 3.0.4 (non dobbiamo fare i furbi!), nel caso in cui venissero approvati i primi due commi e venisse respinto il terzo si creerebbe una situazione peggiore di quella che avremmo avuto approvando i due emendamenti che ho in precedenza citato.

Non si può stravolgere la volontà dell'Assemblea, quale si è manifestata già per ben due volte. Ovviamente tale emendamento potrebbe essere bocciato nella sua interezza o anche, se posto ai voti, per parti separate, ma resta il fatto che l'Assemblea ha manifestato esplicitamente la sua intenzione di rendere non punibili i rapporti in una determinata fascia di età. Si può stabilire che questa fascia sia di quattro anni di età di differenza o di tre anni, si può stabilire che la soglia di età sia fissata a 14 o a 13 o a 12 anni, ma l'indicazione della maggioranza è stata precisa. Se si vota per parti separate e l'ultimo comma venisse bocciato, tutto quello che abbiamo votato fino ad ora verrebbe vanificato, e non credo che ciò sarebbe rispettoso della volontà dell'Assemblea. *(Applausi dalla sinistra. Commenti dal centro).*

PRESIDENTE. Non riesco a capire perchè una richiesta di votazione per parti separate avanzata per primo dal senatore Covi e successivamente ribadita da un senatore del Gruppo comunista debbe essere in questo momento elusa. La sottopongo al giudizio dell'Assemblea, la quale a maggioranza può dire sì o no sulla votazione per parti separate. Il problema della coerenza della volontà di coloro che devono votare dopo rispetto a come hanno votato prima è un problema di cui non si può certo far carico la Presidenza.

Metto ai voti la richiesta di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 3.0.4.

È approvata.

FABBRI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.4, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

È approvato.

(Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

Tutti gli altri emendamenti aggiuntivi sono conseguentemente preclusi o assorbiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*quater*. - (*Atti sessuali con persona arrestata o detenuta*). – Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*quater*. - (*Atti sessuali con persona arrestata o detenuta o affidata in esecuzione di provvedimento dell'autorità*). – Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone"».

4.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, l'abrogazione dell'articolo 4 è una richiesta che abbiamo già avanzato e che in linea di massima ho già illustrato nella discussione generale. Vorrei velocemente ricordarne i contenuti.

L'introduzione dell'articolo concernente la sessualità in carcere deriva da un emendamento voluto dal Gruppo della Democrazia cristiana e poi votato dai rappresentanti del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Noi siamo contrari per alcuni motivi molto semplici.

La sessualità in carcere è un problema che va affrontato in una sede diversa da quella di una legge contro la violenza sessuale. È indubbio che la persona detenuta, spogliata da ogni diritto all'affettività e alla sessualità, in carcere non potrà mai scegliere liberamente la persona con cui avere un rapporto sessuale, ma se la preoccupazione dei presentatori dell'articolo (soprattuto dei democristiani) è quella di condannare una particolare trasgressione del dovere funzionale da parte di pubblici ufficiali che possono abusare della loro qualità rispetto ai soggetti affidati – leggo questo dal resoconto sommario dei lavori della Commissione giustizia del Senato – la norma che tutela la persona in custodia da abusi di autorità esiste già. Infatti

l'articolo 2 del disegno di legge recita: «Chiunque con violenza, minaccia o inganno, ovvero con abuso di autorità pubblica o privata, (...) costringe o induce taluno a subire o a compiere atti sessuali, è punito con la reclusione da due otto anni».

A che cosa serve l'articolo 4? A convincerci ancora di più che la sessualità per una detenuta o un detenuto è comunque negata?

Nel lavoro di preparazione del disegno di legge tutti i progressisti si sono battuti contro il concetto di violenza presunta sia per i minori che per i malati. Dice a questo proposito il relatore Casoli quando presenta il provvedimento che, dopo prolungata discussione, viene soppressa la presunzione di violenza per gli atti sessuali compiuti su persone psichicamente o fisicamente menomate (come per i minori), gravemente limitativa del diritto alla sessualità di tali soggetti che, pur psichicamente o fisicamente *minus habentes*, non possono essere costretti a reprimere pulsioni naturali di cui percepiscono il significato e le sollecitazioni, forse con minore consapevolezza ma certo non con minore intensità.

E la persona detenuta non può, non essendo obbligata o ricattata, essere consapevole dell'atto sessuale? Certo, non può scegliere il suo *partner*, ma di questo non possiamo occuparci – come dicevo prima – in questa sede e, per giunta, con una norma restrittiva.

Dobbiamo lavorare per costruire i presupposti perchè al più presto con la stessa popolazione detenuta, come in alcune sedi si sta cercando di fare, si discuta e si elabori una normativa che consenta il diritto all'affettività e alla sessualità anche in carcere.

È per tale motivo che chiedo la soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame, per discuterne in un'altra occasione e con un'altra ottica.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Prima di illustrare l'emendamento presentato dal Governo, vorrei esprimere il parere sull'emendamento 4.1.

Capisco molte delle argomentazioni del senatore Pollice, ma qui ci troviamo fuori del campo dei rapporti tra detenuti o con detenuti e della sessualità degli stessi, che certamente meriterebbe di essere oggetto di maggiore attenzione anche da parte del legislatore. Qui ci troviamo in casi specifici di grave abuso al di fuori della violenza effettiva.

L'unica argomentazione del senatore Pollice, che fa pensare, è relativa al fatto che nella violenza sessuale sia stata introdotta in Assemblea un po' inopinatamente l'induzione all'atto con l'abuso di autorità. Ciò, tra l'altro, porta alla parificazione con la violenza effettiva e cioè ad una pena alta, da due a otto anni, ed anzi più alta se ci sono circostanze aggravanti.

Questa è una norma specifica. Rilevo come vi sia anche una differenza di pena da uno a cinque anni che è giustificata, in questo suo *minus*, dal fatto che si tratta di rapporti apparentemente consensuali, di rapporti abusivi, non di violenza effettiva o di minaccia.

Nonostante che alcune delle affermazioni rese dal senatore Pollice rivestano un certo fondamento (ripeto, soprattutto quelle rapportate al voto che c'è stato in Assemblea circa l'abuso di autorità), ritengo sia meglio mantenere questa norma. Una volta mantenuta tale norma specifica, secondo il Governo, subentra il problema del nostro emendamento, il cui significato è chiarissimo. È un emendamento che estende le situazioni previste fino a

questo momento dalla Commissione, che si era fermata all'ipotesi della persona arrestata o detenuta. Vi sono situazioni identiche sotto questo profilo che non sarebbero contemplate nella norma, ove questa fosse limitata alla previsione della persona arrestata o detenuta. Infatti, basta pensare agli abusi che si possono commettere nei confronti di una persona sottoposta ad una misura di prevenzione, per esempio nell'atto della traduzione di questa persona sottoposta a misura di prevenzione. Mi pare che sia giustificata l'estensione (mi riferisco per ora alla nostra proposta concernente quello che diventa il primo comma e che corrisponde all'articolo della Commissione) proposta: «ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente», poichè si assimilano situazioni del tutto analoghe che altrimenti resterebbero fuori della norma.

Come gli onorevoli senatori possono vedere, abbiamo anche voluto contemplare la previsione del secondo comma in cui si tratti, cioè, di un altro pubblico ufficiale che sia rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle predette persone, non solo della persona a cui materialmente e custodialmente il soggetto passivo venga affidato. Mi pare che questo completamento della norma proposta dalla Commissione sia razionale; il suo fondamento si inserisce nella considerazione del principio di stretta tipicità delle norme incriminatrici, proprio del nostro diritto, amma stregua del quale cadrebbero fuori dell'applicazione di questa norma alcune situazioni assolutamente analoghe, ma a cui la norma non potrebbe appunto essere applicata.

In conformità di queste due proposte è modificato il titolo dell'articolo 609-*quater*, che diventerebbe: «Atti sessuali con persona arrestata o detenuta o affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità».

Il Governo si permette pertanto di insistere vivamente perchè l'Assemblea accolga l'emendamento 4.2.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei annunciare il mio voto favorevole all'emendamento 4.2, presentato dal Governo, e condividendo tutte le osservazioni rese poc'anzi dal ministro Vassalli.

Vorrei sottolineare un'osservazione, in relazione a quanto il mio amico e collega Pollice ha affermato poco fa. Nell'ipotesi in cui questo articolo venisse abrogato, rimarrebbe la possibilità di incriminazione e di eventuale condanna, nei casi previsti da questo articolo, sotto il profilo dell'abuso dell'autorità, con una pena molto alta (da due a otto anni), mentre in questo emendamento è prevista la pena da uno a cinque anni.

Non credo che la tutela sacrosanta dei diritti sessuali dei detenuti possa manifestarsi nel rendere leciti i rapporti – perchè di questo dobbiamo parlare – fra agenti di custodia e detenuti, in genere di tipo rapporti omosessuale, con tutte le situazioni che ci possiamo immaginare in una simile vicenda. Anche io, come il collega Pollice, rivendico la necessità di affrettare in positivo la soluzione del problema dei rapporti sessuali ed affettivi delle persone detenute, ma l'escludere, con tale articolo, la possibilità di questo tipo di rapporti – che, cosa più delicata, può riguardare gli agenti di custodia o vigilanti e le detenute, perchè lo stesso problema si pone anche su quel

versante – non sembra sia una misura saggia, tanto più di fronte all'esistenza dell'articolo 2, che prevede l'abuso delle autorità, che quindi potrebbe essere applicato in misura molto più vessatoria rispetto a quanto è previsto nell'emendamento proposto dal Governo.

Personalmente esprimerò voto favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimerò il parere con estrema concisione, in modo da evitare rischi – che certamente sono imputabili a me – di scarsa penetrazione del pensiero: sono contrario all'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollice; sono favorevole all'emendamento 4.2 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto per dire che voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Pollice e contro l'emendamento presentato dal Governo, in coerenza con la posizione da noi sostenuta in sede di Comitato ristretto prima e di Commissione poi, laddove abbiamo ritenuto sanzionabile il comportamento del pubblico ufficiale in carcere soltanto nella misura in cui ci sia abuso da parte sua. Invece il testo della Commissione prevede un divieto assoluto di atti sessuali: tale divieto che, nel testo della Commissione, è limitato al pubblico ufficiale che ha la custodia, per ragione del suo ufficio, di persona arrestata, viene allargato dall'emendamento governativo in misura molto notevole. Siccome l'emendamento del Governo si muove in una logica che alla sua origine noi contestiamo, anche per le ragioni che abbiamo sottolineato in sede di discussione generale, ribadiamo che voteremo a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo, presentato dal senatore Pollice, e contro l'emendamento estensivo presentato dal Governo.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, annuncio che voteremo a favore dell'emendamento 4.2 presentato dal Governo, e contro l'emendamento soppressivo 4.1, presentato dal senatore Pollice.

La elaborazione dell'articolo 609-*quater* del Governo non mi pare che sia stravolgente rispetto alla previsione che si era fatta in Commissione, anzi viene a colmare una lacuna, perchè estende la responsabilità non soltanto al pubblico ufficiale che abbia diretto rapporto di custodia con la persona con la quale compie atti sessuali ma anche al fatto commesso da altro pubblico

ufficiale «rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone».

L'emendamento del Governo mi sembra che renda più comprensibile il testo dell'articolo 609-*quater*, e che ricopra tutte le possibili fattispecie e previsioni.

Preannuncio perciò il voto favorevole del Movimento sociale italiano all'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente dichiaro il voto contrario del Gruppo socialista all'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollice, e il voto favorevole all'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

CONSOLI. I senatori segretari avrebbero potuto dirlo subito che non era approvato. Avremmo chiesto la controprova.

PRESIDENTE. Possiamo comunque procedere alla controprova. Il giudizio dei senatori segretari non può essere infallibile quando il confine è così sottile.

CONSOLI. E allora si dimettano da segretari!

PRESIDENTE. Non riesco a capire questa sua intolleranza nei confronti di persone che assolvono il proprio compito.

CONSOLI. Ma quale intolleranza! Aspettano che entrino i colleghi.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla controprova, così non ci saranno ombre.

CANNATA. Adesso è inutile.

PRESIDENTE. Il segretario si era mosso un momento per andare a bere un bicchiere d'acqua. Ad ogni modo, ora procederemo alla controprova, così ci sarà trasparenza, o come la chiamano in Russia, *glasnost*.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(*Proteste dall'estrema sinistra*).

L'emendamento 4.1 non è dunque approvato, e con notevole distacco. Quindi era esatto il giudizio del senatore segretario.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*quinquies*. - (*Violenza sessuale di gruppo*). – Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Ricorre violenza sessuale di gruppo quando i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi da due o più persone riunite, anche se gli atti sessuali sono compiuti da una soltanto di esse.

Si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-*ter*».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-*bis*».

5.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Si tratta, onorevole Presidente, di un emendamento per così dire modesto, in quanto tende solo a modificare un capoverso dell'articolo 5 ed ha un carattere meramente tecnico. È, infatti, una formulazione che ho ripreso da una proposta avanzata dalle senatrici Salvato e Bochicchio Schelotto in Commissione, che mi sembra più corretta del testo trasmesso al nostro esame. Tra l'altro, devo osservare che di solito nel codice penale quando si fa riferimento a più persone si intendono anche le due persone. Pertanto, anzichè dire: «due o più persone» è preferibile seguire il linguaggio usuale del codice.

A prescindere da queste considerazioni, la formulazione proposta dal Governo mi sembra più chiara e corretta. Raccomando pertanto l'emendamento 5.1 all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole, condividendo la tesi che la formulazione dell'emendamento 5.1 è tecnicamente più corretta e più chiara.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Dichiaro che voterò a favore.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Voterò anch'io a favore dell'emendamento 5.1.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 5.1, pur facendo rilevare la necessità di una norma di raccordo con l'emendamento 3.0.4 del senatore Covi. Infatti, l'emendamento 3.0.4 (e con ciò riprendo una questione già posta e circa la quale avevo chiesto chiarimenti al senatore Covi) così recita testualmente: «Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ...». È necessario inserire nella formulazione dell'articolo 5, che riguarda la violenza sessuale di gruppo, un raccordo per porlo in qualche modo in relazione con la formulazione dell'emendamento 3.0.4 del senatore Covi, già approvato dal Senato. Faccio rilevare questo problema, che è di tecnica e di sistematica legislativa, rispondendo così al senatore Covi che mi aveva rimproverato una disattenta lettura dell'articolo. Basta leggere l'emendamento approvato per rendersi immediatamente conto che, senza una norma e una previsione di raccordo, sarebbe esclusa la violenza di gruppo commessa da persone che siano nell'età ormai prevista tra i tredici e i diciassette anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). – Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*quinquies* è punito con la reclusione da due a otto anni.

La pena è aumentata:

1) se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minore.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà».

È approvato.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - (*Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici*). – Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Si applica la pena da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza o minaccia».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies*. - (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). – La condanna per alcuno dei delitti previsti in questa sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del delitto;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, al numero 3) sopprimere le parole: «La perdita del diritto agli alimenti e»; *e sopprimere* il n. 4).

8.1 FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MOLTISANTI. Desidero illustrare brevemente l'emendamento presentato dal Gruppo del Movimento sociale italiano per quanto riguarda l'articolo 8:

«Al comma 1, nel capoverso, al numero 3) sopprimere le parole: "La perdita del diritto agli alimenti e"; e sopprimere il numero 4)».

La mia parte politica condivide nella quasi totalità la previsione e la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali, così come indicati nell'articolo 8 del testo approvato dalla Commissione giustizia. Tuttavia non sembra conferente sancire la perdita del diritto agli alimenti in danno di chi sia stato condannato per alcuno dei delitti contro la libertà sessuale. Non possono essere sottratti i mezzi di vita e di sopravvivenza. Operare legislativamente in contrario contrasta fortemente con i più elementari princìpi dell'umanità e contro un diritto, quello agli alimenti, che tutte le legislazioni, senza eccezione alcuna, prevedono e che, credo, tutti i partiti a parole sostengono.

Parimenti non ci sembra che sia necessaria la pubblicazione della sentenza di condanna, tanto meno su due quotidiani, anche se si stabilisce che nella pubblicazione non sia fatta menzione del nome della parte offesa: ciò non esclude che bene possa essere individuata tale persona con ulteriore eventuale danno alla reputazione e alla riservatezza per la medesima.

Per tali considerazioni, noi confidiamo nell'accoglimento dell'emendamento presentato sull'articolo 8.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto far rilevare che questo intervento avrebbe potuto essere svolto in sede di discussione generale sull'articolo 8. Mi corre però l'obbligo di chiarire ai colleghi del Senato la ragione per cui siamo contrari alla pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani prevista dall'articolo 8. Evidentemente, anche se in proposito la legge non reca espressa disposizione, la pubblicazione della sentenza potrà avvenire soltanto dopo il passaggio in giudicato della stessa. Conoscendo i tempi biblici della nostra giustizia penale potrebbe verificarsi, anzi si verificherà sicuramente, il caso di una persona condannata per un reato commesso in gioventù, magari per un fatto di scarsa rilevanza come nel caso degli atti di libidine ricompresi nell'ipotesi di reato prevista dall'articolo 609-*bis*, che vedrebbe la sentenza relativa a tale reato pubblicata a distanza di molti anni. Si assisterebbe così al caso veramente penoso di una persona che, oltre ad aver subito una condanna, dovrebbe scontare il suo peccato di gioventù con una pubblicità incresciosa

fatta su due giornali quando la vicenda è ormai lontana nel tempo, le condizioni obiettive sono cambiate, così come le condizioni personali e di vita.

Credo che uno degli elementi di equità che devono contraddistinguere la giustizia sia costituito dal fatto che la pena abbia in qualche modo un effetto immediato, che la pena non sia come una bomba ad effetto ritardato che giunga soltanto quando l'imputato è profondamente mutato e le sue condizioni di vita sono completamente diverse cioè quando, in una parola, onorevoli colleghi, questa pubblicazione sui giornali non ottiene alcun effetto se non quello di danneggiare il condannato stesso.

Desidero in proposito sottolineare una considerazione, che credo possa essere condivisa dalla grande maggioranza dei colleghi senatori, attinente soprattutto all'elemento pubblicitario che in questi casi si riflette sulla persona dell'imputato. Ne parleremo a proposito del giudizio direttissimo, ne parleremo a proposito della possibilità di costituzione di parte civile nel giudizio stesso delle associazioni, dei movimenti e delle corporazioni, se così vogliamo chiamarle, ma mi sembra di poter dire fin d'ora che questa norma suona indubbiamente a sfavore del reo in una maniera così determinante, pesante, iniqua ed ingiusta da poter essere tranquillamente eliminata. Credo che ciò servirebbe oltretutto anche a riequilibrare certi propositi che il provvedimento si pone. Desidero inoltre far osservare che la pubblicazione della sentenza sui giornali avviene di solito quando il reato è tale da destare allarme nella coscienza sociale, per cui la pubblicazione stessa serve a mettere in guardia la collettività dalle capacità delinquenziali dei soggetti colpiti dalla condanna. Nel caso in specie ci troviamo invece di fronte ad un episodio che può essere unico ed isolato nella vita di un uomo, per cui mi sembra ingiusto pesare sulle sue spalle con la pubblicazione della sentenza dopo il passaggio in giudicato, pubblicazione che può avvenire a distanza di anni e che si risolve in una ingiusta persecuzione di questo imputato.

Chiedo quindi ai colleghi di accogliere questo emendamento che è, anche dal punto di vista logico, perfettamente in armonia con lo spirito del provvedimento e con gli scopi dell'istituto della pubblicazione della sentenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, dirò brevissimamente, con mio sommo rammarico perchè gli argomenti illustrati dai proponenti dello emendamento sono molto interessanti, che il parere del relatore è contrario sul punto relativo alla perdita del diritto agli alimenti, in quanto il testo approvato in Commissione si pone armonicamente nello spirito dell'articolo 34 del codice penale che, proprio in ordine alla decadenza della potestà dai genitori, prevede anche la perdita di tutti i diritti di natura patrimoniale che possono esservi sui beni del figlio.

Per quanto riguarda la soppressione del n. 4), la pubblicazione della sentenza come pena accessoria è molto significativa ed importante, perchè è doveroso rendere pubblico un atto di così grande rilevanza sociale. Pertanto esprimo parere contrario all'emendamento 8.1.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Pur rispettando le ragioni esposte dal relatore soprattutto in relazione alla perdita del diritto agli

alimenti per allinearsi all'articolo 34 del codice penale, preferisco rimettermi all'Assemblea. Soprattutto per quanto riguarda il n. 4), di cui si chiede la soppressione, faccio notare che siamo effettivamente in materia di pene accessorie le quali, per la loro natura specifica, possono essere applicate soltanto a distanza di tempo dal fatto. L'applicazione provvisoria delle pene accessorie di cui all'articolo 140 del codice penale, infatti, è data solo al giudice istruttore nei casi in cui può nascere grave pregiudizio dal permanere di una determinata situazione. Non ricadiamo quindi nell'ambito dell'articolo 140 del codice penale, per lo meno non nel caso del n. 4).

Preferisco, pertanto, rimettermi all'Assemblea, in particolare per quanto riguarda la soppressione del n. 4), ed invece con qualche perplessità in ordine alla soppressione dell'ipotesi di perdita del diritto agli alimenti.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Innanzitutto vorrei chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento 8.1. Le osservazioni fatte in ordine alla soppressione del n. 4) mi paiono degne della massima attenzione, perchè ritengo che sul reato di violenza sessuale vi sia la tentazione – uso questo termine nel senso migliore – di immaginare delle pene alternative, qualcosa che vada al di là della pena carceraria per cambiare il soggetto che ha commesso il reato. Tutti noi in questa Aula abbiamo profondamente il senso del fatto che il sistema delle pene, così come è oggi congegnato, non serve per cambiare le persone. Possiamo quindi avere la tentazione di immaginare pene alternative, ma non riusciamo a crearle.

Quello che si vuole introdurre è veramente un surrogato di pena alternativa. Pensare che la pubblicazione, a distanza di quattro o di cinque anni – non dico di dieci anni perchè è previsto il rito direttissimo – della sentenza non solo per il reato di stupro, ma anche per quello di atti di libidine violenta possa essere un deterrente, significa pensare ad un qualcosa di superfluo. Se un soggetto ha compiuto un atto tanto grave sotto un impulso così preponderante, non credo che possa costituire un deterrente la minaccia della pubblicazione per estratto di una sentenza su alcuni quotidiani, anche in considerazione del fatto che la pubblicazione degli atti giudiziari è un fatto assolutamente burocratico che avviene su piccolissime colonnine.

Quello che serve è un'attenzione sociale nei riguardi di questi fatti; serve che sui giornali si parli di certi avvenimenti prima, durante e dopo il processo, dando cioè il massimo dell'informazione. Ma io credo che prevedere la pubblicazione della sentenza – che, come sappiamo, viene fatta in colonnine senza senso – voglia dire veramente mettersi la coscienza in pace pensando che si è introdotta una pena alternativa, mentre in realtà si tratta di una pena accessoria che non è come le altre che vanno a toccare la sostanza stessa del problema.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento che propone la soppressione della pena accessoria della perdita del diritto agli alimenti e della pubblicazione della sentenza di condanna, vorrei scindere brevissimamente le due questioni.

Sono pienamente d'accordo sulla eliminazione della pena accessoria consistente nella perdita del diritto agli alimenti. Vero è che la puntuale citazione del relatore ci ha richiamato all'articolo 34 del codice penale, dove si dice che certi reati importano anche ogni perdita del diritto sui beni del figlio. Siamo perfettamente d'accordo; però il diritto agli alimenti non può tecnicamente profilarsi e considerarsi come diritto sui beni del figlio: il diritto agli alimenti è un diritto di natura strettamente personale – come tutta la giurisprudenza e la dottrina riconoscono – che appartiene a quel nucleo di personalità che esige l'assicurazione di un minimo di sussistenza.

Altro e diverso discorso mi parrebbe quello della pubblicazione della sentenza penale di condanna, che a distanza di tempo può rappresentare una forma non più accettabile di punizione di un soggetto che ormai è diverso da quello che era quando ha compiuto il fatto. Giustamente si è fatto riferimento a comportamenti anche di scarsa entità, a distanza di tempo dai quali, dopo il passaggio in giudicato, si avrebbe la pubblicazione della sentenza stessa. Mi pare però, signor Presidente, signori Ministri (mi rivolgo soprattutto al signor Ministro della giustizia), che il discorso sulla pubblicazione della sentenza di condanna esigerebbe un'ottica più allargata, perchè ci ripropone tutta una serie di questioni che fanno capo all'istituto di cui all'articolo 36 del codice penale, questa forma di gogna che è rappresentata dalla pubblicazione della sentenza penale. Dal più al meno, le obiezioni, i rilievi, le critiche, le motivazioni contrastanti che sono state elevate nei confronti di questa applicazione in una particolare materia dell'istituto in questione si possono formulare con carattere generale.

Personalmente sono favorevole alla soppressione della menzione della perdita del diritto agli alimenti come pena accessoria, e pregherei i colleghi che hanno proposto la soppressione anche del numero 4 dell'articolo di cui stiamo parlando di tradurre la loro proposta in un ordine del giorno che sottoponga al Governo la convenienza di affrontare su un piano più generale tutta la tematica della pubblicazione della sentenza penale di condanna.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, ha udito la proposta del senatore Gallo di trasformare l'emendamento tendente a sopprimere il numero 4) dell'articolo 8 in ordine del giorno?

MISSERVILLE. Signor Presidente, noi non abbiamo nulla in contrario a trasformare questo nostro emendamento in ordine del giorno da presentare all'attenzione del Governo.

Facciamo però rilevare che dal punto di vista della tecnica legislativa l'unico modo che abbiamo di evitare tutti quegli inconvenienti che sono stati denunciati ed evidenziati è proprio quello di proporre un emendamento soppressivo del numero 4) dell'articolo 8.

Aggiungerò ai rilievi come sempre sapienti del senatore Gallo che la pubblicazione può non essere una gogna quando abbia un effetto pubblicitario di carattere obiettivamente utile (nel caso della frode in commercio o nel caso di reati conseguenti all'inquinamento), quando cioè

abbia l'effetto di segnalare all'attenzione della pubblica opinione un tipo di comportamento che potrebbe essere ripetuto e che è obiettivamente utile che venga conosciuto dalla collettività. Nel caso di specie, trattandosi di un fatto che può essere anche isolatamente sporadico nella vita di un uomo e trattandosi di un fatto (soprattutto dopo l'unificazione dei due reati) che può rivestire una scarsa consistenza dal punto di vista dell'allarme sociale, mi sembra perfettamente inutile la pubblicazione della sentenza a distanza di alcuni anni, spesso di decenni.

In una parola, la certezza del diritto esige anche che l'imputato di questo tipo di reati abbia un trattamento umano dal punto di vista generale, e che non si infierisca nei suoi confronti con una pubblicazione di sentenza che giunge spesso quando egli è completamente cambiato: sarà stato un ragazzo vivace, è diventato un padre di famiglia con una sua vita duramente costruita, e vede pubblicato su giornali che nel lontano passato è stato condannato per un reato di violenza sessuale.

Mi pare che ciò sia talmente pacifico, giusto, equo, umano da meritare l'approvazione del nostro emendamento così come è stato chiarito, con l'impegno da parte del Gruppo del Movimento sociale italiano di presentare un ordine del giorno sull'argomento da sottoporre all'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Qual è quindi la sua risposta alla richiesta del senatore Gallo?

MISSERVILLE. Ho già detto che ci impegnamo a presentare un ordine del giorno, ma manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà, come richiesto dal senatore Corleone, alla votazione per parti separate. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, nella sua prima parte che recita: «*Al comma 1, nel capoverso, al numero 3) sopprimere le parole:* "la perdita del diritto agli alimenti e"».

È approvata.

BATTELLO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 8.1.

Non è approvata.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*novies*. - (*Partecipazione al processo di associazioni e movimenti*). – Le associazioni e i movimenti costituiti con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti previsti in questa sezione, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità.

L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione o movimento e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma prevista dal codice di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.2 CANDIOTO

Sopprimere l'articolo.

9.3 LEONE

Sopprimere l'articolo.

9.5 FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

Al comma 1, nel primo capoverso, sostituire le parole: «Le associazioni e i movimenti costituiti» *con le altre:* «Le associazioni costituite».

9.6 COVI, GUALTIERI

Al comma 1, nel primo capoverso, sostituire le parole: «delitti previsti in questa sezione» *con le altre*: «delitti contro la libertà sessuale»

9.1 IL GOVERNO

Al comma 1, nel primo capoverso, sopprimere le parole da: «per presentare memorie» *sino alla fine del capoverso.*

9.4 LEONE

Al comma 1, nel primo capoverso, sopprimere le parole: «chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento».

9.7 COVI, GUALTIERI

Al comma 1, nel primo capoverso, sopprimere le parole: «e di concludere in ordine alla responsabilità».

9.8 COVI, GUALTIERI

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi sono stati illustrati gli emendamenti 9.3 e 9.4, presentati dal senatore Leone.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

CANDIOTO. Ritiro il mio emendamento 9.2.

PRESIDENTE. È una decisione saggia!

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi del Senato, dopo l'esito della votazione precedente, relativa ad un emendamento la cui umanità e il cui fondamento giuridico mi sembravano di tutta evidenza, sarei tentato di rinunciare alla illustrazione di questo emendamento 9.5 soppressivo dell'intero articolo. Ma debbo farlo, sia per amore di ruolo che per la forma di necessità obiettiva che mi impone di adempiere al mio dovere fino in fondo. Debbo farlo, soprattutto, perchè mi pare che nell'ottica di questa legge si sia troppo facilmente obliterara la posizione dell'imputato.

Abbiamo una logica legislativa in questo provvedimento in cui sembra che l'imputato equivalga al condannato, e sembra che ci si dimentichi delle statistiche che emergono con tutta chiarezza e che dimostrano come un gran numero di imputati nei processi di violenza carnale risultino poi assolti dai nostri tribunali.

Aggiungerò un'altra considerazione, che non mi sembra secondaria, e che dovrebbe preoccupare soprattutto coloro che si fanno carico del rispetto della legalità e fanno professione di garantismo ad oltranza. In questo caso, ci troviamo di fronte ad una previsione legislativa che consente la presenza nel giudizio con ampi poteri delle associazioni che sono state specificate in sede di relazione della Commissione. Ma ci troviamo di fronte ad una situazione che, se è in armonia con l'orientamento generale (volto ad ottenere, dal punto di vista obiettivo, una uniformità con la direttiva n. 39 della legge delega per la riforma del codice di procedura penale) è invece una direttiva obiettivamente non condivisibile sul piano del diritto. Faccio osservare ai colleghi senatori che in questo processo, mentre ci si preoccupa della posizione delle parti lese, giungendo a prevedere la possibilità che vi sia un intervento collaterale, non ci si preoccupa della posizione dell'imputato, che pure ha dei diritti costituzionalmente garantiti; e tra i diritti garantiti dalla Costituzione vi è quello di non trovarsi davanti una pluralità di parti accusatorie.

La posizione dell'imputato in un simile processo è tale per cui egli, oltre ad avere come avversario naturale il rappresentante del pubblico ministero e

ad avere come avversario aggiunto il rappresentante della parte civile, si vedrà gratificato di un'ulteriore parte avversa con poteri ampi dal punto di vista istruttorio, che naturalmente infierirà nei suoi confronti mettendolo in una condizione di disparità processuale che ogni paese, amante del buon diritto, dovrebbe evitare.

Vi faccio osservare, colleghi senatori, che su questo tema e su questo argomento non sono riuscito a capire quali siano le ragioni di fondo che legittimerebbero l'intervento dei movimenti e delle associazioni che proteggono diritti diffusi. Si dice che i reati sessuali offendono la collettività in maniera assai pesante, che i reati sessuali comportano obiettivamente un allarme sociale che desta preoccupazione, che queste associazioni sarebbero poste nel processo a tutela di interessi diffusi e a tutela di una collettività che è già ampiamente e sufficientemente rappresentata dal pubblico ministero, che rappresenta la pretesa punitiva dello Stato. Una volta tanto però in questa materia, in questa discussione, ci si potrebbe anche preoccupare dei diritti dell'imputato, il quale non può trovarsi in un processo avversari costituiti dalla pretesa punitiva dello Stato (il pubblico ministero), dalla parte civile (che rappresenta l'accusa privata) e da un adiutore della parte civile (il rappresentante di un interesse diffuso di carattere sociale, che dovrebbe essere rappresentato – come già è – dall'ufficio del pubblico ministero).

Mi sembra che il carattere persecutorio di questa legge (che è stato ribadito – e ciò è gravissimo – dalla reiezione, del tutto immotivata, dell'emendamento 8.1, volto a sopprimere la previsione della perdita del diritto agli alimenti e la pubblicazione tardiva della sentenza), con cui si confonde la figura dell'imputato con quella del condannato, sia tale da introdurre nell'ordinamento un soffio di persecuzione di carattere tipicamente medioevale.

Ricorrerò ad un ricordo di cronaca giudiziaria, che è lontano ma esemplare, per sottolineare la gravità di quanto sto dicendo. Alcune decine di anni fa venne processato a Roma un imputato che rispondeva al nome di Girolimoni: fu un processo clamoroso, portato avanti sull'onda dell'emotività, nel quale la stampa si accanì contro questo povero disgraziato che veniva suggestivamente descritto come persona prodiga e taciturna. Questi due aggettivi qualificativi di per sè non significano niente, ma accostati alla figura di Girolimoni e ad una vicenda che suscitava repulsione, ribrezzo e pretesa punitiva generalizzata, fecero sì che costui venisse prima condannato, salvo poi essere assolto, e che la sua vita venisse completamente rovinata.

Vi invito a riflettere su questo esempio – che i più anziani di noi conoscono perfettamente – perchè mi pare che lo spirito di Girolimoni informi un po' tutto questo processo: avete respinto un emendamento che era umanamente accettabile, che era giuridicamente fondato, che era diretto verso un imputato che non può essere considerato come mostro; avete fatto aleggiare in quest'Aula uno spirito di caccia alle streghe, che ha veramente un sapore ed un carattere medioevali. La presenza di queste associazioni nel processo penale rappresenta un ulteriore passo verso questa forma persecutoria, che è contraria ad ogni principio di civiltà giuridica.

Mi chiedo come potrà salvarsi questo imputato, che viene processato per direttissima, che viene accusato da persona alla quale non si possono rivolgere domande indiscrete, che viene condannato per direttissima, che si vede contro il pubblico ministero, la parte civile, le associazioni riconosciute come tutelatrici degli interessi diffusi, che si vede publicata la sentenza di

condanna, che perde il diritto agli alimenti. Ma vogliamo arrivare veramente ad un processo di tipo medioevale?

Credo che a questo punto serva un richiamo storico. Certi imputati nei processi di stregoneria venivano sottoposti alla cosiddetta prova dell'acqua, consistente nell'immersione in uno stagno: se l'imputato non sapeva nuotare ed affondava era considerato innocente, ma naturalmente moriva - poveretto! -, mentre se riusciva a tenersi a galla i giudici stabilivano che era stato Satana con la sua mano maligna a tenerlo alla sommità delle acque, per cui conseguentemente lo condannavano al rogo.

Mi preoccupa questa vicenda giudiziaria che si sta profilando; mi preoccupa questo processo che diventa un processo inquisitorio di tipo medioevale, questo processo che ormai va assumendo la caratteristica di una autentica caccia all'imputato; mi preoccupa la tutela dei diritti di un cittadino qualsiasi che non può essere messo in una condizione processuale di inferiorità come quella che si va delineando con questa legge. Vi chiedo, quindi, di sopprimere l'articolo 9, che forse ha l'alibi della riforma del codice di procedura penale, ma che può anche essere inserito all'interno dello stesso codice ove sia approvata quella norma che dà la possibilità, alle associazioni che abbiano speciali caratteristiche, di intervenire nel processo *ad adiuvandum* della parte lesa, senza eccezioni preventive.

Vi invito, dunque, a riflettere seriamente su questa vicenda, su questo particolare e su questi elementi, poichè credo che al fondo di tutta questa storia vi sia un problema di buon diritto che deve essere evidenziato e che evidenzieremo nelle sedi e nei momenti opportuni.

Credo, signor Presidente, che siano poche le speranze di vedere accolto il nostro emendamento soppressivo, anche perchè ci troviamo in un'Aula pervasa da uno spirito trionfalista. Alcune parti politiche hanno vinto una battaglia «ai voti» e di strettissima misura; in gergo ippico si direbbe «per una incollatura ed in fotografia». Sull'altro versante, vi è invece una parte che sembra ormai rassegnata a certe situazioni. Ebbene, noi non apparteniamo nè ai trionfanti, nè ai rassegnati, e continueremo a portare avanti i nostri emendamenti, suggeriti dalla coscienza, dallo spirito critico e dalla intelligenza. Chiediamo pertanto all'Assemblea di seguirci in questa strada, dimenticando che vi sono state spaccature sofferte e cercando di approvare una buona legge, invece di trasformare questa normativa in una autentica persecuzione per dei cittadini che, ricordatelo, potrebbero essere innocenti, e che già subiranno un danno dall'impostazione particolarmente severa data da questo testo al processo. (*Applausi dalla destra*).

GUALTIERI. Gli emendamenti 9.6, 9.7 e 9.8 si illustrano da sè.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento 9.1 è un emendamento puramente tecnico, onorevole Presidente. È meglio chiamare le cose con il loro *nomen iuris* anzichè parlare di sezione. Mi rimetto comunque all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.3, del senatore Leone, e 9.5, del senatore Filetti e di altri senatori, soppressivi

dell'articolo 9. Infatti, come è già stato osservato, il testo approvato dalla Commissione si pone in coerenza con i princìpi recepiti dal progetto del nuovo codice di procedura penale e rappresenta una conquista, un aspetto significativo del disegno di legge e quindi un'innovazione politicamente e socialmente importante. L'articolo 9 è altresì coerente con istituti analoghi già recepiti dal vigente ordinamento.

Sono del pari contrario all'emendamento 9.6, dei senatori Covi e Gualtieri. Il problema affrontato con questa proposta di modifica era già stato posto in Commissione; la determinazione di mantenere le associazioni e i movimenti costituiti veniva dalla constatazione che altrimenti sarebbero stati privati del diritto di intervenire proprio quei movimenti femministi che avevano dato origine alla campagna per l'emancipazione femminile.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.1, presentato dal Governo, devo riconoscere che in effetti il testo proposto dal Governo stesso è tecnicamente più preciso. Sono quindi favorevole a sostituire, al primo comma, nel primo capoverso, le parole: «delitti previsti in questa sezione» con le altre: «delitti contro la libertà sessuale».

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.4, presentato dal senatore Leone, essendo favorevole al mantenimento immutato del testo così come approvato in Commissione, con l'unica modifica afferente alle parole: «delitti contro la libertà sessuale», in luogo delle parole: «delitti previsti in questa sezione».

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.5.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.6, che mi ricordo fu illustrato dal senatore Covi.

Vi è poi l'emendamento 9.1 del Governo, e ringrazio il relatore per l'espressione favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.4.

Mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti 9.7 e 9.8, dei quali avrei voluto rendermi meglio conto attraverso l'illustrazione dei presentatori.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.3 è decaduto per assenza del proponente, senatore Leone.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, dichiaro che a titolo personale votero a favore di questo emendamento.

Già nella discussione del disegno di legge di delega del nuovo codice di procedura penale presi posizione contro la teoria dei cosiddetti interessi diffusi e del cosiddetto intervento adesivo da parte di associazioni rappresentative di questi pretesi interessi diffusi.

Atteggiamento analogo, in contrasto con il mio collega ed amico Rodotà, assunsi nella Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati durante la scorsa legislatura, quando venne in discussione lo stesso istituto

nel disegno di legge istitutivo del Ministero dell'ambiente, che attribuiva questo diritto di intervento adesivo alle associazioni ambientalistiche, anch'esse ritenute portatrici di interessi diffusi.

Io sono un uomo all'antica, che crede che nel processo esistano gli interessi generali della collettività, rappresentati dal pubblico ministero, e che esistano gli interessi offesi della parte privata, tutelati dalla istituzione della parte civile e dalla partecipazione della parte civile o della parte offesa al processo. Ritengo che questa innovazione, assolutamente impropria, costituisca una rottura nella dottrina giuridica penale, non soltanto italiana, molto grave. Nel momento in cui si vuol procedere con particolari difese politiche e con una particolare accentuazione politica della propria difesa giuridica, non capisco perchè l'interesse offeso – la parte civile – non debba chiedere di essere assistito dai legali di un movimento politico. Nella mia vita politica mi è capitato, per esempio, di dover ricorrere ad illustri personalità del Partito comunista, e ricordo che per alcuni processi mi sono recato da Umberto Terracini per chiedergli di volermi difendere. In quella circostanza, cioè, ritenevo che degli esponenti comunisti o il Partito comunista dovesse offrirmi i suoi legali. Non ero allora iscritto al Partito comunista, ma anche se lo fossi stato chiedevo solo al Partito comunista o all'esponente comunista di venirmi a difendere per accentuare l'aspetto politico della mia difesa giudiziaria. Non pensavo che il Partito comunista o il mio partito potessero avere una veste autonoma o un interesse autonomo nel processo.

Non sono sospettabile questa volta di antifemminismo, perchè la stessa posizione che ho preso nei confronti delle associazioni femministe, l'ho presa nella discussione sul codice penale; però ci tengo, soprattutto quando si discute di codici o di procedure o di regole di diritto, a rimanere quello che sono sempre stato, un uomo all'antica. Quando studiavo all'Università di Roma, di intervento adesivo e di interesse diffuso non se ne parlava. Rodotà ed io abbiamo avuto gli stessi maestri – erano grandi maestri, ministro Vassalli – e mi dispiace che adesso che è diventato maestro Rodotà si sia dovuti arrivare a questo inserimento processuale che mi sembra davvero – consentitemi di dirlo – preoccupante perchè, comunque, è improprio e costituisce una lacerazione nel tessuto dottrinale e giurisprudenziale della nostra tradizione processuale. (*Applausi dal centro*).

FALCUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI. Intervengo molto brevemente, signor Presidente, anche perchè molte delle considerazioni che avrei voluto svolgere sono state espresse dal senatore Spadaccia, che si è dichiarato un uomo all'antica. Dal punto di vista giuridico io mi considero una persona all'antica, ma come donna mi considero moderna, e quindi rifiuto il concetto di tutela sottinteso nell'articolo al nostro esame, che contrasta con il principio di parità e di piena dignità ed autonomia che le donne hanno conquistato. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

ONGARO BASAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, avevo avuto l'impressione che di questa questione in Commissione non si fosse fatto un problema, ma mi pare di capire che le cose stanno cambiando.

Vorrei quindi sottolineare un aspetto a proposito della partecipazione ai processi dei movimenti e delle associazioni femminili. In particolare, desidero soffermarmi su alcuni elementi di cui mi pare non si tenga sufficientemente conto. Infatti, queste associazioni non agiscono solo durante l'istruttoria e il processo, ma agiscono principalmente *prima* e *dopo* il processo a sostegno della donna stuprata, evitando la solitudine della vittima che, senza l'apporto di questi organismi, resterebbe forse risarcita dalla condanna del reo, ma sola con una esperienza concreta che ha ancora culturalmente una valenza negativa nei confronti della vittima anzichè dell'imputato. Al momento dell'istruttoria e del processo questo supporto dovrebbe dunque venire a mancare e proprio nel luogo in cui si è finora consumato il massimo dell'umiliazione della vittima, lasciando la donna sola nel suo difficile rapporto con una giustizia che finora non l'ha tutelata. Ricordiamo, per esempio, a questo proposito, la famosa trasmissione televisiva intitolata «Processo per stupro».

La presenza delle associazioni anche nel processo, oltre ad avere la funzione di non interrompere il sostegno, l'aiuto alla donna violentata nel momento più difficile, serve in questo rapporto con la giustizia come ulteriore controllo, come apporto di un ulteriore punto di vista capace di valorizzare e stimolare aspetti, quali il rispetto della dignità della persona durante il processo e la comprensione di questa esperienza di mutilazione, elementi questi che servono a far avanzare una nuova cultura contro la violenza. Il processo e l'istruttoria sono di fatto il punto chiave nel mutamento culturale dei valori e nell'esperienza della donna vittima di violenza, così come lo sono stati nella diffusione e nell'affermazione della vecchia cultura di copertura e di complicità maschile. È ancora da ricordare «Processo per stupro», emblematico a questo proposito.

Escludere le associazioni e i movimenti delle donne rischia dunque di far regredire la questione della violenza sessuale da problema sociale, che tocca e coinvolge tutta la nostra cultura (perchè coinvolge tutte le donne, ma anche i comportamenti degli uomini che devono mutare) ad una pura vicenda individuale, oggetto di sole competenze specifiche, buttando a mare qualunque ipotesi di prevenzione, che può attuarsi solo in quanto di questi fatti si parli in modo adeguato. Oltre all'aiuto alla donna violentata, le associazioni di donne possono dunque dare un rilevante contributo per il cambiamento della cultura della violenza stessa, proprio attraverso questo loro modo adeguato di parlare di un problema conosciuto e vissuto nel rapporto con l'amministrazione di una giustizia che finora non le ha tutelate. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Vorrei svolgere qualche breve riflessione sul tema al nostro esame, che mi sembra abbia ricevuto un'attenzione più emotiva che razionale da parte dell'Assemblea. Voglio dire che l'identica posizione delle associazioni è prevista dal nuovo codice di procedura penale, e la differenza

fra quella previsione e questa contenuta nel testo al nostro esame sta nei poteri che vengono riconosciuti a tali associazioni, poteri che dovrebbero essere calibrati su quelli che competono alla parte offesa dal reato che non può costituirsi parte civile in giudizio.

Non dobbiamo parlare di interessi diffusi o superindividuali, nè di interventi adesivi. Qui vi è un rapporto di delega da parte del soggetto legittimato all'associazione, per cui non si ha la rappresentanza di interessi superindividuali, ma quella dell'interesse del delegante, nè un intervento *ad adiuvandum*, ma un'opera defensionale di attività nel processo a tutela di quella che è ritenuta la parte più debole. Vi è cioè un rafforzamento della difesa della parte più debole; sicchè noi siamo al di fuori degli schemi tradizionali del processo penale o civile, ma siamo a giorno con le attività che costituzionalmente sono garantite per rimuovere gli ostacoli che all'esercizio dei diritti possono essere frapposti da diseguaglianze anche di ordine economico.

Ecco perchè lo strumento di cui stiamo parlando non rappresenta alcuna fuoriuscita dall'ambito della normalità, nè la possibilità di creare nel processo diversivi o manipolazioni; esso rappresenta soltanto la possibilità di ripristinare quella parità delle posizioni che deve essere riconosciuta in ogni processo civile. (*Applausi dalla sinistra*).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sinceramente mi sarei augurata che non ci fosse bisogno di parlare sulla questione al nostro esame. Era legittimo attendersi che questo tema, lungamente ed anche in modo travagliato dibattuto nella scorsa legislatura, ma oggetto, nell'attuale, di un articolo non soltanto del testo unitario, di cui sono tra le firmatarie, ma di quello presentato dai colleghi democristiani, non dico dovesse andare *de plano*, ma almeno partisse da una condizione di maggior forza. Non vorrei ora scoprire che anche i Gruppi che hanno presentato questa proposta hanno cambiato parere.

È vero che questa norma ha avuto un cammino travagliato e – dirò poi perchè – ciò non mi stupisce. Voglio tuttavia ricordare che nelle more di una fase difficile della discussione al Senato durante la scorsa legislatura, non voglio dire insperatamente, ma significativamente, sulla rivista dei Gesuiti «Civiltà cattolica», quando ancora non vi era un consenso diffuso su questa norma, si sottolineò come l'introduzione della partecipazione delle associazioni in questo tipo di processo fosse un fatto qualificante, in quanto faceva risaltare uno specifico sostegno alla difesa della dignità della persona.

In passato non ci stupirono certe obiezioni, perchè indiscutibilmente, proponendo quella norma, avremmo introdotto – e mi auguro che introdurremo fra breve – un elemento fortemente innovativo nel nostro sistema processuale penale; ed è superfluo sottolineare in che senso. Voglio però far rilevare che vi è un dato nuovo rispetto alla precedente legislatura e al travaglio che si registrò intorno a quell'articolo, ed è che – come giustamente ricordava il senatore Acone, voglio insistervi per un momento anche io –, attualmente questa norma, modellata in larga parte sull'elaborazione che compimmo proprio qui in Senato in merito alla violenza sessuale

nella scorsa legislatura, è entrata a pieno titolo nella delega per il nuovo codice di procedura penale.

Mi dice il senatore Macis, mi dicono i colleghi del nostro Gruppo che fanno parte della Commissione consultiva per il nuovo codice di procedura penale, che in quella sede non è stata mossa obiezione a questa impostazione, corrispondente all'articolo 39 della delega.

Che senso avrebbe, dopo avere inserito in tale legge questa norma, eliminarla nella fase in cui si avvia a diventare vigente il nuovo codice di procedura penale, se non creare una situazione di oggettivo svantaggio, una lettura negativa relativamente all'applicazione di quella norma a questo tipo di processi? Ecco perchè sarebbe gravissimo tornare indietro.

Mi consenta, signor Presidente, un'ultimissima considerazione. Non mi piace, cari colleghi – lo voglio dire con molta sincerità – che quando si vogliono avversare certi argomenti di questa legge, certi suoi articoli (ovviamente rispetto tutte le posizioni, anche quelle degli oppositori), l'argomento diventi che la legge andrebbe male perchè supertutela le donne, che noi vorremmo considerare come una specie di minorate. Il discorso non è questo: il discorso, al contrario, è che vogliamo non solo sottolineare la gravità del reato (e qui non c'entra niente la minore o la maggiore tutela, argomento che non abbiamo mai posto, nè vedo perchè dovremmo farlo, quanto meno in Parlamento), ma modellare un tipo di processo – come diceva molto bene il collega Acone – che renda concreta ed effettiva la difesa del diritto della persona. Abbiamo tutti votato perchè le nuove norme entrino nella parte del codice che riguarda i reati contro la persona, configurando una nuova sezione (la libertà sessuale), ciò che è molto importante: anche questo articolo si colloca nell'ottica di una visione processuale coerente con tale impostazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55 e 56 del Regolamento, propongo che la seduta pomeridiana prosegua oltre l'orario previsto – e salvo una breve interruzione tecnica – con la discussione del disegno di legge sulla violenza sessuale.

Pertanto la seduta notturna non avrà più luogo, e il provvedimento sui procedimenti di accusa sarà discusso nella giornata di domani, dopo il decreto-legge sulla balneazione.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Ripresa della discussione

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, volevo dire telegraficamente che su questo articolo 9 si registrano posizioni differenziate all'interno del nostro Gruppo. Il collega Strik Lievers condivide integralmente le osservazioni critiche

svolte dal senatore Spadaccia, mentre il collega Corleone ed io siamo favorevoli a questo articolo 9. Credo che il senatore Acone per gli aspetti strettamente giuridici, e sotto diversi profili anche la senatrice Giglia Tedesco adesso, abbiano ricordato quali siano le ragioni di fondo per cui si possa correttamente sostenere la giustezza dell'introduzione di questo articolo 9.

Non mi dilungo oltre e dichiaro in tal senso il voto contrario del collega Corleone e mio all'emendamento soppressivo.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sono contrario anche io all'emendamento soppressivo.

In realtà, se è vero che non è passata la proposta del movimento delle donne, secondo la quale si parlava semplicemente di «parte civile», devo dire che trovavo e trovo soddisfacente la stesura dell'articolo così come ci è stato proposto, soprattutto perchè l'intervento è subordinato al consenso della persona offesa.

Questo taglia la testa al toro, quindi non vedo le grandi preoccupazioni che sconvolgono il collega Spadaccia e lo fanno addirittura evocare un tipo di persona all'antica.

Poichè le questioni sollevate dalla compagna Tedesco Tatò sono più che sufficienti per rendere corposo il contenuto dei nostri interventi, senza forzare la mano, senza voler stravolgere assolutamente nulla, perchè credo che sia necessario approvare l'articolo 9 così come è stato proposto dalla Commissione, vorrei ricordare che la richiesta di costituzione di parte civile fatta da una parte del movimento delle donne rappresenta comunque un fatto importante. È un sintomo di alta civiltà. Guarda caso, si accetta la costituzione di parte civile per altre questioni; per esempio nella legge istitutiva del Ministero dell'ambiente sono previste come parte nei processi le associazioni ambientali. Con una logica assolutamente vecchia e retriva non si vogliono invece accettare le proposte avanzate dal movimento delle donne. Su questo vorrei che non ci fossero equivoci e richiami inutili e vecchi come quelli fatti dalla collega Falcucci. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola molto brevemente per ricordare che nella passata legislatura sollevammo delle perplessità circa l'ammissione nel processo di associazioni e di movimenti costituiti. Il nostro argomento, allora, era direttamente collegato ad un approfondimento ancora in atto in sede di Commissione giustizia; infatti, questo stesso disegno di legge venne discusso in anticipo rispetto all'approvazione delle direttive per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Poichè dobbiamo essere sempre coerenti con i nostri comportamenti, la nostra posizione era favorevole allo stralcio dell'articolo per rinviarne l'oggetto alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale, sapendo,

però, che il nostro Gruppo in quella sede avrebbe fatto valere un atteggiamento di favorevole disponibilità.

So che un argomento come quello delle associazioni-parte nel processo penale incontra qualche difficoltà ad essere accettato da tutti. Pur essendo io molto attento alla conservazione di alcune regole – e perciò, anche all'evoluzione delle stesse – vorrei ancora una volta ricordare a me stesso che anche nella Commissione presieduta dal compianto onorevole Bozzi, il nostro Gruppo si fece portatore di proposte perchè gli interessi diffusi fossero riconosciuti a livello di norma costituzionale: già allora – tra noi c'era il valoroso collega Gallo – avevamo consapevolezza che nell'evoluzione della dottrina gli interessi diffusi venivano considerati degni di tutela giurisdizionale: la giurisprudenza, poi li ritenne sufficienti a radicare sia la legittimazione attiva e passiva. Ciò soprattutto nel rapporto processuale amministrativo.

Comprendo la difficoltà di arrivare all'accettazione piena ed integrale dell'articolo. Con il mio intervento non intendo vincolare i colleghi che dovessero dissentire; a me preme ora ricordare che nella fase di applicazione delle direttive per la predisposizione del nuovo codice di procedura penale, il nostro Gruppo, fatto di deputati e di senatori, ha dato adesione all'ipotesi del riconoscimento pieno del diritto delle associazioni a essere parte nel processo. Parlo delle associazioni e non anche dei movimenti (quando un movimento è costituito non è più un movimento ma una vera associazione). Poichè abbiamo aderito alla direttiva, e poichè i nostri colleghi che fanno parte della Commissione per il nuovo codice di procedura penale hanno peraltro dato un sostanziale contributo in questa direzione, non vedo come possiamo opporci: data la peculiarità del rapporto non soltanto processuale ma anche di diritto sostanziale, non so come possiamo rifiutare una nostra adesione.

D'accordo quindi con l'emendamento presentato dai senatori Covi e Gualtieri, sarei per sopprimere le parole: «e i movimenti»; ciò sarebbe coerente, anche dal punto di vista dell'espressione lessicale, con quanto è stato già deciso a livello di codice di procedura penale.

Sarei molto preoccupato – ma dovrebbero essere preoccupati soprattutto i movimenti – se inserissimo anche: «i movimenti costituiti»: quando questi sono costituiti, non sono più movimenti. Dal punto di vista della natura giuridica sono qualche altra cosa, è questa una considerazione di carattere generale.

Trovo molto poca disponibilità alle tesi che noi avanziamo; vorrei che qualche volta ci si desse atto che in noi non c'è corrività, che sarebbe peraltro comprensibile in una giornata in cui questa disponibilità all'attenzione delle nostre opinioni non vi è manifestata in Parlamento. Possiamo tuttavia dire con soddisfazione che, se non avessimo avuto fermezza in Commissione giustizia e in Aula, molte riflessioni non ci sarebbero state, e avremmo probabilmente, come voce clamante in deserto, trovato un solo consenso, quello del prestigioso Ministro di grazia e giustizia. Se si dovessero fare i conti con i profitti e con le perdite, non so quante parlamentari donne in coscienza potrebbero dire di avere tutelato bene le donne; chissà se non si pentiranno della eccessiva ideologizzazione della questione.

Intendiamo approvare l'emendamento 9.6, per riconoscere il diritto alle associazioni di essere parte nel processo: lascio anche una libertà di comportamento a quanti colleghi non dovessero condividere la mia impostazione.

Personalmente voterò a favore di questo emendamento, perchè lo ritengo anche giusto nel contenuto. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Stiamo votando l'emendamento 9.5.

MISSERVILLE. Infatti la mia dichiarazione è riferita all'emendamento 9.5, mentre la senatrice Moltisanti interverrà in dichiarazione di voto sull'emendamento 9.6, se permette.

Lei non può pretendere di andare avanti ad oltranza se poi ci fa mancare la sua cortese attenzione.

PRESIDENTE. Avrebbe potuto chiedere prima di parlare per dichiarazione di voto.

Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, sono molto lieto che da più parti sia venuto il conforto al nostro emendamento soppressivo; non sono altrettanto lieto che detto conforto ci sia venuto per ragioni antiche, come è stato detto dalla senatrice Falcucci e dal senatore Spadaccia, perchè lo spirito del nostro emendamento soppressivo non è informato da ragioni antiche, bensì da ragioni modernissime ed attuali che attengono alla tutela dei diritti dell'imputato e al principio della parità delle parti nel processo penale.

Neppure posso condividere l'impostazione ideologica data a questo tipo di ragionamento dal senatore Mancino, dalla senatrice Tedesco Tatò e dal senatore Acone, perchè evidentemente ci muoviamo su due piani diversi, su due regole di civiltà che sono assolutamente contrastanti tra di loro. Mentre questi egregi colleghi senatori si muovono nell'ottica di una difesa ideologica di certe posizioni, noi ci muoviamo nella logica di una difesa di carattere strettamente tecnico che attiene alla civiltà giuridica e alla tutela del cittadino che per avventura venga a trovarsi imputato in un procedimento penale.

Il senatore Acone, nel parlare di delega della parte lesa ad un movimento o ad una associazione, ha intimamente contraddetto lo spirito della relazione stilata dal senatore Casoli, suo collega di partito, che ha parlato espressamente di un intervento autonomo *ad adiuvandum* di carattere processuale in protezione e in tutela di interessi diffusi.

Il tema sul quale ci soffermiamo e sul quale chiediamo l'adesione dei colleghi senatori al nostro emendamento soppressivo non è quello della presenza di interessi diffusi, della necessità che intervengano associazioni a proteggere istanze di carattere sociale e generale; chiediamo la soppressione dell'articolo 9 nel suo complesso per una ragione di carattere assai semplice dal punto di vista politico, ma sostanziale dal punto di vista della civiltà. Essa è la ragione di un imputato – e ve ne ho già dato ampiamente conto – che non può trovarsi nel processo penale di fronte ad un'accusa pubblica, che già di per sè riassume e rappresenta tutte le istanze sociali e tutti gli interessi diffusi di questo mondo, e ad un'accusa privata, che è privilegiata da un intervento *ad adiuvandum* e che, in quanto tale, squilibra il processo nella direzione dell'accusa, in una forma persecutoria nei confronti dell'imputato.

Queste sono le ragioni di carattere giuridico, civile, tecnico e umano per

cui, colleghi senatori, al di là delle istanze, delle rappresentazioni, delle posizioni ideologiche, come cittadino non mi sento di approvare un articolo 9 che inquina il processo nella direzione contraria all'imputato.

Voglio far osservare inoltre che questa posizione è condivisa, dal punto di vista strettamente tecnico, da tutti gli emendamenti presentati dal senatore Covi: se vi rendete conto di quali siano i poteri di questi movimenti ed associazioni nel processo penale, vi convincerete che il diritto dell'imputato è ampiamente conculcato, e che quindi viene squilibrato il processo nella direzione dell'accusa. È questo quel che mi preoccupa!

Pertanto, se anche esiste la direttiva 39 della legge delega che fa sì che si possa arrivare a questa forma di costituzione nel nuovo procedimento penale, tale direttiva ha ben ragione d'esistere e potrà essere attesa, ma non vi è alcuna ragione di anticiparla in una legge già ampiamente persecutoria dell'imputato, già ampiamente iniqua nella violazione del diritto primario del cittadino di difendersi da qualunque tipo di accusa. Di questo processo dovremo parlare ancora molto quando ci soffermeremo sul procedimento per direttissima, sulla procedibilità d'ufficio, su tutti quei regimi speciali attraverso cui viene organizzata e strutturata questa legge. Vi faccio però osservare, colleghi senatori, che non dobbiamo parlare sempre per ipotesi estremistiche.

Ho sentito la senatrice Tedesco Tatò parlare di stupratori.

TEDESCO TATÒ. Non ho affatto usato questa parola.

MISSERVILLE. Badate bene: nella previsione della legge rientra anche colui che tocca lascivamente una donna sul tram! Non dobbiamo dunque parlare soltanto di stupratori. Si vede costituito parte civile un movimento femminista potente e forte, e si squilibra tutto il rapporto processuale in senso contrario all'imputato.

Credo che in quest'Aula vi siano attenti osservatori del diritto ed attenti esercenti della professione forense. Ditemi se un processo di questo genere è un processo conforme ai princìpi di civiltà, un processo che può andare avanti serenamente ed essere portato a termine in normali condizioni, con questi limiti e con queste pesanti ipoteche.

Signor Presidente, onorevoli colleghi del Senato, signori Ministri, credo che l'emendamento soppressivo da noi proposto sia più coerente con la tutela dei diritti primari del cittadino. Di tutto il resto non mi importa: nè delle posizioni ideologiche, nè di quelle dei movimenti e delle associazioni. Mi interessa solo che da questa Aula esca una legge che tuteli il cittadino, e non soltanto una parte che si dice più debole, perseguitata e discriminata. Non esistono uomini e donne in questa legge: esiste solo il cittadino italiano...

BATTELLO. C'è anche lo straniero, o la straniera.

MISSERVILLE. ...ed è nell'interesse del cittadino italiano che abbiamo presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo 9 che vi invitiamo a votare. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. Signor Presidente, colleghi senatori, credo che per quanto riguarda l'emendamento 9.6 non si tratti soltanto di sostituire le parole: «le associazioni e i movimenti costituiti» con le altre: «le associazioni costituite». Coerentemente con l'impostazione finora seguita dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale, il mio Gruppo non può condividere la soluzione proposta dal testo in esame con riferimento alla legittimazione ad intervenire nei processi di imputati per delitti contro la libertà sessuale. Credo che questo problema comporti una scelta coerente nell'impostazione generale della legge.

A ben riflettere, la procedibilità d'ufficio, come prevista nel disegno di legge, trova una giustificazione nella reclamata funzione punitiva dello Stato, ritenuto unico titolare della pretesa di perseguire i delitti in discorso e di condannare i colpevoli, in quanto portatore di un interesse generale del corpo sociale sconvolto e danneggiato da tali delitti. Lo Stato cioè si muove sia per perseguire questi reati che per condannare i colpevoli, assumendo in sè la piena rappresentanza della tutela del corpo sociale offeso, della persona fisica violentata e del danno che deriva dal reato, a prescindere dal danno particolare subito dalla parte privata.

Se questa è la *ratio* della procedibilità d'ufficio, la conseguenza logico-giuridica è una e una sola: che cioè soltanto la parte privata, offesa personalmente e in via diretta dal reato, potrà essere parte del processo mediante la costituzione di parte civile: un istituto processuale che abilita la parte privata a sostenere l'accusa solo se essa intende chiedere oltre alla condanna alla pena di legge il risarcimento del danno.

Di conseguenza, sotto tale profilo non poche perplessità desta la previsione normativa di cui all'articolo 9 del disegno di legge, che prevede la possibilità di associazioni e di movimenti di intervenire nel processo, assistendo al compimento degli atti processuali, cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile, sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale. Si tratta di un doppione della partecipazione di parte privata nel processo penale, con la sola differenza che la vittima del reato, per essere legittimata ad intervenire nel processo, deve necessariamente costituirsi parte civile, cioè chiedere i danni, altrimenti non potrà nominare un difensore e neanche farsi assistere in nessuna delle fasi processuali, nè concludere prospettando argomenti di accusa contro l'imputato. A volte ciò comporta remore per la stessa vittima ad apparire come persona che agisce per ottenere un risarcimento del danno, come cioè una persona che si consolerà della violenza subita, appagata attraverso il corrispettivo pagamento del danno.

Consentire infatti ad associazioni e movimenti di intervenire nel processo, pur non avendo un interesse diretto al risarcimento del danno, e solo perchè essi hanno assunto tra i loro scopi statutari la tutela degli interessi lesi dai delitti in discussione, significa porre tali associazioni e movimenti in una posizione privilegiata sul piano etico-sociale-giuridico rispetto alla stessa vittima del reato.

Per queste considerazioni riteniamo che non abbia senso introdurre nel nostro sistema processuale penale un nuovo soggetto distinto dalla parte offesa e anomalo abilitandolo a svolgere attività processuale per sostenere l'accusa già sostenuta funzionalmente dallo Stato – come del resto già tutti sappiamo – con la presenza del pubblico ministero.

In siffatti tipi di procedimenti penali, tale processo risulterebbe eccessivamente appesantito dalla presenza di soggetti inutili – e lo sottolineo – perchè spuri, ai quali non potrebbe attribuirsi neppure un ruolo vicariante in sostituzione della parte offesa non costituita parte civile.

Pertanto, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale non condivide l'impostazione di tutto questo articolo ed esprimerà un voto contrario anche sull'emendamento 9.6, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, debbo preliminarmente dire che la dichiarazione di voto che abbiamo testè ascoltato doveva esser svolta sull'emendamento soppressivo dell'articolo 9, e non su questo emendamento, dal momento che riguarda solo la questione delle associazioni e dei movimenti.

Per quanto riguarda questo emendamento, personalmente preferisco la dizione contenuta attualmente nel testo predisposto dalla Commissione, e quindi esprimerò un voto contrario su di esso.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che noi non siamo chiusi a nessun dialogo, nè rappresentiamo preistoria o medioevo in quest'Aula.

Di conseguenza, voteremo a favore dell'emendamento 9.6, presentato dai senatori Covi e Gualtieri. *(Applausi dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 9.4, presentato dal senatore Leone, è decaduto per assenza del presentatore.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 21, è ripresa alle ore 22*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*decies*. - (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*). – Quando si procede per alcuno dei reati previsti in questa sezione, commessi in danno di minori, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*undecies*. - (*Norma di rinvio*). – Ai delitti preveduti in questa sezione si applica la disposizione dell'articolo 539».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

11.1 FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FILETTI. Onorevole Presidente, noi chiediamo la soppressione dell'articolo 11, il quale non fa altro che richiamare l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 539 del codice penale. Ci sembra che questo richiamo sia superfluo e comunque inconferente.

Per tali ragioni chiediamo che venga accolto il nostro emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Il relatore si rimette all'Assemblea su questo emendamento.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, questo è un tema molto delicato ed impegnativo. Preannuncio intanto che mi rimetto all'Assemblea, ma debbo dare qualche spiegazione.

Come è noto, l'articolo 539 del codice penale stabilisce che nei delitti contro la libertà sessuale e comunque in questo gruppo di delitti, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza sull'età della persona offesa quando tale età sia inferiore agli anni quattordici. È l'unica eccezione esistente nel nostro codice penale, rispetto all'elemento soggettivo, al principio di colpevolezza in relazione al fatto costitutivo del reato; l'unica eccezione in senso assoluto, non ve ne sono altre. Vi sono le eccezioni dell'articolo 59, relative alle circostanze, vi sono altre eccezioni che danno spazio a responsabilità oggettiva, ma pur sempre sulla base di una responsabilità soggettiva sul fatto fondamentale. Questo è l'unico caso – ripeto – in cui l'ignoranza sull'elemento costitutivo del reato – perchè tale è in questi casi l'età dell'offeso – non vale, in contrasto con il principio generale dell'articolo 47, secondo cui l'errore sul fatto discrimina.

Questa norma è stata denunciata fin dal 1957 come incostituzionale, in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale. Personalmente mi professai contro l'incostituzionalità, ritenendo che il principio costituzionale di cui all'articolo 27, primo comma, della Costituzione vietasse soltanto la responsabilità per fatto altrui, e non coinvolgesse il principio di colpevolezza nella sua pienezza, cioè che ammettesse, quando la responsabilità fosse per fatto proprio, come nella specie, delle deroghe al principio di colpevolezza; deroghe che possono essere contro i princìpi di civiltà, contro i princìpi generali del diritto penale, ma non necessariamente contro il dettato costituzionale. La Corte costituzionale nel 1957 decise in questo senso, così come sempre ha deciso successivamente.

Ora accade che in quest'anno 1988 la sentenza n. 364 della Corte costituzionale, relatore l'insigne professore Dell'Andro, sia pure esaminando soltanto il problema dell'*ignorantia iuris*, quindi non quello dell'errore sul fatto, ha dichiarato per la prima volta nella storia della Corte costituzionale stessa che il principio di colpevolezza è costituzionalizzato nella sua pienezza e che la personalità della responsabilità penale deve intendersi come includente il principio di colpevolezza in tutta la sua estensione, aderendo in questo alla tesi sostenuta dal mio insigne contraddittore di trent'anni fa, il professore Marcello Gallo, che ha sempre ritenuto che il principio di colpevolezza fosse incluso in tutta la sua pienezza nella personalità della responsabilità penale.

Devo solo avvertire che ci troviamo di fronte ad una svolta radicale della giurisprudenza della Corte costituzionale che, sia pure applicata alla *ignorantia iuris*, include totalmente il principio di colpevolezza nel concetto della personalità della responsabilità penale, e quindi ci troviamo, in prospettiva, di fronte alla possibilità che la Corte costituzionale, investita nuovamente di quel problema, che aveva risolto negativamente, sulla legittimità costituzionale dell'articolo 539, decida viceversa che l'articolo 539

è incostituzionale, ed è anzi molto probabile che si arrivi ad una soluzione di questo genere.

In questa situazione il Governo non può che astenersi; orientativamente io dovrei essere favorevole alla soppressione dell'articolo 539, perchè il suo significato è anticostituzionale, secondo la citata sentenza della Corte costituzionale; ritengo che la Corte costituzionale un giorno o l'altro lo dichiarerà costituzionalmente illegittimo e non posso, quindi, certamente esprimermi favorevolmente al suo mantenimento. D'altra parte la soppressione comporta una svolta radicale nell'ordinamento e allora, come l'Assemblea sa, si affaccia il problema posto dalla circostanza che i singoli membri del Governo sono impegnati da una circolare del Presidente del Consiglio a sottoporre i propri emendamenti al Consiglio dei ministri ed a portarli nelle Assemblee parlamentari soltanto dopo che abbiano avuto la preventiva approvazione del Governo nel suo insieme. In questo caso non si tratta di un emendamento governativo, ma di una svolta talmente significativa nell'ordinamento che io personalmente non mi sento, senza aver avuto l'assenso del Governo nella sua pienezza, l'assenso del Presidente del Consiglio, l'assenso del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di aderire alla soppressione della nomina di rinvio all'articolo 539.

Per queste ragioni mi sento tenuto a non pronunciarmi sull'emendamento in questione, rimettendomi all'Assemblea delle proprie decisioni circa l'articolo 539.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo 11.1, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 11.

Il motivo per il quale chi è a favore dell'emendamento non può essere a favore del mantenimento dell'articolo è evidente, e l'unico modo per votare questo emendamento è votare sul mantenimento dell'articolo 11. Chi è favorevole all'articolo 11 determina con il suo voto l'automatica reiezione della proposta soppressiva. (*Brusio in Aula*).

Per maggiore ed ulteriore chiarezza, trattandosi di un unico emendamento all'articolo 11, soppressivo di questo, bisogna mettere ai voti il mantenimento dell'articolo contro il quale si muove l'emendamento stesso.

Metto pertanto ai voti il mantenimento dell'articolo 11.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11:

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*undecies* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*undecies-bis*. (*Procedibilità a querela*). – Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa, quando tra questa e il colpevole intercorre al momento del fatto, un rapporto di

coniugio o di convivenza di tipo coniugale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio"».

11.0.1 CANDIOTO

«Art. 11-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*undecies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 609-*undecies-bis*. - *(Procedibilità a querela)*. – Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio"».

11.0.2 MANCINO, GALLO, COCO, PINTO, VITALONE, VENTURI, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, RUFFINO, BAUSI

«Art. 11-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*undecies* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*undecies-bis*. *(Procedibilità a querela di parte)*. – Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa e la persona alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è irrevocabile"».

11.0.4 COVI, GUALTIERI

«Art. 11-*ter*.

1. Dopo l'articolo 609-*undecies-bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*undecies-ter*. - *(Casi di non punibilità)*. – Non sono punibili gli atti sessuali di lieve entità intercorsi, senza violenza, minaccia o inganno, fra soggetti di età compresa fra i dodici e i sedici anni"».

11.0.3 MANCINO, GALLO, PINTO, DE GIUSEPPE, COCO, DI LEMBO, VENTURI, VITALONE, RUFFINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CANDIOTO. Signor Presidente, a nostro avviso, è estremamente positivo che si possa e si debba procedere d'ufficio per il nuovo reato di violenza

sessuale. Riteniamo però un grave errore la procedibilità d'ufficio nei rapporti coniugali, non perchè si vuole nascondere la realtà, e cioè che la violenza esiste anche nel rapporto coniugale, ma per le conseguenze che l'apertura di un procedimento d'ufficio per violenza sessuale implicherebbe nel rapporto matrimoniale. Consentire a chiunque, dal vicino di casa all'amante di uno dei coniugi e a chi ha subito un torto per ragioni extrafamiliari, di denunziare per ragioni più o meno vere una violenza sessuale tra i coniugi creerebbe una tensione all'interno della famiglia che potrebbe sfociare in separazioni che non sarebbero il frutto di una libera scelta dei coniugi, ma la conseguenza di scelte altrui.

Se si pensa poi che con la norma prevista nel testo adottato dalla Commissione si vuole obbligare il soggetto più debole della famiglia a denunziare una situazione di violenza sessuale, che per ragioni di opportunità preferirebbe subire e non denunziare privilegiando il mantenimento di una unione coniugale anche solo formale, questo stesso soggetto potrebbe non collaborare in sede processuale, vanificando l'accertamento della verità e creando solo guasti e non vantaggi.

Assai grave è affidare a terzi estranei alla famiglia oppure allo stesso giudice la valutazione se le ragioni etiche e umane della convivenza sono irrimediabilmente compromesse. Così facendo si arriverebbe all'assurdo di prevedere un intervento dirigistico allo Stato anche nei rapporti più personali ed individuali. (*Applausi dal centro*).

GUALTIERI. Signor Presidente, l'emendamento 11.0.4, da me presentato insieme al senatore Covi, è praticamente uguale all'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Dovendo in sede di votazione scegliere tra i due, io lascerei a quest'ultimo emendamento il campo libero. Per cui ritengo che potrei senz'altro ritirare l'emendamento 11.0.4.

BAUSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei un momento di attenzione, perchè si tratta di un argomento delicato che ha bisogno di tutta la nostra convinzione, come d'altra parte credo sia stato fatto nel corso dell'odierna giornata (perlomeno da parte di alcuni).

Comprendo che il discorso della perseguibilità d'ufficio o su querela di parte nell'ipotesi di violenza sessuale nell'ambito della coppia coniugale è un argomento che si può prestare ad essere illustrato anche con argomentazioni emotive, perchè molte ne ho sentite anche nei corridoi del Senato. Però, al di là di questo, con tale consapevolezza, e tenuto conto che anche le argomentazioni emotive hanno il loro successo e la loro forza suggestiva, vorrei chiedere ai colleghi, proprio per l'esperienza che essi hanno sulla materia delicata dei rapporti tra coniugi nel sistema generale del nostro codice penale, se non ritengono abbastanza singolare che, per esempio, in alcuni reati, quale quello della violazione degli obblighi alimentari tra coniugi, si preveda l'ipotesi, al di là del princìpio generale, di una perseguibilità del reato soltanto su querela. Ciò sta a significare che il sistema procedurale nel suo complesso per i rapporti tra coniugi, compresi quelli di carattere assistenziale e alimentare, prevede una considerazione peculiare.

Sempre il codice di procedura penale, con l'articolo 582, prevede il reato di lesioni personali. Per il combinato composto dagli articoli 582, 583, 585 e 577, comportante una eccezione di carattere generale al princìpio

altrettanto generale, proprio allorchè si tratta di lesioni personali tra coniugi, scatta ancora una volta la perseguibilità su querela e non di ufficio. Anche questo sta a significare che si è sempre riconosciuto nel nostro sistema positivo un tipo di rapporto particolare per quella entità, diciamolo pure, talvolta felice e talvolta dolorosa che è la coppia coniugale.

Se voi me lo consentite adesso, al di là delle considerazioni di carattere emotivo, vorrei affacciarmi un momento al di fuori dei nostri confini. Ho reperito le disposizioni in materia di violenza sessuale tra coniugi nelle comunità nazionali vicine alla nostra. In Germania e la Francia non è prevista tale fattispecie in via autonoma, e questo si verifica sino all'estremo nord dell'Europa, dove lo stesso princìpio è sempre e costantemente affermato. Le nostre considerazioni, dunque, non sono soltanto di carattere emotivo, pur essendo dell'avviso che talvolta è opportuno seguire la sensibilità che avvertiamo, per la quale tutti – almeno così credo – siamo veramente convinti che la misteriosità che lega il mondo della famiglia e che ha il suo momento epicentrale proprio nei coniugi, in coloro che rappresentano il punto di riferimento per la famiglia, deve essere regolamentata in un modo particolare, rimettendo soltanto alla sensibilità di uno dei coniugi la valutazione dell'entità di ciò che è accaduto, e non invece ad un terzo, sia questo il carabiniere o l'agente di pubblica sicurezza. Per questo vi raccomando l'approvazione del nostro emendamento. (*Vivi applausi dal centro*).

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Onorevoli colleghi, sentendo l'esemplificazione che faceva il senatore Bausi, anche a me è venuto in mente un esempio per assurdo, simile a quelle dimostrazioni, per assurdo appunto, che facevamo sui banchi di scuola. Mi son detta, dunque, che anche qualora nel nostro ordinamento penale non ci fosse il reato di violenza sessuale, purtuttavia il comportamento di chi con violenza o minaccia o abusando della propria autorità costringesse altri a commettere o subire atti sessuali non sarebbe comunque penalmente indifferente, dal momento che configurerebbe la fattispecie della violenza privata. Il reato di violenza privata, che reca il numero 610 dell'articolo del nostro codice, esattamente subito dopo il 609-*bis* che noi vogliamo introdurre, è perseguibile d'ufficio, sempre. A nessuno è mai venuto in mente, onorevoli colleghi, di distinguere rispetto a questo reato se qualcuno ha o non ha la qualità di coniuge. È una norma, per così dire, di chiusura del nostro ordinamento, a tutela di un principio fondamentale, cioè il principio della libertà di autodeterminarsi.

Che cosa dice l'articolo 610 del codice penale? «Chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni»; come vedete è una fattispecie analoga a quella che stiamo regolando, e sarebbe analoga anche nelle conseguenze punitive, se si considerano le aggravanti che sarebbero applicabili ove la violenza fosse di natura sessuale.

Allora io credo che sia necessario porsi una domanda. Come mai un reato di violenza, com'è esattamente il reato di violenza sessuale, deve modificarsi, trasformarsi, cambiare la sua fisionomia sol perchè è commesso

per fini sessuali? È questa la domanda che voglio sottoporre all'attenzione di questa Assemblea.

Si può osservare che anche nell'attuale codice c'è la querela per la violenza sessuale, mentre non c'è la querela per la violenza privata, ma è un punto sul quale noi dobbiamo ragionare a fondo, proprio perchè i motivi per i quali il legislatore del 1930 con il codice Rocco, previde la querela per i reati sessuali sono motivi particolari, tutti legati alla natura del reato così com'era configurato in quel codice, e non sono assimilabili alla generale previsione della querela per gli altri reati; anzi, il nostro codice distingue molto bene le due deroghe alla regola generale – che rimane una regola generale – della procedibilità d'ufficio: da una parte colloca i reati, per così dire, di minore lesività e li assoggetta alla querela della parte, che ha la sua natura negoziale, può essere sporta o può essere rimessa; dall'altra parte colloca i reati sessuali, per i quali la querela è configurata in maniera eccezionale, perchè corrisponde ad una ragione di politica legislativa profondamente diversa: qui non è la minor lesività del reato che determina la previsione della querela, ma il fatto che nel contesto culturale dell'epoca, in quella valutazione sociale del reato, la violenza sessuale coinvolgeva nel «giudizio» anche la persona offesa e il suo onore, suscitava problemi di valutazione circa la stessa persona offesa. Per questo il legislatore del 1930 con la querela ha dato alla parte offesa la possibilità di salvaguardare il suo onore; ma badate bene, colleghi, che l'ha voluta regolata in modo eccezionale, tanto è vero che l'ha prevista irrevocabile, togliendo alla querela il suo carattere negoziale, per evitare, come disse lo stesso legislatore nella relazione, ministeriale, «audaci ricatti e turpi accomodamenti».

Ma l'operazione culturale e legislativa che noi abbiamo fatto, onorevoli colleghi, è stata proprio quella di modificare la natura di quel reato; quel reato non rientra più nella sfera della moralità pubblica o del buon costume. Abbiamo voluto stabilire con precisione che non attiene più alla sfera dell'onore sessuale della vittima, ma che è un fatto di violenza che si esercita sulla sua persona contro la sua libertà di determinarsi. Allora ecco perchè quella ragione che ha spinto il legislatore del 1930 a scegliere la querela è caduta; ecco perchè la trasformazione di questo reato impone la sua configurazione di reato procedibile d'ufficio. I vostri interventi, con poche eccezioni, hanno dimostrato che vi è ampio accordo sul fatto che questo reato debba essere procedibile d'ufficio, nell'ambito di una regola che è generale per il nostro ordinamento. Il punto in discussione è oggi altro: se sia consentito, se sia una scelta di politica legislativa giusta, se sia conforme ai princìpi del nostro ordinamento prevedere una deroga a questa regolamentazione quando si tratti di violenza all'interno della coppia coniugata o convivente.

Io ritengo che sia una scelta politica sbagliata, che non sia conforme ai princìpi del nostro ordinamento e che comporti, infine, sotto un certo profilo, lo stravolgimento del significato che a questa legge abbiamo inteso dare. Dicevo che non si tratta di una scelta politica opportuna, anzi che è una scelta di politica legislativa sbagliata, perchè noi abbiamo posto tra le esigenze primarie di questa legge la necessità di far emergere il fenomeno della violenza sessuale. A questo proposito vorrei ricordare, onorevoli colleghi – gli studi e le statistiche in materia sono ormai numerosi – che i fatti che vengono querelati attualmente non raggiungono il quindici per cento della consistenza effettiva del fenomeno.

Voglio ricordare che persino il procuratore generale di Roma, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha detto che in fatto di violenza sessuale la contabilità di questo paese è tutta in nero, perchè i reati non vengono denunciati. Allora, ecco che la procedibilità di ufficio rappresenta anche una scelta politica in questa direzione, ma è anche una scelta politica nella direzione di dare il giusto significato a questo reato, di attribuirgli il disvalore sociale che gli è proprio, come è oggi sentito nel paese.

Non mi preoccuperei delle paventate intrusioni di terzi. Il senatore Bausi, che mi pare eserciti la professione di avvocato, sa bene, come me e come tutti gli altri avvocati presenti in questa Aula, quanto sia difficile, quando si tratti anche solo di casi di separazione o di divorzio, trovare qualcuno che venga a testimoniare. Io non credo a questi terzi che corrono dai carabinieri, sottoscrivono denunce, confermano davanti al giudice, testimoniano in un pubblico processo; non ci credo, non è realistico, non succede. Anzi, siamo abituati ad amici che chiudono gli occhi, a vicini di casa che fanno finta di ignorare che dietro la porta accanto vi è qualcuno in condizioni disperate; siamo abituati a parenti che tacciono piuttosto che denunciare; siamo abituati ad amici che spariscono al primo sintomo di dissapore. Non credo, quindi, a questa forma di «terrorismo» che viene diffusa da chi sostiene la necessità della querela nella coppia. Oso anzi affermare che in questo campo il coraggio della solidarietà è veramente merce rara. Non ritengo, pertanto, che vi sia realmente questo pericolo, lo dimostrano i fatti. Basta leggere le cronoche dei giornali; quando emergono certe situazioni, non è mai per denuncia dei vicini o dei parenti, ma perchè vengono scoperte per caso.

C'è un altro punto sul quale vorrei attirare la vostra attenzione. Dicevo che c'è una contrarietà a principi precisi del nostro ordinamento. Noi abbiamo cercato di modificare, con uno sforzo di innovazione profondo, l'intero impianto del diritto familiare; abbiamo inteso affermare che, all'interno di questa comunità affettiva che è la famiglia, la posizione dei singoli è una posizione di pari dignità.

Ecco, noi ci accingiamo oggi a negare la validità di questo principio, ma neghiamo anche ragioni di solidarietà umana, perchè è inutile che ci nascondiamo una realtà che tutti conoscono; la violenza è soprattutto all'interno della coppia, lo dimostrano i dati, lo sa chi svolge la professione, che io esercito, di avvocato che si occupa appunto di matrimoni e di coppia. Se le cose stanno così, non possiamo pretendere che la violenza di cui una parte è vittima sia denunciata dalla vittima stessa, da colei che subisce la sopraffazione. Ma, colleghi, la querela è uno strumento che presuppone la libertà di decidere, la pari condizione di forza della persona che deve querelare, la quale non deve temere la reazione dell'altra parte. Quindi noi abbandoniamo esattamente questa parte, che è la più debole, alla solitudine, alla perpetuazione della violenza. In nome di che cosa? Si dice in nome della tutela della famiglia. Io dico che questa non è la sede propria per tutelare la famiglia; esistono altre sedi anche legislative, certamente la sede giusta non può essere l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, così si tutela non la coppia ma la sua patologia. Vorrei aggiungere che ogni tipo di reato crea problemi all'interno della famiglia, mette in discussione la sua unità.

Perchè allora non prevedere la querela anche per tutti quei reati che non comportano conseguenze meno gravi?

Credo quindi si debba riflettere a fondo, perchè rischiamo di snaturare il significato che abbiamo inteso dare a questo provvedimento legislativo. Ho ascoltato con attenzione i vostri interventi in discussione generale, anche quello del senatore Mancino, e ho sentito affermare giustamente che noi stiamo dando veste legislativa a modificazioni culturali profonde già intervenute nel paese, che si tratta di sottrarre la valutazione di questo reato al contesto culturale nel quale era stato originariamente previsto, indicando esattamente qual è il bene protetto, cioè la persona, anzi, più propriamente, la libertà della persona, il diritto della persona a disporre senza costrizione della propria sessualità e del proprio corpo. Si tratta di un diritto inviolabile, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, tutelato dall'articolo 2 della Costituzione.

Mi chiedo allora perchè si vuole introdurre questa odiosa distinzione, insostenibile se rapportata ai princìpi del nostro ordinamento, forse anche incostituzionale, ma soprattutto così contraria al significato della legge che vogliamo consegnare al popolo italiano. Infatti, tale distinzione non è soltanto processuale, ma ha il significato di una valutazione diversa della violenza coniugale, ha una sua valenza interpretativa precisa, quasi la violenza coniugale fosse meno grave, socialmente tollerabile.

Quindi, onorevoli colleghi, vi prego di riflettere su questo punto: non stravolgiamo una legge che è costata otto anni di lavoro al Parlamento, che sarebbe segnata, dimezzata nel suo valore dall'accoglimento di questo emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo arrivati al punto...

PRESIDENTE. Senatore Corleone, se lei presuppone l'unanimità dell'ascolto...

CORLEONE. Signor Presidente, è lei che ci costringe a lavorare a quest'ora su un tema del genere e quindi pretendo il silenzio.

Questo è un punto centrale che penso meriti il massimo di attenzione da parte di tutti. Infatti, credo che in questo caso si vada al di là dei problemi relativi ad un singolo articolo, per affrontare i princìpi generali del provvedimento. Addirittura, credo si vada al di là della stessa legge, e penso non esista nulla di peggio che il tentativo di inserire in una legge che ha un significato ben preciso norme che hanno un senso completamente contrario.

Quello al nostro esame è un disegno di legge di libertà individuale, di affermazione dell'autodeterminazione, non della donna, ma dell'individuo, della persona (termine questo che alla Democrazia cristiana forse piace più di «individuo») Ma se è così, ed è così, cioè diritto inviolabile della persona, dell'individuo, io credo che sia arbitrario, da parte nostra, inserire qualcosa

che stravolge questo fondamento della legge, cioè inserire come punto centrale di questo articolo 11 la tutela della coppia; un'entità peraltro difficilmente determinabile dal punto di vista giuridico. In sostanza si tratta della tutela della famiglia come società naturale, con proprie regole intoccabili ed inviolabili, cioè un recinto, un'area franca in cui tutto può accadere al di fuori del diritto.

In altri termini stabiliamo un paradosso intollerabile, una contraddizione fra la legge che trae origine da una esigenza di affermazione di libertà e la previsione della sua inapplicabilità alla coppia. Va detto che questa legge si muove lungo il crinale, perchè in ogni articolo, affrontando temi come il consenso, la sessualità, l'abuso di autorità e tutto il resto, camminiamo lungo un filo sottile, su una lama, e rischiamo sempre di passare dall'affermazione di libertà a concezioni di repressione di libertà. Ebbene, in questo caso passiamo il fosso nettamente; passiamo da una legge di libertà e di affermazione dei diritti della persona, individuali ed inviolabili, a questa sorta di tutela di un ambito particolare.

Nella discussione generale mi sono assunto la resposabilità di dire che siamo di fronte a un regime «polacco», come direbbe forse il nostro Presidente d'Assemblea, che si vuole cioè proporre un doppio regime: da una parte si può essere progressisti quanto ai rapporti con gli sconosciuti e si può introdurre l'istituto della procedibilità d'ufficio, ma laddove invece si conosce il nome ed il cognome della violenza, dell'oppressione, si deve passare ad un altro regime.

TEDESCO TATÒ. Anche per la convivenza!

CORLEONE. Per la convivenza bisognerà aspettare la legge e si dovrà essere prudenti nel farla. Mi sembra che noi andiamo a fare una cosa estremamente rischiosa; le tante preoccupazioni manifestate si fondano su qualcosa di reale, su qualcosa che noi capiamo. Infatti, per il nostro senso comune e forse anche per il nostro buon senso tutti noi capiamo per istinto che lo stupro perpetrato per strada o la violenza di gruppo sono qualcosa di diverso dalla violenza sessuale nel letto coniugale; certo, una cosa così evidente, così banale, se mi consentite, come dicono i giuristi, come direbbe il collega, amico e compagno Battello, prova troppo. È chiaro che è qualcosa di diverso, ma nei fatti non cambia la fattispecie, perchè è lo stesso reato di violenza sessuale che abbiamo voluto unificando le due fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenta. Se è questo il quadro in cui ci muoviamo, e lo avete accettato, non possiamo rimetterlo in gioco adesso. Non accetto che si dica che, ad esempio, qui c'è il soggetto debole da tutelare maggiormente; certo, non possiamo definire un soggetto debole come categoria solo perchè è all'interno della famiglia, non è questo il problema. Il problema che ci troviamo ad affrontare è un altro, cioè i poteri di pressione sono certamente maggiori nell'un caso che nell'altro.

Secondo noi, negli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 11 vi sono delle cose inaccettabili, sia nell'emendamento presentato dal collega Candioto che in quello presentato dai colleghi Mancino, Gallo ed altri. L'emendamento 11.0.2 dice che si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre un rapporto di coniugio. Anche voi avete accettato la sentenza prima del processo.

MANCINO. È l'uso corrente del codice.

GALLO. Accettiamo l'espressione dell'emendamento presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

CORLEONE. Ma l'emendamento Covi e Gualtieri almeno ripropone che la querela proposta è irrevocabile; il povero collega Gualtieri è stato lasciato solo, ma almeno il suo emendamento 11.0.4 propone quanto già stabiliva il codice Rocco, cioè la vittima era sottratta al ricatto continuo, ma con la procedibilità d'ufficio, in quei due o tre mesi che magari occorre aspettare perchè il magistrato disponga l'udienza, la vittima della violenza sarà soggetta a più ricatti che non con la querela irrevocabile. Qui andiamo indietro rispetto al codice Rocco, che all'articolo 542 poneva la querela irritrattabile, ma poi stabiliva che si procedeva d'ufficio in alcune fattispecie che nell'emendamento Condioto e in quello Mancino ed altri – e me ne stupisco – si cancellano, cioè se il fatto è commesso dal genitore. Chi sporge in questo caso la querela?

GALLO. Non si tratta del maltrattamento in famiglia.

CORLEONE. Il problema è che voi non ripristinate tale procedibilità d'ufficio del codice Rocco in nessun'altra parte, con nessun altro emendamento.

Io credo che su questo argomento, anche se sono le 23, dobbiamo essere estremamente attenti a non fare un passo avanti e due indietro. Ritengo che con questo doppio regime si rischi di compiere sui punti che ho segnalato un avanzamento nominalistico, ma, dal punto di vista culturale, un grande passo indietro; ritengo inoltre che vi sia un segno, di una gravità eccezionale, di rivendicazione, di riaffermazione di un valore non della famiglia, ma familistico, a livello di adeguamento e di protezione della tribù, che non deve essere accettato da una civiltà moderna. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, visto che sono le 23, penso che sia necessaria molta sintesi, ma anche molta chiarezza; tuttavia devo anche dire che non c'è miglior sordo di chi non vuole sentire.

Nelle ipotesi di questi emendamenti – mi riferisco soprattutto a quello presentato dal senatore liberale Candioto ed a quello del Gruppo della Democrazia cristiana – evidentemente il dibattito di oggi non è servito e soprattutto è valso a poco il dibattito che si è svolto in questi anni nel paese.

L'eliminazione della procedibilità di ufficio all'interno del rapporto tra coniugi o di quello di convivenza è un fatto gravissimo che non si può accettare, anzi va respinto.

Con l'emendamento in esame si svilisce la gravità del reato di violenza sessuale, e la famiglia torna luogo di violenza indisturbata dove, per salvarne la sacralità, sono consentiti ricatti e pressioni psicologiche. Non è vero, come

abbiamo avuto modo di ascoltare in quest'Aula, che alla donna verrebbe negata ogni facoltà di scelta. In questo l'amico Vitalone ci ha deliziato per decine e decine di minuti, sostenendo che alla donna verrebbe negata tale facoltà con la procedibilità di ufficio. Tutt'altro; è proprio con questo emendamento che la donna non potrebbe più scegliere se denunciare le violenze subite dal proprio compagno, spinta magari proprio dalla famosa suocera o dalla vicina indiscreta a salvare, ad esempio per i figli, una famiglia che non avrebbe più ragione di esistere.

Non possiamo più essere convinti che il reato di violenza sessuale sia un delitto contro un bene primario di una persona e poi ricondurlo alla semplice procedibilità a querela per la coppia. La violenza sessuale può essere commessa anche all'interno del rapporto di coppia e il fatto costituisce reato. La famiglia non può più restare luogo di violenza protetto. La donna viene quasi divisa in due categorie: la donna di serie A, non sposata e non convivente, che ha più possibilità della donna di serie B, quella sposata appunto, che deve ancora sottostare a condizionamenti vecchi e restrittivi della libertà di decidere. Alla faccia della sacralità della famiglia, di tutto questo dibattito e di tutta la teoria! Non parliamo poi della proposta di querela irrevocabile di cui ha parlato il compagno Corleone, che costringe la donna in famiglia ad una situazione ancora più insostenibile dal punto di vista psicologico.

Questi sono i motivi e le argomentazioni, oltre quelle che hanno portato abbondantemente i colleghi Corleone e Tossi Brutti, per i quali chiedo che vengano respinti con forza, ma anche con convinzione, gli emendamenti presentati dal senatore liberale Candioto e dal Gruppo della Democrazia cristiana.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per la verità questo emendamento cade secondo noi a sproposito. Abbiamo presentato un ulteriore emendamento, che si riferisce all'articolo 15 e che reca il numero 15.3.

Vorrei dare un taglio diverso al nostro intervento; vorrei dire infatti, fuori dai tempi e con assoluta tranquillità di coscienza, che il Gruppo del Movimento sociale italiano non soltanto è contrario alla perseguibilità di ufficio di una violenza sessuale consumata all'interno della coppia, ma è contrario anche alla perseguibilità di ufficio per tutta la generalità dei reati di cui il disegno di legge si occupa.

Mi sono chiesto - e rispondo alla gentile collega Tossi Brutti - perchè il codice Rocco ha istituito il regime della querela irrevocabile per i reati di violenza carnale, per i reati di atti di libidine e per tutti i reati compresi in quella parte del codice. La risposta è semplice, e va ricercata nella collocazione di questi reati nell'ambito di quelli che offendevano un interesse più generale, cioè un interesse alla moralità pubblica, che è un criterio oggi da noi disatteso e che abbiamo posto nel dimenticatoio, restaurando giustamente una disciplina di questi reati che va nella direzione della lesione della libertà personale. E allora il ragionamento è assai semplice; si tratta di un ragionamento in armonia non soltanto con la logica

storica di cui vi ho parlato, ma in armonia con la stessa architettura di questo disegno di legge e con i principi che lo ispirano. Infatti, se affermiamo che si tratta di reati che offendono la libertà sessuale, se unifichiamo le varie ipotesi di reato, trattando allo stesso modo la fattispecie della violenza carnale e la fattispecie degli atti di libidine, mi chiedo quale sia la ragione, dal punto di vista logico, dal punto di vista sistematico e del diritto, di sottrarre questi reati al regime della procedibilità a querela di parte.

Io credo che si debba riconoscere alla donna, all'uomo, in definitiva al soggetto passivo di questi reati, un diritto di disponibilità del proprio corpo, della propria libertà sessuale e della propria capacità sessuale e, conseguentemente che si debba ricondurre il tutto entro l'ambito della procedibilità a querela di parte. Infatti, le situazioni che si determinano con la procedibilità d'ufficio sono alquanto assurde. Tutti ci siamo divertiti a fare degli esempi più o meno umoristici, e tutti abbiamo voluto parlare di questi reati sessuali che diventano procedibili d'ufficio anche contro la volontà del soggetto passivo, ma stranamente ci nascondiamo dietro le grandi parole quando si tratta di affrontare in Aula questi argomenti.

Onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame ha il grande torto di essere ispirato dalla ipocrisia, perchè ci rendiamo conto che questi reati dovrebbero essere procedibili a querela di parte – non vi è alcuna ragione logica, nè giuridica, nè sistematica che possa farli rientrare tra i reati procedibili d'uffico – però una sorta di richiamo ipocrita agli immortali princìpi ed una sorta di velatura di demagogia di carattere sociale ci impediscono di dire la verità che, se me lo consentite, voglio invece affermare a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano

Io vorrei conoscere qual è la logica che anima un provvedimento secondo il quale una gentile signora che venga sottoposta ad un «toccamento» all'interno di un tram e che quindi può lasciar passare la situazione senza procedere ad una querela (*ilarità*), debba essere costretta, magari dal questurino che si trova occasionalmente in quella circostanza a constatare il fatto, ad affrontare un processo come parte lesa, con tutte le conseguenze che esso comporta.

Mi meraviglio che i colleghi comunisti abbiano preso con una punta di ironia e di divertimento questo mio esempio, ma se consultate la giurisprudenza, che è allegata agli atti della Commissione e che ci è stata fornita dal Servizio studi, vi renderete conto che tra le ipotesi di violenza sessuale può rientrare anche quella che io, forse paradossalmente, ho esemplificato.

Quindi, mi chiedo perchè in una situazione di questo genere si debba costringere una donna, anche contro la propria volontà, ad essere parte in giudizio, mentre l'orientamento della dottrina, della giurisprudenza e l'evoluzione moderna del diritto vanno nella direzione opposta a quella che voi avete imboccato, cioè nella direzione della piena disponibilità di diritti da parte dei soggetti passivi di questo reato.

E allora, onorevoli senatori, vorrei cortesemente chiedervi se pensate di fare una cosa moderna andando verso la procedibilità di ufficio, quando l'orientamento dottrinario va esattamente nella direzione contraria, e vorrei chiedervi, al di là dell'ipocrisia del richiamo ai sacri princìpi, al di là del richiamo alle petizioni di principio ideologiche che non hanno alcuna base e che possono essere abilmente ribaltate a seconda dell'ottica di chi parla,

quali siano le ragioni che vi spingono nella direzione della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale.

Aggiungerò, perchè qui parliamo di un emendamento che riguarda la violenza all'interno della coppia, che, una volta accettato il princìpio della procedibilità di ufficio per questo tipo di reati, è assai difficile trovare delle giustificazioni che facciano un'eccezione all'interno della coppia. Mi rendo perfettamente conto della validità degli argomenti portati dai cortesi colleghi del Partito radicale, dal senatore Pollice ed anche dalla senatrice comunista che ha preceduto il mio intervento, e mi rendo conto anche che soltanto forzando la logica di una costruzione si può arrivare ad un regime di carattere eccezionale.

Come notate, io non faccio mai richiamo ai princìpi della sacralità della famiglia, perchè neppure di famiglia si tratta, si tratta bensì di coppia. E allora mi chiedo perchè dovrebbe essere privilegiata la coppia della convivenza e non quella del fidanzamento, che spesso prelude alla sistemazione matrimoniale. Mi chiedo per quale ragione si debba andare verso una eccezione imboccando la scorciatoia di favorire un rapporto coniugale, un rapporto di coppia, quando esiste la strada maestra, civile, logica e giusta della procedibilità a querela di parte per tutti quanti questi reati.

Credo vi possa essere, e non susciterebbe nè scandalo nè sorpresa, una larga disponibilità nella direzione della procedibilità a querela di parte per questo tipo di reato, e mi chiedo quali ne siano le ragioni ostative, al di là della volontà, che purtroppo sempre più si va constatando all'interno di quest'Aula dai discorsi che si fanno, di approvare una legge che faccia parlare i giornali piuttosto che una legge buona, nell'interesse dei cittadini.

Ritengo, colleghi senatori, che, al termine di questo intervento, si possa riassumere il pensiero del Movimento sociale italiano-Destra nazionale nel senso che noi siamo per la procedibilità a querela per tutti i reati di violenza sessuale. Dirò di più; io sono per una querela revocabile, che è un altro istituto giuridico che, una volta venuta meno l'eccezionalità della collocazione sistematica della legge come norma che proteggeva l'interesse collettivo alla pubblica moralità, il regime eccezionale non può più essere mantenuto in vita. Dal momento che è lo stesso senatore Corleone a sostenere che si attuano molti più ricatti e si determinano molti più turpi patteggiamenti con la procedibilità di ufficio che non con la querela, per quale ragione bisognerebbe mantenere la irrevocabilità di questa? Se si parte dal principio logico della disponibilità di questo diritto, esso deve rimanere disponibile sia quando viene esercitato che quando viene meno l'interesse ad esercitarlo. E non è certamente in questa direzione che noi possiamo andare se vogliamo veramente fornire un taglio moderno, di progresso, di civiltà, ma soprattutto di grande concretezza umana ad una legge che altrimenti rischia di diventare uno di quei provvedimenti che imparano da soli la strada tra Camera e Senato, proprio perchè non vi può essere accordo sulla violazione di princìpi che tutti quanti nel nostro intimo riconosciamo come fondati, ma che poi tradiamo nel momento in cui bisogna esporsi, dire la verità e avere il coraggio delle proprie opinioni. (*Applausi dalla destra*).

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, stiamo discutendo di questioni assai delicate, rispetto alle quali io sono stato e sono molto combattuto.

Mi trovo in una situazione in cui, essendo contrario alla procedibilità d'ufficio, sono anche contrario alla formulazione parziale che per la querela di parte prevedono gli emendamenti 11.0.4, 11.0.1 e 11.0.2. Vorrei spiegarne le ragioni e vorrei fare il tentativo, probabilmente destinato all'insuccesso, di rivolgere un appello alle diverse parti di questa Assemblea per trovare una soluzione diversa.

Vi chiedo, quindi, qualche minuto di attenzione, risparmiandovi poi successive dichiarazioni di voto e l'intervento sull'articolo 15, quando si discuterà della perseguibilità d'ufficio, perchè riterrò le dichiarazioni di voto e l'intervento successivo assorbiti da questo discorso.

Vedete, ci sono diversi beni che noi dobbiamo tutelare e che sono o possono essere in contrasto fra loro con queste norme. Da una parte io mi rendo conto perfettamente che dobbiamo stabilire una gerarchia di reati e che, prima ancora che nella coscienza collettiva del paese, nella nostra coscienza individuale di legislatori la violenza contro la libertà sessuale della persona è un reato di estrema gravità che merita un'affermazione prioritaria nella gerarchia dei reati; è una violenza che, dopo l'attentato alla vita, alla salute di un individuo, vorrei dire addirittura prima e più di altre forme di violenza fisica, nella donna o nel minore, nell'essere più debole in generale, lascia delle conseguenze psicologiche, dei traumi gravi e profondi che possono, a volte, essere irrecuperabili.

Allora io mi rendo conto di che cosa intendiamo e intendete tutelare con la procedibilità d'ufficio; mi rendo conto che c'è la volontà che la legge sia posta a disposizione, a tutela dell'essere più svantaggiato e più debole, del soggetto passivo della violenza.

La mia opinione è che, nella consapevolezza della gravità dello stupro, della gravità della violenza fisica, sessuale, della violenza contro la libertà sessuale della persona, i processi di emancipazione, di liberazione, di cambiamento del costume sono tortuosi, contraddittori, profondi. In questo diffondersi, che ci preoccupa tutti e tanto, delle violenze sessuali, non so quanto influisca il fatto che oggi tali violenze vengano denunciate, mentre prima rimanevano più nascoste e ignorate (questo sarebbe già un effetto del mutamento del costume), e quanto invece siano conseguenze della crisi della sessualità e dell'identità maschile, la crisi della cultura maschilista, che produce questi effetti ma che è essa stessa, nel produrre questi effetti negativi, il sintomo di un cambiamento profondo e non soltanto negativo che sta avvenendo nei rapporti interpersonali. Tuttavia, ritengo che affidare i processi di liberazione e di emancipazione solo o soprattutto alla legge passando sopra la concreta vita della persona sia sbagliato o possa essere ritenuto sbagliato. Propendevo per la querela della persona offesa, per la querela della donna, anche se so che a volte per sporgere querela essa ha bisogno di coraggio, non può aspettare che l'aiuto le venga dall'esterno ma il primo grido d'aiuto deve venire da lei; ma i veri, grandi mutamenti di costume li abbiamo visti in Sicilia, quando quella ragazza per la prima volta si oppose al matrimonio riparatore: era un elemento di rottura, ed eravamo ben lontani allora da leggi protettive della donna o del soggetto più debole.

E tuttavia sono pronto a riconoscere – l'ho già detto stamattina – che sono tesi opinabili, entrambe rispettabili, anche se personalmente ritengo che i processi di liberazione non si possono fare passando sopra l'esigenza

della persona, cioè della donna, di una donna traumatizzata dalla violenza subita. Poteva, comunque, trattarsi – parlo della perseguibilità d'ufficio – di una strada accettabile.

Devo svolgere due considerazioni prima di giungere alla proposta finale, che probabilmente non verrà accolta, e sarà un peccato. La prima considerazione è che, rispetto a questa opinabilità, è intervenuto un fatto nuovo. La fattispecie che abbiamo costruito è molto ampia, per due motivi: in primo luogo perchè abbiamo abbattuto – e forse è stato giusto farlo – lo spartiacque tra la violenza carnale del codice Rocco e gli atti di libidine violenta; in secondo luogo perchè, pur avendo lasciato cadere dalla fattispecie l'inganno, abbiamo reinserito l'abuso di autorità, abbiamo cioè parificato quest'ultimo alla violenza e alla minaccia.

Ritengo che, in queste circostanze e di fronte a questa fattispecie, la perseguibilità d'ufficio, su denuncia di terzi e magari, nella prassi giudiziaria, sulla base di denunce anonime, sia un fatto pericoloso e grave. Vi invito a riflettere su questo punto. È questo un discorso che rivolgo ai senatori della sinistra, con cui ho votato alcuni emendamenti sui quali insieme abbiamo avuto la maggioranza. È la mia una riflessione spassionata. Le vostre tesi sono passate; però, proprio per questo, rendetevi conto che il prevedere la perseguibilità d'ufficio può significare che quella persona presunta offesa lo sarà o potrà esserlo non dal presunto violentatore, ma da un ricattatore, da un altro tipo di violenza, da una denuncia insussistente: questo abbiamo creato con questa fattispecie giuridica!

Invito poi a riflettere gli amici democristiani, liberali e repubblicani. Esistono due tipi di violenza sessuale diversi: esiste la violenza predatoria, del ragazzo o del gruppo di ragazzi che si incontra casualmente, ti offende per strada e ti violenta, ti stupra, la violenza cioè di ragazzi che escono a predare sesso come potrebbero predare qualcosa da un negozio o da una banca con una rapina; esiste poi la violenza istituzionalizzata, quella permanente, nell'ambito di un rapporto consolidato, che è diversa, non è migliore o peggiore della precedente.

Nella proposta che ci avete fatto, non parlate di famiglia ma del rapporto di coppia, di un qualsiasi rapporto di tipo stabile. È giusto darne atto. Non ritengo affatto, pur tenendo conto delle vostre convinzioni profonde, quelle su cui a volte ci siamo contrapposti, che questo sia un fatto secondario. Voi avete parlato di convivenza, ed è ingiusto – in questo dissento dal collega Corleone – sottovalutare questo elemento. Ma, vi chiedo, è legittimo porre su un piano diverso la violenza sessuale predatoria, casuale, immediata, di strada, o quella – come il caso di Mazzarino – scientificamente preparata, ma che si risolve in un atto consumato una sera? Ha forse più importanza, è forse un disvalore più grave, è forse un'offesa alla persona e alla società più grave dell'offesa permanente che può essere arrecata dal marito che rientra tutte le sere ubriaco e che tutte le sere sottopone la donna a violenza, che può non essere necessariamente quella sessuale, o solo personale, e può essere la violenza della propria impotenza o delle proprie impotenze, delle proprie paure, delle proprie sconfitte? Liberare la donna e l'uomo da questa costrizione è forse meno importante che liberare la società e la donna dal pericolo della violenza casuale e episodica?

Forse, anche in base all'articolo 3 della Costituzione, reintrodurre la querela per tutti i casi può creare situazioni meno pericolose. Potremmo votare l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Covi e Gualtieri, togliendo

la parte che limita alla famiglia e alla convivenza: «Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa... Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La querela proposta è irrevocabile». Non sarebbe la soluzione giusta per tutti i casi? Credo infatti che non renderebbe il provvedimento una «cattiva legge» e potrebbe anche tranquillizzare sui problemi aperti dall'allargamento della fattispecie del 609-*bis* all'abuso di autorità.

La querela proposta deve rimanere irrevocabile, come nel codice Rocco. Una volta che la querela è partita, nel momento in cui la persona offesa ha deciso, non deve esserci possibilità di ritorno indietro. Credo, senatore Misserville, che abbia ragione il collega Corleone, il quale sostiene che nella procedibilità d'ufficio, proprio perchè non c'è querela, proprio perchè l'azione non è partita dalla persona offesa, le possibilità di ricatto sulla vittima si eserciteranno nella maniera più forte, e quindi rischiamo di mettere in moto una serie di procedimenti che poi non approderanno a nulla.

Come potete immaginare, problemi del genere attraversano la vita di tutti i giorni: i dissensi esistono all'interno del nostro Gruppo, nelle nostre famiglie, con le nostre compagne e i nostri compagni. In sede di discussione del disegno di legge, ho voluto fornirvi questo elemento di riflessione. Certamente non posso votare a favore degli emendamenti proposti, perchè ritengo che comunque una disciplina finalizzata soltanto ai rapporti istituzionalizzati o permanenti rappresenterebbe una limitazione a un errore. Vi propongo invece di trovare una soluzione generale, che non attenuerebbe affatto il valore di cambiamento profondo che questa legge ha nella cultura giuridica e nella civiltà del nostro paese. (*Applausi del Gruppo federalista europeo ecologista, dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

ZUFFA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUFFA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente... (*Commenti dal centro*). Non mi sembra che le voci femminili siano qui così sovrabbondanti da poter suscitare irritazione. Quindi ho diritto ad una prima forma di rispetto come un qualsiasi collega, e ad una seconda forma di rispetto come donna.

Con gli emendamenti in esame si introduce un «doppio regime». Questa è a mio avviso una abnormità dal punto di vista giuridico – come è stato già evidenziato – ma soprattutto dal punto di vista culturale, dato che si sposta proprio l'asse culturale della legge.

Con il disegno di legge contro la violenza sessuale vogliamo sancire un diritto individuale; difendere il diritto individuale alla sessualità come parte integrante della persona. Per tale motivo abbiamo ancorato il reato di violenza alla mancanza di consenso, puntando l'attenzione sull'individuo e la sua libertà. Approvando questi emendamenti stabiliremmo che la violazione di tale diritto della persona ha un diverso trattamento, a seconda che avvenga dentro la famiglia o la coppia – su questo poi voglio ritornare – o meno. Quindi ne deriva, lo si voglia o no, anche indipendentemente dalle dichiarazioni svolte in questa sede, che il doppio regime non può che sancire,

secondo me, una difesa dell'istituto familiare arretrata culturalmente, al di là ed in opposizione ai diritti individuali.

È vero che questa argomentazione (la difesa delle famiglie) non è stata portata in discussione generale – penso, ad esempio, all'intervento del collega Mazzola – ed è vero che in qualche modo l'argomentazione addotta è per così dire di marca libertaria, si fa cioè riferimento all'autodeterminazione della donna. A questo proposito permettetemi di fare una considerazione polemica: quando sono state le donne a portare avanti il discorso dell'autodeterminazione, ancorato alla sessualità, alla contraccezione ed all'aborto, allora è stato molto difficile affermarlo. Adesso mi risulta quanto meno sospetto che lo stesso principio dell'autodeterminazione sia posto in qualche modo su un piatto d'argento, soprattutto se l'autodeterminazione si riferisce ad un reato e alla cosiddetta libertà di denunciare un reato; tutto ciò – ripeto – è quanto meno sospetto.

Tuttavia, voglio dare credito a questa intenzione e prendere per buona la ragione dell'autodeterminazione. Penso allora che aveva ragione, in sede di discussione generale, il collega Battello, il quale diceva che, se autodeterminazione ha da essere, allora ha da essere sempre, perchè allora nella procedura a querela sempre vi sarebbe una *ratio* (una *ratio* discutibile, collega Spadaccia, ma pur sempre una *ratio*). Inevitabilmente a me sembra invece che il doppio regime sancirebbe che c'è un reato più grave, perseguibile con procedura d'ufficio, quello commesso fuori della famiglia, ed un reato meno grave, quello perpetrato dentro la famiglia, che invece si persegue a querela di parte.

Vorrei dire che la questione della convivenza di tipo coniugale introdotta nell'emendamento non convince per niente. Ancora una volta, infatti, in nome di questa libertà che si vuole tutelare, due persone che non hanno voluto sancire istituzionalmente il proprio legame, lo vedono sancito al di là della loro volontà, perchè in una legge, in una legge penale, nel determinare un tipo di procedura la loro relazione viene giudicata, soppesata dall'istituzione giudiziaria. Oltretutto, ciò nella pratica mi sembra ridicolo e inapplicabile, e non riesco a capire come mai si scatenino tante fantasie su vicini «orecchiuti» che starebbero ad origliare o su cameriere «guardone», e non si pensi in qualche modo all'abnormità che a seguito della denuncia si debba di fatto indagare sul tipo di relazione sessuale tra la vittima e il reo. Infatti la convivenza, non è un'istituzione: il collega Corleone ricordava che non c'è una legge sulla convivenza, ed io credo che non debba esservi e che non si debba forzatamente istituzionalizzare le convivenze.

Tra l'altro mi sembra che si vada anche contro un altro principio della legge. Abbiamo sancito infatti il divieto di indagare sulla vita sessuale e sul comportamento sessuale della vittima. Qui invece, di fatto, si giungerebbe ad indagare; non solo: per forza si indagherebbe, perchè dobbiamo renderci conto che nella società non esiste più una norma sociale delle relazioni sessuali, ci troviamo di fronte a liberi e differenziati comportamenti individuali. In questo modo dunque noi retrocediamo proprio sul terreno culturale. Io credo che, se si vuole mantenere l'asse della legge, non si può non centrare tutto sull'individuo e sulla inviolabilità dei suoi diritti, indipendentemente dal tipo di relazione sessuale, istituzionalizzata o informale che sia.

Non ho mai pensato – e termino – che la procedibilità d'ufficio racchiuda tutto il bene per le donne, come non ho mai pensato che la

querela comporti tutto il male per le donne; so benissimo che la realtà è molto più sfumata. La scelta che è stata fatta fra le donne non è stata affrettata, è stata una scelta ragionata, una scelta anche controversa, non una scelta ideologica; si sono soppesati i *pro* ed i *contra*. Alla fine si è scelto il regime della procedibilità d'ufficio, perchè è quello più adatto a sancire la gravità del reato. Penso che coerenza voglia, proprio per mantenere ferme l'ispirazione e l'impostazione della legge che, se procedibilità d'ufficio è, procedibilità d'ufficio deve essere. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

ONGARO BASAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, colleghi, devo premettere che sul problema della procedibilità d'ufficio o a querela di parte in famiglia il Gruppo della sinistra indipendente non presenta una posizione unitaria, e ha quindi convenuto di non dare ai suoi membri una indicazione di voto tassativa. Io e una parte del Gruppo riconosciamo comunque che la questione della procedibilità d'ufficio nei rapporti fra coniugi o conviventi presenti dei problemi, ma che si imponga in relazione al doppio regime che ne conseguirebbe, dal momento che la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona, quindi perseguibile d'ufficio.

Cercherò dunque di vedere le due facce della situazione, partendo però dal presupposto che gran parte delle violenze non denunciate – di cui si cominciano ad avere solo in questi anni le prime notizie – si perpetrano in famiglia, dove sono nascoste da un gioco perverso di complicità e di ricatti. La querela di parte certamente rispetta la *privacy*, difende l'individuo e la sua soggettività dall'intrusione e dall'invadenza dello Stato in tema di comportamento e di etica dei rapporti; lascia libera la vittima di violenza di scegliere se denunciare o meno chi la violenta. E però mi pare che non possa aiutare a mutare la cultura della donna, ma anche dell'uomo, rispetto al giudizio e al peso del reato quando sia consumato fra le mura domestiche, perchè non stimola la donna che lo subisce e l'uomo che lo attua a riconoscere il valore oggettivo subordinato com'è, e com'è sempre stato, alla denuncia della donna, subordinata a sua volta ai condizionamenti e ai ricatti cui può essere sottoposta.

La tutela e la libertà di scelta che le vengono concesse possono quindi tradursi in un implicito invito al suo vecchio silenzio, ma soprattutto in un esplicito invito al violentatore a continuare a violentare.

Fatto salvo l'aspetto positivo della libertà di scelta (che però spesso è scelta di accettare la violenza), mi pare si restringa la possibilità che la donna maturi un giudizio su un reato che si trova ad assumere un peso diverso se attuato fra le mura domestiche; si restringe cioè la probabilità che la donna maturi il senso di responsabilità, di dignità verso se stessa e il proprio corpo, che la querela sembra presupporre, lasciandola invece prigioniera nei confronti degli autori del reato e disarmata di fronte ai ricatti che possono costringerla al silenzio. Ridurre l'oggettività del reato commesso in famiglia temo non serva ad una presa di coscienza da parte della donna del diritto all'autodeterminazione anche in materia di sessualità, alla difesa del proprio corpo come persona. La querela di parte non si traduce automaticamente in

una tutela aperta ad un processo d'emancipazione, ma può contribuire a confermare l'impossibilità o l'aumentata difficoltà per la donna ad uscire dalla sua situazione se le violenze che è costretta a subire non sono giuridicamente riconosciute perseguibili quando non sia lei a denunciarle. Tale riduzione del peso del reato nei rapporti familiari ha per me conseguenze culturali e comportamentali pesanti, perchè riduce agli occhi della donna stessa l'oggettività e la gravità del fatto, lasciandola sola a decidere non solo se denunciarlo o meno, ma anche se esso debba essere considerato un reato o meno.

C'è poi un altro elemento che ritengo importante; anche se la violenza sessuale in famiglia attuata nei confronti dei minori è stata esclusa dal provvedimento in discussione, la mancata consapevolezza del peso del reato da parte della donna adulta violentata, a mio avviso, ha conseguenze pesanti sulla stessa tutela dei minori che una donna, impotente per sè e incapace di giudicare la gravità del reato e di denunciarlo, non riesce certo a difendere. Come spiegare altrimenti la complicità della madre nei confronti della violenza del marito o del convivente ai danni di figlie e figli minori? In molti casi, recentemente emersi, la madre risulta consenziente o comunque incapace di opporsi. Non può essere questa la conseguenza del fatto che, se la violenza sulla madre non è un reato perseguibile, la stessa madre facilmente formulerà analogo giudizio circa la violenza sui figli? Credo non si possa non tener conto di questo elemento.

Il procedimento d'ufficio certamente è più invasivo della *privacy* e della libertà di scelta, ma mi pare comporti un elemento necessario: il riconoscimento oggettivo del reato ovunque venga attuato. So comunque che tale provvedimento può porre la donna, oggetto di violenza sessuale da parte del marito, del convivente o dei familiari, in condizione di trovarsi col *partner* denunciato anche se lei non sarebbe mai arrivata a questo passo; da un lato infatti possono pesare i problemi economici di una donna non autonoma, dall'altro il fatto che i legami e i rapporti tra le persone sono composti di un'infinità di elementi contraddittori, di livelli diversi di consapevolezza, di complicità, di bisogni, di potere, nei quali è difficile entrare per forzare le situazioni.

Sono tuttavia anche convinta che per cambiare questa cultura della violenza sessuale, ancora ritenuta una sorta di diritto naturale dell'uomo, occorra qualche forzatura. In questo caso il costume, o buona parte di esso, è infatti ancora arretrato rispetto alla norma.

Riconosco anch'io quanto diceva il senatore Spadaccia: nei confronti di donne non ancora pronte ad assumersi queste responsabilità e ad attuare questi nuovi comportamenti la forzatura potrebbe essere troppo pesante o controproducente. Se si legittima l'assunzione culturale di questi nuovi comportamenti e di queste nuove responsabilità, si potrebbe riporre la fascia più debole delle donne in un'ulteriore condizione di vittima, di cui saremmo anche noi responsabili. Mi sono posta queste domande perchè non è facile valutare il grado di violenza che possa comportare la procedibilità di ufficio per donne non ancora giunte a livelli di consapevolezza, di coscienza, ma anche di autonomia che questa misura richiede. Tuttavia, credo che se si vuole cambiare la cultura della violenza sessuale nei termini in cui l'abbiamo definita, anche i mariti e i conviventi devono essere posti in condizione di capire la necessità di tale cambiamento.

Pur riconoscendo la validità di molte argomentazioni di chi propende

per la querela di parte (che comunque allora dovrebbe essere valida in tutti i casi), credo che la procedibilità d'ufficio, una volta stabilita per la violenza sessuale da parte di estranei, nel parificare il reato commesso tra le mura domestiche possa promuovere un cambio di comportamenti nella donna e nell'uomo (di cui non si parla mai) rispetto alla vecchia naturalità della violenza in famiglia. Auspico comunque un'applicazione il meno rigida possibile del procedimento stesso. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABBRI. Onorevole Presidente del Senato, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in ordine alla questione che viene ora all'esame del Senato abbiamo convenuto nell'assemblea del nostro Gruppo, dopo un sereno approfondimento dei vari aspetti del problema, di non vincolare ad un indirizzo prestabilito il comportamento dei senatori socialisti. La delicatezza della materia, la natura dei valori e dei beni in campo, la diversità delle conseguenze, benefiche o pregiudizievoli, che derivano dall'adozione dell'una o dell'altra soluzione – perseguibilità d'ufficio o querela di parte – sconsigliano, a nostro avviso, di far valere sulla questione i vincoli della disciplina di Gruppo. Molto più opportunamente la scelta può e deve essere, a nostro avviso, affidata alla libera valutazione dei singoli parlamentari. Questa ci è sembrata una determinazione giusta e corretta, non elusiva dei nostri doveri di Gruppo, chiamato come tale in quanto un insieme politicamente omogeneo a decidere ordinariamente solo in modo collegiale. Infatti, questa nostra determinazione è ispirata in via del tutto eccezionale alla necessità prioritaria di impegnare direttamente e personalmente la responsabilità e l'autonomia di ogni singolo senatore.

Il dibattito così ricco e così elevato che si è svolto in quest'Aula offre tutti gli elementi per esercitare nel modo migliore questo libero apprezzamento. La nostra è una decisione che si innesta in una consolidata tradizione dei parlamentari socialisti ogni qualvolta siano in gioco diritti fondamentali dei cittadini. È uno dei casi in cui la libertà di voto ci è sembrata preferibile al voto obbligato.

Onorevoli colleghi, rispettiamo tutte le opinioni espresse dagli altri, le certezze appassionate e il convincimento di chi crede, sostenendo l'una o l'altra tesi, di abbracciare la verità e il bene e di respingere l'errore ed il male.

A noi è parso più giusto lasciare che ciascuno sia libero di risolvere nel suo foro interno i propri dubbi – sì, perchè ci sono anche i dubbi che ha in questa sede confessato con un nobile discorso il collega Spadaccia – decidendo da sè e non al riparo da una direttiva collettiva a quale delle contrapposte ragioni accordare la prevalenza. Non si tratta di una comoda scorciatoia, di un *commodus disceptus*, ma è una scelta consapevole e meritevole di rispetto al pari delle altre che abbiamo sentito qui sostenere con tanta dovizia di argomenti e con tanto *pathos*. Avendo noi deliberato di assumere questo atteggiamento, non vi saranno dunque da parte del nostro Gruppo dichiarazioni di voto (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione dell'emendamento 11.0.4 sia fatta a scrutinio segreto.

Avverto che gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 11.0.4.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo in modo estremamente breve perchè credo che sia noto, almeno in quest'Aula, qual è il mio personale pensiero sia in ordine alla perseguibilità d'ufficio, come istituto generale, sia in ordine a questa eccezione.

Mi corre tuttavia l'obbligo, sempre a titolo personale, se me lo si consente, di rilevare come l'istituto della perseguibilità d'ufficio sia recepito nella quasi totalità degli Stati moderni, sicuramente da quelli europei e anche da altri paesi d'oltreoceano come il Canada. È questo un rilievo di carattere personale, perchè in coerenza con il mio compito mi sono imposto di non creare alcun ostacolo allo spedito *iter* di questo disegno di legge. Pertanto, mi rimetto al giudizio dell'Assemblea, riservandomi, naturalmente a titolo personale, di esprimere il voto che riterrò più conforme al mio modo di pensare ed alla mia coscienza. Ma ripeto che, come relatore, mi rimetto al giudizio dell'Assemblea.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, credo di aver già sufficientemente, anche se sinteticamente, enunciato nel mio breve intervento di stamattina le ragioni della neutralità del Governo su questo delicato tema. Pertanto sull'emendamento 11.0.4 mi rimetto all'Assemblea, osservando solo per inciso che non esiste un emendamento corrispondente alla proposta avanzata dal senatore Spadaccia, ma che, se ci fosse stato, anche in quel caso mi sarei rimesso all'Assemblea.

MISSERVILLE. Sì, professore, esiste.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.4.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, colleghi, per le ragioni che ho già espresso in sede di dibattito generale e che qui non ripeto, dichiaro il mio voto contrario. Come il ministro Vassalli con la consueta trasparenza ha ricordato poco fa, non esiste alcuna proposta formalmente avanzata di introdurre un regime generalizzato di querela di parte, che non avrei condiviso ma che avrei considerato meno sbagliata della proposta avanzata con i tre articoli aggiuntivi. Ritengo infatti che le motivazioni di tale proposta – perchè motivazioni essa ne ha, infatti da tutte le parti abbiamo sentito discorsi non di carattere dogmatico e assoluto, ma problematici e critici – sono assai più deboli di quelle che propendono in tutti i casi a favore della procedibilità d'ufficio.

MACALUSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MACALUSO. Prendo brevemente la parola, Presidente, anche per offrire una risposta alle domande rivolteci dal senatore Spadaccia e da altri colleghi. È stato sostenuto che questa legge afferma dei princìpi nuovi ed anche importanti, cioè che si ha violenza quando non c'è consenso, e che la violenza sessuale è reato contro la persona.

Ora, c'è stato un collega del Movimento sociale il quale ha ripetutamente insistito nel sostenere un principio che già altri hanno affermato, anche se con una mentalità ed un retroterra culturale diverso, relativo alla querela di parte. Sembra quasi, come ha giustamente osservato la collega Zuffa, di trovarci in presenza di un reato minore. Io vorrei allora ritorcere la domanda al collega Spadaccia e chiedergli perchè non si ha querela di parte anche per la rapina o il furto. Non so quale sia l'opinione generale, ma io ritengo che il tipo di reato che stiamo esaminando sia più grave della rapina e del furto. È stato scritto – ed io sono d'accordo – che equivale ad un omicidio dell'anima, della personalità; esso costituisce un'offesa alla società e non, come ha sostenuto il collega Spadaccia, un'offesa alla persona a cui la persona stessa reagisce. È quindi la società che deve reagire, e la società reagisce attraverso lo Stato e le sue leggi. (*Vivaci commenti dal centro*). È questa la *ratio* che si è voluta affermare. Non vi piace la cosa? Mi dispiace, così come mi dispiace il fatto che qui si è voluto affermare ancora una volta il princìpio del doppio binario. A questo punto si prospetta l'incoerenza del collega Fabbri, il quale ha sostenuto la disciplina di Gruppo o comunque (lasciando stare questa espressione della «disciplina di Gruppo», perchè ognuno di noi può votare sempre come vuole) un indirizzo di Gruppo... (*Commenti dal centro*). Certo, ciascuno di noi può votare come vuole: forse voi non siete abilitati a votare come volete?

REZZONICO. Noi sì!

MACALUSO. E allora non ho capito l'obiezione: siete o non siete abilitati in questo senso?

REZZONICO. Noi sì!

DE CINQUE. Da sempre!

MACALUSO. Bravi, mi compiaccio con voi!

Comunque io stavo parlando con il collega Fabbri per sapere se si trattava di una disciplina del Gruppo o di una disciplina ancora superiore al Gruppo quella a cui si fa riferimento. Io vorrei dirle, caro senatore Fabbri, che anche qui c'era una *ratio* che avete sostenuto, e con interventi anche molto argomentati e ben svolti, a sostegno della perseguibilità d'ufficio.

Ora, se questa *ratio* vale per tutti i casi, vale per una donna non sposata, non si vede perchè essa debba venire abbandonata nel momento in cui si tratta della famiglia.

Al senatore Bausi voglio dire che non ho sentito una sola argomentazione per cui bisognerebbe fare questa eccezione. In questa stessa Aula (io ero allora alla Camera) si è sentita questa invocazione della famiglia anche quando si trattò di abolire l'articolo 509 sul delitto d'onore, anche allora. Lo

ricordo come se fosse ieri: potrei fare anche i nomi dei colleghi della Democrazia cristiana che, sostenendo quell'articolo, invocarono la famiglia. Ogni volta si invoca la famiglia: ma quale famiglia? È ancora una famiglia quella in cui una donna è costretta a sottostare a questo tipo di violenze? Io penso che a quel punto la famiglia non ci sia più.

Qui la collega Zuffa ha detto molto bene: come mai voi pensate ancora (questo mi sembra veramente un romanzo antico, di quelli con la cameriera che sta dietro la porta) alla denuncia del vicino e via dicendo, quando invece, come è stato detto da altri colleghi qui, si vedono dei cadaveri per la strada e non si trova nessuno per testimoniare? Invece noi vediamo evocare tutta questa gente pronta ad intromettersi come le suocere, le cognate, i parenti: siamo tornati veramente a delle cose che pensavo fossero finite nell'epoca nostra. Noi dobbiamo dare invece qualcosa di diverso. Semmai ci sono delle donne che non riescono a portare la querela appunto perchè sono condizionate dai parenti; e qui lo Stato deve aiutare invece queste donne a liberarsi.

Concludo, dicendo che sono d'accordo con il collega Spadaccia che si tratta di valori, e non solo di princìpi, che dobbiamo far valere attraverso una battaglia politico-culturale e non certo attraverso i tribunali; però lo Stato, quando fa una legge, afferma anche dei valori, e quindi riassume quelli che sono stati recepiti dalla società. Noi con questa legge vogliamo dire anche qualcosa da questo punto di vista; una discriminazione, una divisione, un doppio regime certamente non sarebbe un segnale positivo, e per questo noi respingeremo gli emendamenti che sono stati proposti. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole Ministro, vi rassicuro subito: sarò nè lungo, nè particolarmente polemico, neanche nei confronti del senatore Macaluso, il quale si è chiesto quale fosse il mio retroterra culturale.

Il mio retroterra culturale, senatore Macaluso, è rappresentato dalla coscienza dello Stato di diritto e soprattutto dalla coscienza della libertà e disponibilità dei diritti da parte degli individui o delle persone. Con questo voglio significare che la domanda che lei si è posto, relativa alla procedibilità di ufficio per il reato di rapina è una domanda, se mi consente, retorica e pleonastica, perchè il reato di rapina ha una sua fattispecie concreta, è diverso dal reato di furto ed è diverso dal reato di appropriazione indebita, pur appartenendo alla specie dei reati contro la proprietà.

In questa legge si sono volute mettere nello stesso calderone diverse fattispecie, con la conseguenza che abbiamo un regime di procedibilità di ufficio, secondo le vostre richieste, anche per ipotesi di reato minori che, secondo l'esperienza giudiziaria di tutti i giorni e l'orientamento costante della giurisprudenza, non allarmano la società e costituiscono spesso per noi avvocati motivo di perplessità e di rovello per come risolvere situazioni che sono obiettivamente inique ed ingiuste.

La tutela dei diritti dei cittadini è affidata allo Stato. Ogni fatto penalmente rilevante, in quanto tale, esige l'attenzione e richiede l'interven-

to dello Stato, ma è concetto completamente avulso dal regime della querela e dal regime della procedibilità d'ufficio.

Credo che al termine di questa discussione vi enuncerò tutti i guai che passa un imputato che si trovi di fronte ad un reato di questo tipo, e si tratta di un imputato per il quale non vi è presunzione costituzionale di colpevolezza ma di innocenza. Per cui, senatore Macaluso, ritengo che dopo le nobili parole del senatore Spadaccia, che riflettono una profonda perplessità e preoccupazione, e dopo le argomentazioni di carattere strettamente giuridico che le sono state portate da più parti, la sua domanda in ordine alla procedibilità di questo reato sia pleonastica.

Io credo che esista soltanto un'ipotesi di procedibilità nelle varie fattispecie che abbiamo enucleato e che abbiamo ipotizzato, ed è la procedibilità d'ufficio per quanto riguarda la violenza carnale di gruppo, per la quale esiste una previsione punitiva talmente grave che in quel caso si può effettivamente essere dell'avviso della necessità di un impulso pubblico per il processo. Questo è il corrispondente della rapina nell'ordine della gravità dei reati! Il semplice toccamento, la carezza, che è compresa come ipotesi di reato nel vostro progetto di legge, è una fattispecie tale che, a mio avviso, non richiede la procedibilità d'ufficio, ma anzi fa sì che la sua eventuale previsione rappresenti una vera e propria ingiustizia.

Annuncio in conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Mancino, Beorchia, Saporito, Orlando, Coviello, Rumor, Micolini, Angeloni, Toth, Bausi, Giacovazzo, Aliverti, Falcucci, Coco, Cortese, Ruffino, Lombardi, Andò, Perugini, Zecchino e Gallo hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 11.0.4 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonora, Bosco, Bossi, Bozzello Verole, Bufalini, Busseti, Butini,

Callari Galli, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo V., Condorelli, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covello, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato,

Elia, Evangelisti,

Fabbri, Falcucci, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Pietro, Filetti, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,

Jervolino Russo,

Kessler,

Lama, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Nebbia, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Orlando,

Pagani, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Petronio, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Postal, Pozzo, Prandini, Pulli, Putignano,

Ranalli, Rezzonico, Ricevuto, Riva, Rosati, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi Lombardi, Signori, Sirtori, Spadaccia, Spetič, Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Taramelli, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Vitale,

Zaccagnini, Zanella, Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bonalumi, D'Amelio, Meoli, Nepi, Ossicini, Parisi, Santini, Torlontano, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Di Paola, Fassino, Giacchè, Giacometti, Pierri, Pulli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 11.0.4, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

Senatori votanti	223
Maggioranza	112
Favorevoli	137
Contrari	83
Astenuti	3

Il Senato approva. (*Vivi applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla destra*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Senatore Mancino, conferma il ritiro dell'emendamento 11.0.3?

MANCINO. Lo confermo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. All'articolo 660 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Se la molestia reca disturbo alla altrui libertà sessuale le pene di cui al comma precedente si applicano congiuntamente».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.1 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 660-*bis*. - (*Molestia alla libertà sessuale*). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, reca molestia per motivi di natura sessuale è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire un milione"».

12.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, colleghi, non riteniamo opportuno che venga sottolineata l'esistenza di un genere di molestia che reca disturbo all'altrui libertà sessuale. È sufficiente, a nostro avviso, l'articolo 660 del codice penale, sulla molestia e disturbo alle persone, che recita: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza e per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione».

Ci siamo battuti contro le distinzioni all'interno della normativa tra violenza carnale ed atti di libidine violenta. In questo caso, appunto, una precisazione ci sembrerebbe quasi dannosa ai fini di eventuali accertamenti e di processi. È con questo spirito che chiedo la soppressione dell'articolo 12 con l'emendamento 12.1.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è presentatore di un emendamento 12.2 che comporta implicitamente, essendo soltanto modifica-

tivo del testo approvato dalla Commissione, l'espressione di un parere negativo sull'emendamento presentato dal senatore Pollice.

Non credo, senatore Pollice, che sia del tutto esatto quanto lei ha sostenuto. Prima di tutto la molestia di carattere generale è trattata dall'articolo 660 del codice penale in un modo che non sembra attagliarsi molto alla molestia sessuale, visto che vi si parla di «petulanza o altro biasimevole motivo», elementi piuttosto estranei alla molestia sessuale e attinenti piuttosto ad un carattere generale della molestia o disturbo alle persone.

In secondo luogo, va ricordato che lo scopo per il quale la Commissione aveva previsto esplicitamente una norma per la molestia sessuale era quello di poter prevedere una pena detentiva in ogni caso, e non solo una pena alternativa, con la possibilità di irrogare la sola ammenda per fatti che, come abbiamo già detto, è pensabile che assumeranno una dimensione di un certo rilievo, soprattutto se destinati a rappresentare, se non una sorta di «ciambella di salvataggio» per gli imputati di taluni atti di libidine, certamente una forma attenuata e minore di atti oggi compresi dalla giurisprudenza tra gli atti di libidine. Quindi un reato di un certo peso che merita la pena detentiva.

Queste sono le ragioni emerse nel corso dell'esame della Commissione, che lo inducono fra l'altro ad esprimere parere contrario all'emendamento del senatore Pollice.

Le ragioni, poi, della modifica proposta dal Governo sono indubbiamente modeste. Si tratta di escludere, come ho già detto, quei caratteri particolari dell'articolo 660, comma primo, come la petulanza e il biasimevole motivo, che non vedo quanto si accordino con la molestia di carattere sessuale. Potrebbero anche accordarvisi, ma mi sembra meglio dire: «reca molestia per motivi di natura sessuale».

Devo aggiungere che avevamo tentato di creare, secondo il suggerimento del senatore Boato, come ho già detto questa mattina, una forma ancora più autonoma rispetto a un capoverso dell'articolo 660. Peraltro i tentativi e gli studi compiuti hanno portato, allo stato, alla conclusione di non poter addivenire ad una formula sostanzialmente diversa da quella proposta dalla Commissione, a parte le modifiche che mi sono permesso di indicare nell'emendamento, nè tanto meno di ritornare alla formulazione della nona legislatura alla quale avevo fatto in precedenza riferimento, perchè anch'essa dava luogo a diverse perplessità che appunto hanno portato la Commissione a scegliere la formula proposta.

Quindi, in conclusione, esprimo parere contrario all'emendamento del senatore Pollice con la preghiera all'Assemblea di voler accogliere l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Pollice. È chiara la motivazione che ha indotto la Commissione a introdurre questa ipotesi tipica di reato: da un lato, si aggrava il reato di molestia previsto dal primo comma dell'articolo 660; dall'altro si evita, appunto con una esplicita previsione, che si verifichi un'eccessiva dilatazione interpretativa del concetto di atti di libidine. Conseguentemente ritengo che

sia opportuno, per le stesse ragioni che hanno già indotto la Commissione a introdurre questa norma aggiuntiva, esprimere parere contrario alla proposta abrogativa del senatore Pollice.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo; potrei dire che non ho niente da obiettare, anche se trovo che la modifica proposta è di carattere pleonastico. Infatti è perfettamente inutile ripetere e precisare una fattispecie che è già prevista dal primo comma dell'articolo 660. Soltanto per questa ragione dichiaro di rimettermi all'Assemblea e non ritengo che sia necessaria una discussione più approfondita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte, salvo che la persona offesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta decide il giudice sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.2 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 423-*bis*. - (*Pubblicità del dibattimento per i procedimenti relativi a reati di violenza sessuale*). – Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte chiuse; tuttavia, a richiesta del giudice e su

preventiva dichiarazione di assenso di tutti gli imputati e di tutte le parti lese, può procedersi a porte aperte.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona"».

13.3 FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti».

13.1 IL GOVERNO

L'emendamento 13.2, presentato dal senatore Leone, è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il nostro emendamento 13.3 è relativo alla pubblicità del dibattimento per i procedimenti riferiti a reati di violenza sessuale. È anche questo un emendamento che prende le mosse dalla nostra visione, secondo la quale in ogni disegno di legge va tenuta presente innanzitutto la posizione del cittadino di fronte al procedimento penale. È un emendamento che dal punto di vista pratico si risolve in una situazione di questo genere: il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte chiuse; tuttavia, a richiesta del giudice e su preventiva dichiarazione di assenso di tutti gli imputati e di tutte le parti lese, può procedersi a porte aperte.

Io credo che tutto sommato la pubblicità del processo non giovi ad alcuno, e credo che, così come non giova alla parte lesa, non giovi all'imputato, il quale evidentemente non può essere considerato *a priori* colpevole, ma come persona sottoposta a procedimento penale, nei suoi confronti vale la presunzione costituzionale di innocenza fino alla condanna definitiva passata in giudicato.

Ora, basterà dare un'occhiata alle statistiche che ci sono state fornite dal Servizio studi e dalla Commissione giustizia del Senato per rendersi conto di come una pubblicità data al processo si risolva di per se stessa in una anticipata e gratuita punizione dell'imputato, il quale poi potrà essere assolto, ma indubbiamente ha subito, per il fatto stesso che il processo si è celebrato a porte aperte con la partecipazione corale delle associazioni e dei movimenti, così come prevede la legge, e con l'attenzione della stampa, soprattutto nella delicata fase dibattimentale, una autentica, immeritata gogna che ha un carattere punitivo addirittura peggiore di una sentenza di condanna.

Noi chiediamo quindi che vi sia un processo a porte chiuse, che soltanto il magistrato possa disporre la pubblicità del dibattimento previo l'assenso

non soltanto delle parti lese, come vorrebbe l'emendamento 13.1, ma previo l'assenso soprattutto dell'imputato, o degli imputati, che nel processo sono le persone più esposte ed hanno a soffrire maggiormente da questa forma di pubblicità gratuita.

Su questo emendamento insistiamo; ci sembra un emendamento logico, giusto, razionale, e chiediamo che venga accolto proprio per quella forma di rispetto del cittadino imputato, il quale non cessa di essere soggetto di diritti e non può essere esposto al pubblico ludibrio a discrezione del suo avversario processuale costituito dalla parte lesa. Mi pare che questa sia una logica ineccepibile, e chiedo che i colleghi senatori votino a favore di questo nostro emendamento.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento 13.1, signor Presidente, prima di tutto bisognerebbe compiere una correzione, essendo tale proposta emendativa volta a «*Sostituire il primo comma con il seguente*», e non a «*Sostituire il primo capoverso con il seguente*». Ciò premesso, per quanto riguarda il contenuto, la proposta del Governo vuol rappresentare soltanto una correzione logico-lessicale rispetto al testo proposto dalla Commissione. Il testo della Commissione dice: «Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte, salvo che la persona offesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso». Sembrerebbe con questo che la volontà della parte lesa sua decisiva. Viceversa, poi, si aggiunge: «Sulla richiesta decide il giudice sentite le altre parti». Ci è sembrata allora più corretta la seguente formulazione: «Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta decide il giudice». È questa semplicemente una correzione che ho definito logico-lessicale che raccomanderei alla Commissione e all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere negativo sull'emendamento 13.3, dei senatori Filetti, Misserville e Moltisanti, per le ragioni già note che è perfettamente superfluo ribadire.

Per quanto riguarda invece l'emendamento del Governo, sono d'accordo che la modifica proposta migliori tecnicamente il testo dell'articolato, per cui esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, dichiaro telegraficamente il nostro consenso sull'emendamento del Governo, per le ragioni che il Ministro ha illustrato, e il voto contrario sull'emendamento 13.3 dei senatori Filetti ed altri. Il collega Misserville non se ne abbia a male, ma esso è veramente improntato ad una

concezione antiquata. Non voglio intrattenere i colleghi sulle ragioni che credo siano evidenti nel testo stesso dell'emendamento e nelle considerazioni che lo hanno illustrato. Ritengo che la regola del processo a porte aperte in tutti i casi (salvo su richiesta della parte offesa, la quale comunque non ha neanche il diritto di decidere perchè questo compete comunque al giudice, sentite le parti) costituisca assolutamente la regola da accettare. Le ragioni che ostano a questa proposta ritengo siano reazionarie, e per questo non le condividiamo e voteremo contro.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, molto brevemente dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento del Governo e contro l'emendamento dei senatori Filetti, Misserville e Moltisanti.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*

MOLTISANTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, sarò brevissima data l'ora tarda (sono passati più di venti minuti oltre la mezzanotte).

In altre occasioni abbiamo proposto, e riproponiamo ancora, che alla regola del processo a porte chiuse si possa eventualmente introdurre l'eccezione della pubblicità del dibattimento solo quando vi siano la richiesta del giudice e la preventiva dichiarazione di assenso di tutti gli imputati e di tutte le parti lese. Non basta in tale ipotesi il solo assenso della parte lesa: ragioni di parità di trattamento tra le persone interessate al processo impongono l'adesione di tutte le parti alla celebrazione del dibattimento a porte aperte. Altrimenti, sono da temere vizi di illegittimità costituzionale.

Per tali considerazioni noi del Movimento sociale italiano confidiamo nell'accoglimento dell'emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Filetti ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, in relazione a tale articolo vorrei soffermarmi un attimo sul regime della pubblicità processuale. Evidentemente si tratta di una categoria un po' nebulosa: mi riferisco a quanto ha affermato in proposito con molta cortesia e con molta confidenza il collega Boato.

Non è affatto vero che la proposta della celebrazione del processo a porte chiuse costituisca una posizione di tipo reazionario. Basterà fare il confronto con le legislazioni vigenti in paesi di gran lunga più progrediti e libertari del nostro per rendersi immediatamente conto di come il diritto alla riservatezza, non soltanto della parte lesa ma dell'imputato nel processo, sia costantemente affermato in tutti i paesi in Europa e fuori di essa. Secondo me questa norma che si è voluta ostinatamente inserire nel testo della legge fa da *pendant* a quell'altra che prevede la possibilità di costituirsi parte nel processo per i movimenti e le associazioni. Mi rendo immediatamente conto che movimenti ed associazioni, se non avessero l'altoparlante della apertura processuale, se non avessero il palcoscenico dell'aula e se non avessero la pubblicità derivante dalla disponibilità del dibattimento alle più disparate curiosità, probabilmente avrebbero fallito uno degli scopi del loro inserimento nella vicenda di questo provvedimento legislativo.

Per questi motivi, se vi è una visione reazionaria, se vi è una visione in un certo qual senso retriva, se vi è una visione speculativa anche su questo preciso aspetto della norma, questa è la visione di coloro che vogliono il procedimento a porte aperte con l'eccezione di una chiusura che può essere ordinata dal magistrato soltanto su istanza della parte lesa.

Io vorrei chiedervi in base a quale principio e a quale ragione si privilegi la parte lesa e ci si dimentichi sempre degli imputati in questi processi. Inoltre, vorrei chiedervi perchè sia consentito alla parte lesa di richiedere al magistrato la chiusura delle porte durante il dibattimento, e non sia consentito questo diritto all'imputato che, a mio avviso, continua ad essere un cittadino non di serie B, con eguali diritti rispetto alla parte lesa e con una posizione processuale difficile che deve essere guardata con molta attenzione e particolarmente tutelata se vogliamo veramente informare questo disegno di legge a quello spirito di civiltà giuridica al quale non possiamo rinunciare.

Credo che la cortesia e la compiutezza del senatore Boato abbiano meritato questa mia risposta; noi siamo sempre fautori del rispetto del diritto di tutti i cittadini, non ci lasciamo trasportare da empiti di carattere demagogico, abbiamo sempre davanti agli occhi l'interesse primario della giustizia, ma soprattutto abbiamo sempre davanti alla coscienza il bene primario della parità dei cittadini di fronte alla legge. Questo ci spinge a chiedere che si possa celebrare il processo a porte aperte soltanto se gli attori principali di questa autentica tragedia, che è ogni processo, consentano che si dia pubblicità alla vicenda.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, preannuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano all'articolo 13, anche con quell'emendamento leggermente migliorativo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 502-*bis*. - (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). – Sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede con rito direttissimo per i reati previsti dalla sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

14.1 FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo fare appello soprattutto al Ministro della Giustizia, professor Vassalli, perchè la sua preparazione, la sua cultura, la sua magistrale interpretazione del diritto è tale da consentirci di rivolgere veramente un appello alla sua coscienza di uomo di legge, prima ancora che alla posizione imparziale assunta nella discussione di questo provvedimento legislativo.

L'articolo 14 propone che nel giudizio per i delitti contro la libertà sessuale si proceda con il rito direttissimo; e la formulazione di questo articolo è per lo meno singolare. Infatti, esso testualmente recita: «Sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede con rito direttissimo per i reati previsti dalla sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Che cosa sia il rito direttissimo credo che ognuno di noi lo possa dare come dato acquisito. Si tratta di un rito speciale che viene celebrato in conseguenza della flagranza del reato, oppure dell'esistenza di prove talmente evidenti da non richiedere il passaggio per l'istruttoria formale o per l'istruttoria sommaria che serve in via ordinaria all'acquisizione di elementi per il giudizio. Si tratta cioè di una fattispecie che di per sè è tanto chiara, palese e formale in tutti i suoi elementi, da porre il magistrato in condizione di giudicare senza il filtro ulteriore del vaglio delle prove che si possono acquisire durante la fase istruttoria.

Ora, vi invito a riflettere sulla particolarità dei reati di natura sessuale. Sono reati che normalmente non hanno testimoni, che nella quasi totalità dei casi si avvalgono dell'unica testimonianza della parte lesa, e in cui gli elementi di valutazione sono sostanzialmente costituiti da quelli che l'accusa immediatamente porta; soltanto in una fase successiva l'imputato ha la possibilità di difendersi contro questo primo impatto, contro questo primo assalto di un testimone interessato e dell'accusa.

Prevedere un giudizio direttissimo per reati così particolari e delicati, per fattispecie così difficili sul terreno probatorio significa veramente, onorevoli colleghi, fare una specie di giudizio sommario a cui si aggiunge una sorta di valutazione pubblica di carattere popolare, per la pubblicità del dibattimento, in maniera tale che davvero l'imputato non ha più salvezza nè scampo. Io credo, professor Vassalli, che nessuno di noi si vorrebbe trovare a difendere un imputato in queste condizioni, con un giudizio direttissimo, per il quale è prevista la sola eccezione delle speciali indagini – che di per sè è già una previsione eccezionale – che consente la celebrazione del giudizio sulla scorta delle semplici affermazioni rese dalla parte lesa, dal soggetto passivo del reato.

Vi invito, onorevoli colleghi, a compiere un'opera certosina, paziente, di riscontro con le legislazioni straniere. Troverete delle sorprese anche nelle legislazioni, cui ha fatto riferimento il senatore Vitalone nel suo intervento, che mostrano una particolare severità nella comminazione delle pene. Troverete che in quei paesi l'indagine viene circondata di particolare cautela, tanto è vero che in base ad un'apposita espressa previsione legislativa, non basta la sola parola della parte lesa, ma sono necessari ulteriori elementi testimoniali e riscontri obiettivi di prova prima di giungere ad una affermazione di colpevolezza. Basterà che voi esaminiate queste legislazioni per rendervi immediatamente conto che il giudizio direttissimo in questo caso va nella direzione contraria della giustizia e dell'accertamento della verità.

Qual è sostanzialmente, onorevoli colleghi, il criterio informatore di questa disposizione? Perchè bisognerebbe sempre procedere a giudizio direttissimo? Perchè bisognerebbe andare frettolosamente incontro ad una sentenza in un settore, qual è quello dei reati sessuali, che richiede speciali e particolari indagini, ma soprattutto una grande attenzione e onestà intellettuale da parte del magistrato? Il rito direttissimo, noi lo sappiamo, è un rito ultrasommario, collegato con una eccezionalissima situazione processuale. Fare di questa eccezionalità la regola mi sembra, colleghi senatori, non sia nè logico, nè giusto, nè ammissibile sotto il profilo dell'equità.

Noi insistiamo pertanto sull'abolizione dell'articolo 14, che nella sua formulazione è persecutorio, la cui architettura non garantisce l'accertamento della verità e che sbilancia ancora di più il provvedimento nel senso contrario all'imputato. Noi rischiamo di fare non solo un processo alle streghe, ma un processo in cui l'imputato nei cui confronti, torno a ripetere, deve valere la presunzione costituzionale di innocenza, viene trasformato in una specie di mostro da giustiziare in un processo a porte aperte, perseguito dalle associazioni e dai movimenti che ritengono di tutelare interessi diffusi e sottoposto all'ulteriore oltraggio procedurale costituito dal rito direttissimo che non consente piena possibilità di difesa.

Rivolgo un particolare appello ai colleghi che più hanno a cuore gli interessi della libertà e dei diritti dei cittadini: è questo il banco di prova su cui bisogna cimentarsi e su cui bisogna sottoporre a riscontro la bontà delle proprie idee e la coerenza dei propri convincimenti, perchè soltanto superando le ideologie e le demogogie si può arrivare a una soluzione di giustizia che, nel caso di specie, non è certamente costituita dal rito direttissimo.

Vorrei sentire sull'argomento il parere di colleghi più esperti, più preparati, più bravi di me, proprio per essere confortato in questa visione che, ripeto, è una visione ispirata alla tutela del buon diritto del cittadino.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Naturalmente, se non altro per coerenza con quanto esposto fino adesso, esprimo parere contrario.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Senatore Misserville, non me ne voglia: io la ringrazio del suo apprezzamento e della sua cortesia, però devo dire che posso concordare sulle perplessità relative all'introduzione del giudizio direttissimo in questa materia, ma mi trovo di fronte a una serie di proposte di legge precedenti quella della Commissione, a cominciare da quella, se non sbaglio, del Gruppo della Democrazia cristiana e continuando proprio con quella del suo Gruppo, senatore Misserville, nella quale era previsto il giudizio direttissimo per questi reati.

Quindi noi ci troviamo di fronte, per così dire, a un grande concorso su questa strada; quale può essere la ragione di questo concorso, dato che sono vere molte delle cose che lei ha detto, e dato che, per i fatti di flagranza, già c'è la norma generale? È evidentemente quella di assicurare un giudizio più spedito, più pronto, un giudizio che non arriverei a definire esemplare (perchè sarebbe un termine improprio), ma più vicino al fatto.

Ora, di fronte a questa spinta generale che ha portato la Commissione, sulla scia di una pluralità di proposte di legge dello stesso contenuto, a voler introdurre il giudizio direttissimo, il Governo non può che rimettersi all'Assemblea. Aggiungo però che sarebbe bene che rimanesse chiaro e consacrato agli atti che questo non pregiudicherà poi le norme generali che saranno introdotte con il nuovo codice di procedura penale; cioè è un qualche cosa che viene stabilito oggi – se verrà stabilito – dall'Assemblea, ma è chiaro che tutto potrà essere rivisto nel quadro della riforma del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Intervengo per dichiarare il voto contrario su questo emendamento.

Io stesso avevo sollevato la questione che ha posto il ministro Vassalli. Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Filetti, Misserville e Moltisanti (per citare alcuni dei firmatari qui presenti) all'articolo 16 è volto ad aggiungere un articolo 502-*bis* al codice di procedura penale, che reciti, a proposito del giudizio per delitti contro la libertà sessuale nel modo seguente: «In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano

necessarie speciali indagini, ...». Avete scritto quindi, senatore Misserville, esattamente quella disposizione (voi, con le vostre firme e non avete ritirato il disegno di legge d'iniziativa del vostro Gruppo, credo) che state chiedendo di abrogare in questo disegno di legge unitario. Mi pare che l'espressione: «sempre che non siano necessarie speciali indagini», e poi le garanzie e le cautele che comunque sono state richiamate anche adesso rispetto al nuovo codice di procedura penale, siano quelle garanzie sufficienti che sono state richieste dal senatore Misserville, e che credo tutti noi vogliamo, per fare in modo che un processo con rito direttissimo non sia per questo un processo sommario in senso negativo, una giustizia sommaria, un processo ingiusto; il problema è che lei, senatore Misserville, ha sollevato una questione rispetto al punto 4 dell'articolo sulle misure accessorie che noi abbiamo votato, perchè lei si è lamentato giustamente del fatto che questi processi avvengono dopo molti anni, quando la persona offesa o l'imputato sono cambiati, si sono fatti una vita diversa, eccetera. L'unico modo di rispondere alla preoccupazione che in quella circostanza noi abbiamo condiviso e che lei ha sollevato è esattamente quella di fare processi con rito direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini.

Per questo votiamo contro l'emendamento missino e a favore del testo proposto dalla Commissione.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che siamo contrari all'emendamento 14.1 e siamo, quindi, per il mantenimento dell'articolo in esame. È evidente che siamo favorevoli all'articolo 14 per le ragioni già ampiamente illustrate e che non è il caso di ripetere. Resta inteso – ed è opportuno che ne rimanga traccia negli atti parlamentari – che questa disciplina varrà *medio tempore*, fintantochè non entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale destinato a dare nuova disciplina all'intera materia.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Onorevoli colleghi, sono davvero lusingato dal fatto che ogni volta che domando di parlare vengo accolto dal vostro mormorio di protesta. Vi assicuro che questo fatto mi incita a prendere la parola e a fare fino in fondo il mio dovere. Per cui se, con molta cortesia, volete ascoltarmi, con un po' di attenzione forse riusciremo tutti insieme a snellire questa discussione.

Mi debbo difendere da un'accusa di incoerenza che mi viene mossa con molta bonomia e cordialità dal Ministro, e con una punta di acre ironia dal collega Boato. Certo, eravamo inizialmente favorevoli a questa impostazione del giudizio per direttissima, ma speravamo che tutto il testo della legge si sarebbe in un certo senso riequilibrato a favore dell'imputato. Poi, invece, abbiamo dovuto constatare, che la posizione dell'imputato si è aggravata e

che si è fatta una legge che sostanzialmente lo crocifigge - e ve ne darò la dimostrazione quando parlerò per dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso. È in questo contesto che va valutata l'ulteriore sanzione del rito direttissimo, sulla cui consistenza mi sembra che il nostro magistrale Ministro nutra gli stessi dubbi e le stesse perplessità che nutro io.

Quanto al rilievo che il rito direttissimo procurerebbe una giustizia spedita, esso può venire soltanto da persona che non abbia pratica di giudizi, perchè è vero che il rito direttissimo normalmente, ma non sempre, come nel caso dei processi di diffamazione a mezzo stampa, ha dei tempi brevi, ma esso riprende poi un *iter* personale che è quello normale, che è quello dell'appello e del ricorso per Cassazione con il rito ordinario. E sono questi ultimi i tempi biblici, senatore Boato, per cui i ritardi certo non si accorciano con il rito direttissimo: si fa soltanto un'operazione di amputazione temporanea del processo, che si risolve però in una violazione della posizione processuale libera e piena dell'imputato.

Proprio per questo insistiamo nel nostro emendamento ed annunciamo il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo 14.1, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Su questo articolo sono stati presentanti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 530,» *inserire la seguente:* «539,».

15.5 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «542 e 543».

15.3 FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «542».

15.2 LEONE

Sostituire le parole: «gli articoli 530, 541, 542 e 543» *con le altre*: «gli articoli 530, 541, 542, 543 e 564».

15.1 POLLICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Si procede a querela di parte se i reati previsti dalla presente legge riguardino persone tra le quali intercorra, al momento dei fatti, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale».

15.4 FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

Ricordo che l'emendamento 15.2 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 15.5 è in coerenza con la soppressione che abbiamo operato dell'articolo 609-*undecies*. L'articolo 15, con la modifica proposta, avrebbe il seguente tenore: «Il Capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati».

Si tratta di una integrazione che tende ad eliminare un istituto che in un certo qual modo introduce una sorta di responsabilità oggettiva, perchè nel caso che il fatto sia commesso nei confronti di un minore di anni quattordici il responsabile non può addurre a propria scusa l'ignoranza dell'età. È una specie quindi, anche in questo caso, di responsabilità oggettiva e, coerentemente all'impianto della legge, così come si è andato profilando, si ritiene opportuna la soppressione anche dell'articolo 539.

MISSERVILLE. Signor Presidente, l'emendamento 15.3 è stato già da noi illustrato in occasione della discussione sulla procedibilità a querela in caso di violenza nell'ambito della coppia. L'approvazione di quella eccezione lo rende ancora più attuale e logico, dato che altrimenti verrebbero a cadere tutte le osservazioni relative alla eccezionalità del regime di procedura riservato a quella fattispecie.

A nostro avviso, dato che è stato riconosciuto il diritto del soggetto passivo di una violenza consumata all'interno della coppia matrimoniale o convivente ad ottenere il perseguimento del reo mediante la presentazione della querela, per una regola di coerenza alla quale questa Assemblea non può sfuggire, a maggior ragione, proprio per evitare una disparità di trattamento ed un eventuale vizio di incostituzionalità della legge, ma soprattutto per una ragione di carattere morale e logico – per la quale richiamo le argomentazioni svolte da parte comunista, radicale e da parte del senatore Pollice – bisogna estendere questo regime in generale alla procedibilità a querela di parte.

Tale procedibilità potrebbe essere mantenuta anche con la condizione di irrevocabilità, così come ha proposto il senatore Spadaccia e come sostanzialmente propone il nostro emendamento.

Faccio osservare, a proposito della reintroduzione dell'articolo 539, che su di esso si è già votato con l'approvazione di un nostro emendamento. Ne consegue che non può essere proposta in questa sede il sostanziale ripristino dell'articolo 539, mediante il richiamo fatto in calce e con l'introduzione dell'emendamento proposto dal relatore.

BOATO. L'articolo verrebbe abrogato.

MISSERVILLE. Sono d'accordo, ed anche su questo aspetto bisognerebbe discutere a lungo.

Ad ogni modo, chiediamo ai colleghi di estendere il regime della procedibilità a querela a tutti i reati di violenza sessuale. Altrimenti non riuscirei a spiegarmi la logica che ci ha fatto stabilire un regime privilegiato ed eccezionale per una violenza consumata non soltanto all'interno di una coppia sposata, ma anche all'interno di una qualsiasi coppia che abbia un regime di convivenza. Non riesco a comprendere il perchè di questa eccezione e chiedo, una volta stabilito il principio, di avere il coraggio di estenderlo alla generalità dei soggetti eventuali di un processo penale.

Dopo aver approvato tale possibilità a favore della coppia coniugata e della coppia convivente non coniugata, se la logica ha una sua linearità, non vedo come si possa negare l'estensione a tutti gli altri casi, a meno che non si voglia accettare proprio ciò che da più parti si è combattuto, cioè un regime privilegiato, dettato da convinzioni ideologiche alle quali noi non siamo ancorati, perchè vogliamo che di questo regime fruisca la generalità dei cittadini.

* POLLICE. L'emendamento 15.1 si riferisce al Capo I del titolo IX del libro II, del quale il testo in esame propone di abrogare gli articoli 530, 541, 542 e 543. Noi chiediamo che venga abrogato anche l'articolo 564, che ha per oggetto il reato di incesto.

L'emendamento, quindi, tende ad eliminare il reato di incesto, come avevano già proposto il disegno di legge di iniziativa popolare e il disegno di legge proposto dalle donne, sostenendo che il codice vigente non punisce l'incesto in quanto tale, ma solo quando ne deriva pubblico scandalo. Io sono d'accordo con l'interpretazione che davano le donne, perchè va respinta l'ipocrisia che sta dietro a tale formulazione e ritengo che allorchè il rapporto incestuoso viene imposto esso rientri nei reati di violenza sessuale. È con questo spirito che propongo l'inserimento dell'articolo 564 all'interno dell'articolo 15 della legge in discussione.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei intervenire nel dibattito su questi emendamenti per porre ai senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e a lei una questione anche di carattere procedurale.

Premetto che ho votato a favore della procedibilità d'ufficio e contro l'emendamento proposto dai senatori Covi e Gualtieri. Comunque quell'emendamento è stato votato da questa Assemblea.

Ho indicato informalmente al collega Spadaccia e ad altri senatori che se si voleva introdurre la querela di parte in tutti i casi, si doveva intervenire sull'emendamento 11.0.4, eliminando, con un subemendamento, quella parte dell'emendamento che recita «quando tra questa e la persona alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale». Eliminando tale limitazione alla procedibilità a querela della persona offesa, si sarebbe ottenuto il risultato, richiesto ora anche dai senatori del Gruppo del Movimento sociale

italiano-Destra nazionale (ma solo a parole, a mio avviso, non nei fatti: è per questo che voglio entrare nel merito) di estendere detta procedibilità a querela a tutti i casi.

Questo non è stato fatto, non si è subemendato l'emendamento proposto dai senatori Covi e Gualtieri e l'Aula ha già votato quell'emendamento. A questo punto, immaginare uno stratagemma – di questo si tratta e lo spiegherò subito – per reintrodurre la questione dalla finestra dopo averla cacciata dalla porta, non sarebbe, credo, ammissibile neppure proceduralmente.

Comunque lo strumento che viene utilizzato è quello di non sopprimere gli articoli 542 e 543 del codice penale. L'articolo 542 (Querela dell'offeso), al primo comma recita: «I delitti previsti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa». Ma il capo primo non ci sarà più perchè noi abbiamo spostato i reati previsti nel capo primo, riformulati in altre fattispecie, al titolo XII, mentre nell'articolo 542 si fa riferimento al capo primo del titolo IX. L'articolo 530 a cui fa riferimento sempre l'articolo 542, inoltre, viene abrogato, e gli stessi colleghi del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale non chiedono di non abrogarlo. Essi chiedono di far sopravvivere l'articolo 542, il quale non avrà più un capo primo cui riferirsi, che viene spostato al titolo XII, nè potrà riferirsi all'articolo 530 che viene contestualmente abrogato.

In questo spirito di critica dialogica, che abbiamo adottato a quest'ora tarda della notte, trovo poi un po' contraddittorio che contestualmente sia stato presentato anche un emendamento 15.4, dei senatori Filetti ed altri, che prevede la querela di parte soltanto nel caso di coniugio o di convivenza. Non riesco a capire come da una parte sosteniate la procedibilità a querela sempre (il che ha una propria coerenza) e dall'altra con l'emendamento 15.4 proponiate la procedibilità a querela di parte soltanto nel rapporto di coppia.

Ma a parte questa contraddizione in seno al Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, mi pare che vi sia una improcedibilità tecnica per quanto riguarda l'emendamento 15.3 dei senatori Filetti, Misserville e Moltisanti per le ragioni che ho illustrato. Se comunque, per astratta ipotesi, esso venisse approvato, sarebbe svuotato di senso per le ragioni tecniche che ho testè enunciato.

Per questi motivi voteremo contro, ma lo riteniamo improponibile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Sul mio emendamento esprimo naturalmente parere favorevole: è interesse privato, si potrebbe dire, in atti di legislazione.

Sull'emendamento 15.3 esprimo parere contrario, richiamando testualmente – se il collega me lo consente – quanto ha perspicuamente detto il senatore Boato.

Per quello che riguarda l'emendamento 15.1 del senatore Pollice, dovrei dire che sono d'accordo perchè sono autore di una proposta che mira alla soppressione dell'articolo 564 del codice penale; però esprimo parere contrario perchè, trattandosi di un argomento di estrema delicatezza, di comune accordo in Commissione decidemmo di stralciarlo dalla discussione, per cui praticamente esso è stato estrapolato dal testo che la Commissione ha ritenuto di presentare all'Assemblea. Inoltre, l'argomento è

di tale delicatezza che credo nè a quest'ora nè affrettatamente potremmo decentemente affrontare una questione così grave e seria. Pertanto esprimo parere sfavorevole, riservandomi naturalmente nella sede più opportuna di ritornare sull'argomento, che merita appunto un'approfondita disamina.

Sull'ultimo emendamento 15.4 dei senatori Filetti, Misserville e Moltisanti esprimo ugualmente parere contrario perchè di fatto la norma è assorbita da quanto abbiamo precedentemente approvato.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, sull'emendamento del relatore, il 15.5, non si può che prendere atto di ciò che è accaduto attraverso la soppressione dell'articolo 11; pertanto deve essere approvato e il mio parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.3 mi sembra che le eccezioni di natura procedimentale svolte dal senatore Boato siano perfettamente pertinenti. Avrei avuto qualche dubbio sul problema dell'articolo 543 di cui la Commissione ha proposto la soppressione, ma effettivamente, essendo residuata la querela soltanto per i fatti del coniugio e della convivenza, si può anche pensare all'abrogazione della norma. Peraltro mi rimetto alla valutazione tanto più attenta che potrà aver fatto il relatore in seno alla Commissione; esprimo solo qualche perplessità e riserva sull'abrogazione dell'articolo 543 perchè mi pare sia stato approvato l'articolo relativo alla procedibilità a querela, quindi anche per il rapporto di convivenza in cui non vale più il coniugio.

Sono decisamente contrario alla proposta del senatore Pollice (emendamento 15.1) di abrogazione dell'articolo 564, e non solo per le ragioni enunciate dal relatore sull'estraneità, almeno relativa (e cospicua secondo me), della materia, ma mi permetto di aggiungere che non comprendo le ragioni enunciate dal senatore Pollice. L'articolo 564, sarebbe una norma troppo ristretta perchè esigerebbe la condizione del pubblico scandalo: siccome è troppo ristretta, allora abroghiamola completamente. Non sono riuscito a capire questo ragionamento, ad ogni modo il mio parere è recisamente contrario.

Infine, credo che l'emendamento 15.4 sia precluso.

POLLICE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 15.3.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, noi potremmo anche ritirare questo emendamento, perchè effettivamente vi è una improprietà tecnica che però si riflette anche – come giustamente faceva rilevare il professor Vassalli – sull'emendamento relativo all'articolo 543. Non vengono meno le ragioni

che ci hanno spinto a proporre l'estensibilità del regime di procedibilità a querela di parte per tutti quanti i reati aventi natura di carattere sessuale previsti nel presente provvedimento legislativo. Valgono pertanto le argomentazioni che abbiamo esposto e che riteniamo valide, anche se da un punto di vista tecnico - lo ripeto - ritiriamo l'emendamento perchè obiettivamente non è conciliabile con il disposto del modificato articolato del codice penale.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.4, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, è precluso dalla approvazione dell'emendamento 11.0.4.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 16.

1. L'ultimo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 609-*sexies*».

È approvato.

Art. 17.

1. L'ultimo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 609-*sexies*».

È approvato.

Art. 18.

1. Il n. 5) del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

«5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quinquies* e 609-*sexies*».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Nel capoverso, dopo le parole: «articoli 609-*bis*» *inserire le seguenti:* «609-*ter-bis*».

18.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, questo emendamento si è reso necessario dal fatto che abbiamo tutti concordato sull'autonomia dell'articolo 609-*ter-bis*, che è stato votato sia pure con i contenuti ben noti.

Quindi, mi sembra che di ciò se ne debba far menzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.1, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge contenente norme contro la violenza sessuale, relativamente al quale abbiamo appena terminato la discussione. È un voto, che il Gruppo democristiano si appresta a dare, non scevro di venature di perplessità e non privo di qualche rammarico per risultati che si potevano raggiungere e che non sono stati raggiunti.

Sicuramente il testo del disegno di legge al nostro esame rappresenta un grande passo in avanti rispetto all'attuale normativa concernente la materia in esso trattata. A partire dalla trasposizione del gruppo di reati che fanno parte di quelli concernenti le aggressioni e le offese alla sfera sessuale dai reati contro la pubblica moralità e il buon costume ai reati contro la persona, a partire da questo fondamentale momento che non è puramente e semplicemente di collocazione sistematica, ma ha un grande rilievo di carattere contenutistico, perchè viene a specificare e ad accentuare con particolare energia quello che è il momento dell'offesa penalmente rilevante ed il contenuto di queste fattispecie criminose, a partire da questo dato a quello tanto discusso ma, a parere di chi ha l'onore di parlare a questa Assemblea, nel complesso positivo della fusione di due distinte figure criminose, cioè la violenza carnale e gli atti di libidine violenta, in un'unica figura criminosa, non vi è dubbio che si è realizzato un guadagno e un progresso rispetto alla legislazione attuale.

Desidero brevissimamente soffermarmi su questa fusione in una sola

fattispecie delle due che oggi contrassegnano la normativa vigente. Mi rendo perfettamente conto che può dare luogo ad alcune perplessità specialmente in ordine alla misura della pena che viene ricollegata a questa fattispecie unitaria, che è pena ricondotta, soprattutto nel minimo, alla soglia più bassa, ma è altrettanto vero che abbiamo il cambiamento di regime di procedibilità, da quella su querela a procedibilità di ufficio, che viene a contrassegnare come tipo di trattamento una caratteristica di particolare rigore nei confronti di questi reati (e su tale punto bisognerà brevissimamente ritornare). E soprattutto, onorevoli colleghi, signor Presidente, signori Ministri, il grosso guadagno che mi pare si realizzi con questa unificazione delle due figure criminose è quello dell'eliminazione di tanti momenti incresciosi e inutilmente gravidi di contenzioso futuro a proposito della distinzione oggi inevitabile della *actio finium regundorum* che occorre tracciare tra le due figure di reato. Sono dei momenti di accertamento che non di rado hanno costituito situazioni di capovolgimento delle parti, in cui l'imputato diventa l'accusatore e viceversa. Ma vorrei accentuare questo aspetto e sottolineare che si è avuta una proliferazione di contenziosi inutili, dettati proprio dalla necessità di distinguere se in un caso si versasse nell'una o nell'altra delle due figure criminose che oggi opportunamente viene eliminata. Ciò accade attraverso una formulazione che, dal punto di vista del rispetto del princìpio della tassatività, che è valore costituzionalmente garantito, non è assolutamente più generica, più elastica, più vaga di quella che oggi contrassegna le due figure criminose della violenza carnale e degli atti di libidine. Basta sfogliare una qualunque raccolta di giurisprudenza per ripercorrere le incertezze giurisprudenziali e segnalare altresì quelle dottrinali nell'assegnare l'un tipo di comportamento all'una o all'altra previsione, e per renderci conto che questa tecnica particolarmente casistica in tale ambito, come in tanti altri, putroppo adottata dal codice Rocco – quando ci decideremo, onorevoli colleghi, ad uscire dall'enfatizzazione del momento processuale e ad occuparci organicamente e a fondo del momento di diritto penale sostanziale? – che dovrebbe assicurare una maggiore precisione di dettato, tipica del codice Rocco, non ha assolutamente raggiunto il risultato che voleva proporsi.

Particolare ragione di soddisfazione per il Gruppo democristiano mi pare si debba riscontrare nella organica disciplina che è stata data alle circostanze aggravanti specifiche. È una disciplina che investe tutti i casi di violenza effettivamente realizzata come tale e si svolge con piena armonia e organicità di dettaglio nonchè con pieno rispetto del riguardo che occorre dare alle situazioni che più frequentemente in materia si presentano.

Detto questo, noi abbiamo condotto già dalla Commissione giustizia una battaglia estremamente energica (mi si permetta di parlare di battaglia, in realtà è stato un confronto fervido, ma sempre amichevole, condotto con la maggiore apertura da ciascuna parte) per pervenire ad una disciplina che tenesse conto della particolare situazione dei minori. Qui, onorevoli colleghi, non voglio assolutamente ripetere tutto ciò che è stato detto a spiegazione, giustificazione e motivazione delle ragioni che conducono a profilare non un sorta di supposizione di violenza presunta, ma un'interdizione di rapporti con soggetti che si trovino in particolari condizioni di età. Questo è un aspetto che deve essere decisamente sottolineato.

Noi non abbiamo voluto raggiungere un risultato rappresentato dall'arroccamento su quella barocca figura della violenza presunta che non è

– bisogna riconoscerlo – nella legge attuale, che è stata malamente escogitata come formula di comodo da dottrina e da giurisprudenza, ma che non risponde al complesso dei valori e dei princìpi che si vogliano tutelare con questa legge; infatti con questa legge si vuole salvaguardare il principio della speciale tutela che occorre prestare a soggetti che si trovano in situazioni particolarmente delicate, per cui quello che potrebbe essere anche un apparente consenso non è in realtà degno di essere giuridicamente valutato come tale in un ordinamento che colloca la soglia dell'imputabilità a partire dai quattordici anni in poi.

Vero è che, da parte di qualche collega, si è osservato che non si può richiamare al riguardo l'istituto dell'imputabilità, che attiene a tutt'altra sfera, però il collegamento c'è e mi sembra estremamente preciso. La ragione per cui il legislatore colloca a quattordici anni l'età minima a partire dalla quale si può parlare di imputabilità nel nostro sistema è che si ritiene che la capacità di distinguere il lecito dall'illecito, ciò che è permesso da ciò che è vietato, si acquisisca prima dell'età in cui si acquisisce invece la possibilità di disporre dei propri diritti. Ebbene, proprio a un diritto così importante, così fondamentale, com'è il diritto alla libertà sessuale si voleva dare un rilievo tale per cui il soggetto di età inferiore ai quattordici anni potesse liberamente disporne. Era evidentemente qualcosa di assolutamente contrario alla logica giuridica che deve permeare, come gli altri settori, anche questo del nostro ordinamento, ed era una normativa che occorreva porre in modo particolare quando tutto viene accentrato sulla difesa del diritto di libertà sessuale; si può parlare infatti di diritto laddove si abbia anche una capacità non solo di titolarità, ma di azione nei confronti di questo diritto. Ed è ovvio che questa capacità di agire non si può avere al di sotto degli anni quattordici.

Noi avevamo, come Gruppo democristiano, signor Presidente, proposto un comma che voleva tener conto di quelle particolari situazioni di scambio di affettuosità fra giovanissimi che hanno molto preoccupato, perchè si riteneva e si ritiene giustamente, il più delle volte, inutilmente persecutorio sottoporre a procedimento penale, e magari a pena, lo scambio di queste effusioni. La soluzione che era stata prospettata con l'emendamento che aveva come primo firmatario il senatore Mancino, presidente del nostro Gruppo, vedeva, come tutti i colleghi ricordano, un regime basato sulla procedibilità a querela del titolare, cioè del genitore o dell'esercente la potestà. Questo emendamento, che coglieva la situazione dei due protagonisti di età minore entrambi, il soggetto attivo e il soggetto passivo, non è stato accettato dall'Assemblea, la quale piuttosto ha preferito sancire una fascia di impunità per i fatti compiuti entro certi limiti di età, che sono risultati tredici anni nel minimo e diciassette anni per quanto concerne il soggetto attivo. Devo dire che è una soluzione che francamente non ci soddisfa; noi tenevamo alla disciplina proposta, la quale segnalava il fatto come costitutivo di reato, anche se cogliendone quella peculiarità, ne rimetteva la procedibilità alla querela.

E veniamo al momento della procedibilità, che costituisce una delle note salienti di questa disciplina: procedibilità di ufficio e procedibilità a querela della persona offesa in caso di violenza nel rapporto di coppia.

Ho sentito più volte dire innanzi tutto che il passaggio da procedibilità d'ufficio a procedibilità a querela sarebbe tutto in funzione della maggiore o minore gravità dell'offesa penalmente rilevante. Non mi pare proprio che nel

nostro ordinamento le cose stiano in questi termini; il passaggio dalla procedibilità d'ufficio alla procedibilità a querela talora è dettato dalla particolare esiguità dell'offesa, ma altre volte da considerazioni che sono di tutt'altro tipo, di tutt'altro livello, come, ad esempio, quelle che conducono alla particolare considerazione di certi elementi costitutivi del fatto illecito penale. Infatti una cosa sempre più si va affermando nella legislazione e nella dottrina penalistica moderna: l'illecito penale come illecito personale, come illecito di modalità di lesioni. Ed ecco che certe modalità di lesioni, particolarmente presenti in certi modi di realizzazione dell'offesa, possono condurre ad un regime di procedibilità diverso da quello dettato per la generalità dei casi. È questo il risultato al quale si è giustamente pervenuti accettando gli emendamenti del nostro Gruppo, del Gruppo liberale e del Gruppo repubblicano. In modo particolare, ci siamo tutti quanti riconosciuti nell'emendamento dei senatori Gualtieri e Covi, che stabilisce la procedibilità a querela nel caso di violenza arrecata nel rapporto coniugale o di tipo coniugale, nel quale le ragioni non sono quelle espresse con il richiamo all'immagine della domestica indiscreta, e mi dispiace che non sia presente il senatore Macaluso, che ha ragione quando afferma che sono state fatte vivere scene da commedia dell'arte oggi difficilmente ipotizzabili; ha perfettamente ragione. I motivi di questa particolare disciplina mi sembrano quelli che attengono alle circostanze contestuali di sviluppo e realizzazione di tali reati.

Il senatore Mazzola ha colto con rara maestria ed acume il ragionamento che più ci ha sorretto nella scelta della soluzione che si è affermata. Il rapporto coniugale o di tipo coniugale vede il rapporto sessuale non come un qualcosa di contingente e di estraneo, come accade per tutti gli altri rapporti; quello della sessualità è un momento che percorre tutto il tracciato del rapporto coniugale o di tipo coniugale. Ma allora, proprio per questa sua quotidianità, o almeno per questa sua essenzialità al rapporto coniugale e per la peculiarità che esso ha di passare attraverso tutta una gamma di modulazioni quanto mai diverse, soltanto la persona la quale subisce una certa offesa è in grado, essa ed essa soltanto, di valutare se ha subìto o meno una forma di aggressione. Questa è la ragione che ci ha condotto a scegliere la strada della procedibilità a querela. Ed essendo la famiglia un istituto, una società naturale, così come la nostra Costituzione afferma, pare opportuno dettare un principio di autoregolamentazione che sfugge alla ingerenza obbligatoria da parte degli organi dello Stato.

Desidero soltanto ricordare che, per quanto riguarda le norme procedurali di questa legge, esse trovano tutto il nostro consenso, naturalmente con l'avvertenza che, per ciò che concerne il procedimento direttissimo, esso dovrà restare nei termini e nei modi che oggi lo contrassegnano fino al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme del codice di procedura penale.

Voglio fare una sottolineatura e chiedo scusa se non sono stato, signor Presidente, abbastanza lesto da farmi notare da lei per un intervento che desideravo fare a proposito dell'articolo 660. Veramente non sono persuaso della soluzione che si è adottata sulla scorta dell'emendamento presentato dal professor Vassalli, dal Governo, perchè il fatto di parlare di molestia ripetendo, come giustamente il senatore Casoli ha sottolineato, tutte le connotazioni dell'articolo 660 del codice penale, ma soprattutto per motivi sessuali, rischia di tradursi in una espressione che ha un significato assai

poco preciso o afferrabile. Molto più consentanea all'argomento ci sembrava la formulazione approvata dalla Commissione, che parlava di molestia arrecata in modo tale da «turbare la sfera sessuale». Ad ogni modo, le soluzioni adottate sono quelle che si rifanno all'articolo 660, e noi confidiamo che questa sia una norma molto importante per delimitare il campo di applicazione di quelli che sarebbero fatti altrimenti costitutivi, secondo l'odierna legislazione, del reato di atti di libidine violenta. È quindi una norma che funziona da valvola di sicurezza.

Signor Presidente, mi scuso della lunghezza di questo intervento che non è un intervento da discussione generale, ma una dichiarazione di voto che ha riportato la soddisfazione ma anche la riserva che caratterizza l'atteggiamento del nostro Gruppo rispetto ad una legge che presenta molte luci – sono il primo a riconoscerlo – ma anche molte ombre, sulle quali il Gruppo democratico cristiano non può sorvolare.

Questo non significa che non dobbiamo manifestare i sensi della nostra più viva riconoscenza, come parlamentari e come cittadini italiani, a tutti i colleghi di questa Assemblea, che hanno, prima in Commissione giustizia e poi in Aula, lavorato alacremente, sotto la sua guida, signor Presidente, con l'appoggio inestimabile del Ministro guardasigilli, con la passione, la vivacità, l'impegno e l'ingegno che ciascuno di noi ha ritenuto di poter apportare alla materia. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, spendo pochissime parole per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista.

Desidero soltanto ripercorrere brevemente i tratti essenziali della nuova disciplina, che vede anzitutto l'unificazione dei reati che riguardano la violenza sessuale. Da questa unificazione è scaturita una normativa unitaria, in origine imperniata sulla procedibilità *ex officio* di questi reati, che allinea la disciplina normativa italiana a quella degli altri paesi europei.

Come ho avuto modo di dire intervenendo sull'emendamento specifico, la norma sulla unificazione delle fattispecie criminose poneva immediatamente il problema di tutelare i minori, nel senso di istituire ambito nel quale la violenza non dovesse essere provata, ma dovesse presumersi o addirittura – come si dice – dovesse essere ritenuta presunta *iuris et de iure*.

Tale questione, risolta attraverso un voto che ha trovato larga parte dell'Assemblea concorde su un emendamento presentato dal Governo prima e poi riproposto da vari Gruppi parlamentari, poneva l'ulteriore problema di istituire una zona franca all'interno della quale vi fosse una condizione di non punibilità per atti non di violenza sessuale, ma comunque consistente in effusioni erotiche tra minori. Anche su questo punto – a mio avviso con molta saggezza – l'Assemblea ha approvato una soluzione ben equilibrata, che contempla la realtà nel senso giusto e dà la possibilità alla normativa di venire applicata in modo non esagerato, nè nel senso della permissività, nè in quello dell'eccessivo rigore; una soluzione, quella dell'emendamento dei senatori Covi e Gualtieri, che soddisfa e dovrebbe soddisfare un po' tutti i Gruppi in quest'Aula. Io non condivido – devo dirlo con estrema franchezza – l'idea di chiudere gli occhi sulla realtà e di poter risolvere, attraverso istituti

come la querela di parte, problemi che invece vanno risolti attraverso la liberazione generale di una serie di rapporti tra minori che non potrebbero ricevere dalla norma se non una regolamentazione frammentaria e talvolta arbitraria.

Abbiamo poi affrontato il tema della violenza nella coppia, ritenuto come un campo specifico nel quale dovesse valere la qualificazione generale che avevamo dato al reato quale delitto contro la persona e quindi contro la sfera di libertà della persona – appunto la libertà sessuale – ma nel quale dovessero considerarsi anche i rapporti, i vincoli affettivi, l'unità della famiglia, gli effetti che una vicenda processuale avrebbe potuto provocare non solo per i coniugi, ma anche per la prole. È noto che su questo punto il nostro Gruppo ha dato ampia libertà di scelta fra le due soluzioni, ritenendo che vi fossero argomenti a favore dell'una e dell'altra tesi. Personalmente, in sede di discussione generale, ho espresso la mia opinione che rimane la stessa. Ma devo considerare positivamente la decisione dell'intero Gruppo, perchè su un problema così delicato, che coinvolge valori della persona, è opportuno che ciascun parlamentare venga lasciato libero di dare un giudizio alla stregua delle sue conoscenze e della sua percezione dei valori della comunità sociale.

Il terzo ed ultimo aspetto di questo disegno di legge è quello di ricondurre alla normalità il processo; la normalità della pubblicità del dibattimento penale, come fatto di garanzia non soltanto per le parti in genere, ma per la stessa vittima, perchè offre la possibilità di sanzionare con una riprovazione particolare l'azione del violentatore. Abbiamo previsto inoltre l'intervento, nel processo delle associazioni ma non dei movimenti, provvidamente, a mio avviso, perchè abbiamo dato un *ubi consistam* preciso ai soggetti legittimati ad intervenire nel processo. Si tratta, come ho detto, di un intervento limitato dalla necessità della manifestazione della volontà della persona offesa dal reato e limitato nelle sue possibilità d'azione nel processo; questo, del resto, in conformità, se non proprio identicamente a quello che avverrà, di qui a pochi mesi, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Queste cose non sono un fatto irrilevante, sono il frutto del lavoro di molti anni, la sedimentazione di idee che si sono formate poco a poco e che hanno trovato posto nella coscienza non solo del Parlamento ma anche del paese. Sono oggi il frutto che raccogliamo in quest'Aula e che consegnamo all'altro ramo del Parlamento perchè questo paese possa avere presto una legge che regolamenti in modo adeguato reati così gravi, che offendono anche la coscienza e la morale di tutta la collettività. (*Applausi dalla sinistra*).

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, desidero dare un contributo sicuramente positivo a questo dibattito limitandomi ad annunciare il voto favorevole del Partito socialista democratico italiano, sia per le motivazioni rassegnate nel corso del dibattito, sia per i risultati del voto sui singoli articoli di questo sofferto disegno di legge. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi del Senato, vorrei rivolgere innanzitutto un ringraziamento alla vostra cortesia, al vostro spirito di sopportazione ed alla compiutezza con cui è stato portato avanti questo dibattito, grazie anche all'intervento chiarificatore, mediatore e saggio del Ministro guardasigilli. Una constatazione, colleghi del Senato, intendo fare per quanto riguarda l'impianto generale di questo provvedimento. Nella dichiarazione d'esordio il nostro capogruppo, senatore Filetti, al quale va ancora una volta il senso della mia devota amicizia ed ammirazione, aveva lasciato intendere come vi fosse da parte nostra una certa disponibilità a recepire i miglioramenti che l'Aula poteva apportare a questo disegno di legge e ad adeguare la nostra posizione politica a quello che il buon senso avrebbe suggerito ai senatori della Repubblica nella discussione di un così importante provvedimento.

Io avevo l'ingenuità di credere, come mi ha fatto rilevare un mio amico anagrammista, che Senato fosse l'anagramma di onestà, onestà di carattere intellettuale, onestà di carattere umano e anche di carattere politico. Ho dovuto constatare però con sorpresa, ed anche con una punta di delusione, come il buon senso sia merce sempre più rara e circoli sempre con minore frequenza in questa nostra Aula allorchè si tratta di affrontare provvedimenti legislativi che siano fortemente caratterizzati dai nostri credo ideologici. Ho più volte respinto le accuse, che mi venivano da più parti avanzate, di voler trasferire negli emendamenti che abbiamo proposto una certa mentalità che faceva riferimento al passato, una certa nostalgia del codice Rocco, un certo amore verso le posizioni di autorità che si riscontravano in quell'elaborato legislativo. E credo di averne dato prova perchè sostanzialmente l'impostazione che il Gruppo del Movimento sociale italiano ha dato alla discussione su questo provvedimento è stata quella della più assoluta onestà intellettuale, mettendo da parte le convinzioni profonde, radicate nella ideologia di ciascuno di noi, e cercando di recepire nel corso della discussione quanto più possibile gli elementi migliorativi, di contributo positivo, che potevano venire da tutte le parti politiche.

Abbiamo espresso un apprezzamento per l'introduzione del concetto della immaturità che in qualche modo sopperisse all'automatismo della legge per quanto riguardava la violenza carnale presunta, proprio perchè riteniamo che in una società moderna, con giudici preparati che possano avvalersi anche dell'opera di esperti di psicologia, questo concetto di immaturità potesse andare nella direzione giusta, che è sempre quella dell'accertamento della verità, in un processo particolarmente delicato, per vicende allarmanti e con protagonisti che spesso sono animati da spiriti ben diversi da quelli che voi vi siete figurati in una visione idealizzata di questa situazione. Abbiamo anche apprezzato il tentativo, che è stato fatto da più parti, di introdurre uno spirito di socialità in tutta questa legge e di attirare l'interesse dello Stato, in una situazione di politica giudiziaria di particolare allarme sociale verso un fenomeno come quello che si va verificando e che fa registrare il ripetersi, il moltiplicarsi e soprattutto l'allarmante espandersi dei reati di carattere e di natura sessuale.

Abbiamo, altresì, apprezzato lo spirito con cui si è introdotto il regime

della procedibilità a querela nel rapporto di coppia, anche se dobbiamo rilevare che rispetto a questi princìpi sostanzialmente non si è andati avanti, cosicchè abbiamo una legge che costituisce una enunciazione di buoni propositi, ma che al vaglio dei fatti e soprattutto al vaglio dell'esperienza giudiziaria sicuramente non darà buoni risultati; se mi è consentito dirlo, non darà buoni risultati per una ragione di fondo che abbiamo più volte evidenziato, e che mi pare sia stata percepita da tutti i senatori che hanno esperienza in questa materia. Colleghi del Senato, la ragione di fondo è costituita dall'unificazione di fattispecie criminose completamente diverse, che ha fatto sì che si possa parlare oggi di violenza sessuale graduando una serie di ipotesi così vasta che effettivamente sconcerta dal punto di vista della previsione legislativa e che determina fatalmente qualche scompenso nel provvedimento in esame. Tali scompensi sono relativi all'entità delle pene comminate, che si sono inevitabilmente appiattite in basso; infatti, dal punto di vista logico, se si fa una previsione unica per i reati di atti di libidine violenta e di violenza sessuale, automaticamente bisogna appiattire in basso la pena. Non è detto, colleghi del Senato, che vi sia una gradualità di possibilità di erogazione della pena da parte del magistrato, perchè avremo alcune situazioni particolari in cui, dal punto di vista della concretezza della giustizia, si potrà anche arrivare a soluzioni aberranti. Potremmo infatti trovarci di fronte a un reato di violenza sessuale per il quale si irroga la pena di otto mesi di reclusione: basta applicare il gioco delle attenuanti generiche o del risarcimento del danno alla pena base di due anni per giungere ad una pena irrisoria.

Quindi, se questa doveva essere una legge deterrente sotto il profilo della politica giudiziaria per i sempre più numerosi e gravi fenomeni di violenza sessuale, essa si risolve sostanzialmente in un appiattimento in basso della pena ed ottiene un effetto contrario a quello che forse i suoi proponenti avevano sperato di raggiungere.

Allo stesso modo, il regime di unificazione di queste due ipotesi di reato produce fatalmente degli scompensi sul piano del regime della procedibilità. Tutti quanti ci rendiamo conto, al di là di quello che si è detto in ordine alla violenza consumata all'interno della coppia, che non può ritenersi equa la soluzione della procedibilità di ufficio per fatti che obiettivamente hanno uno spessore criminale diminuito e non allarmano la coscienza sociale. Non dobbiamo fare a questo proposito sempre l'ipotesi di stupri violenti, pubblici, consumati da gruppi di persone; dobbiamo pensare anche alle ipotesi minori, che si ricomprendono nella unificazione delle fattispecie dei reati, con la conseguenza di essere sottoposti ad un regime di procedibilità di ufficio che assai spesso non è voluto neanche dalle parti lese. Bisogna rendersi conto di una verità elementare: il processo è di per se stesso pena non soltanto per l'imputato, ma anche per la parte lesa che può essere portata in un'aula di giustizia contro la sua volontà per sostenere lo scomodo ruolo di protagonista in un processo penale per il quale è previsto il regime della pubblicità e quello dell'introduzione di associazioni costituite che spesso hanno finalità diverse da quelle della parte lesa nel processo. Questa presta il proprio assenso, ma si trova poi coinvolta in una scena processuale più grande della sua vicenda, con conseguenze di carattere morale, psicologico e umano che sono pressochè incommensurabili. Non vi dico quale sia il nostro pensiero in ordine alla introduzione sulla scena processuale delle associazioni, perchè ne abbiamo parlato lungamente a proposito degli emendamenti

soppressivi da noi proposti. Vi faccio soltanto rilevare, colleghi del Senato, che sostanzialmente si è fatta un'anticipazione dell'imminente introduzione del nuovo codice di procedura penale, e proprio questa forma di anticipazione rende il provvedimento al nostro esame particolarmente difficile da giustificare, perchè si è immotivatamente anticipato il regime della possibilità di costituzione di parte delle associazioni. Si è fatto un regime speciale con il procedimento del rito direttissimo; in una parola, si è voluto forzare troppo la mano, con la conseguenza di licenziare una normativa che non accontenta nessuno, perchè credo che non vi sia una parte politica che possa uscire da quest'Aula soddisfatta del testo che è emerso dalla discussione. Non saranno soddisfatti i colleghi del Partito comunista, che hanno visto crollare la loro forte resistenza sulla questione della procedibilità a querela relativa alla violenza consumata all'interno della coppia. Non possono essere soddisfatti, nonostante le dichiarazioni finali concilianti del bravissimo collega Gallo, i democristiani, che hanno visto invece respinta la loro posizione ideologica relativamente alla violenza carnale presunta consumata ai danni degli infraquattordicenni. Non possono essere soddisfatti neppure i colleghi del Partito socialista e dell'area laica in generale, perchè, se confrontiamo le loro posizioni attuali con quanto era stato enunciato e con quanto si era detto nel corso dell'esame in Commissione, notiamo che c'è stato un cedimento generale.

Non possiamo neppure essere soddisfatti noi, e non per ragioni ideologiche, ma, se me lo consentite, per ragioni tecnico-giuridiche e per ragioni di civiltà, perchè riteniamo che in ogni legge debba essere equamente garantita la posizione di tutte le parti processuali. In questa legge non è garantita la posizione dell'imputato, il quale si trova nella condizione che vi esporrò tra breve. L'imputato di questo processo si trova soggetto ad un procedimento *ex officio*, si trova portato in un'aula di giustizia con rito direttissimo, si trova ad avere un antagonista processuale del tutto nuovo, che è la parte privata costituita dalle associazioni, si trova sottoposto ad un regime di pubblicità che gli è sicuramente dannoso, vede la sentenza di condanna pubblicata sui giornali, viene privato del diritto agli alimenti; colleghi senatori, in una parola, l'imputato di questo reato versa in una condizione che è assai difficile conciliare con i princìpi della civiltà giuridica e della prassi giudiziaria.

A questo proposito mi pare che si sia affermata all'interno della normativa al nostro esame una maniera perversa, difficilmente condivisibile, di guardare all'essenza del processo. Qui si è parlato sempre del colpevole e mai dell'imputato, il quale ha una sua soggettività giuridica ed una sua posizione che deve essere rispettata e garantita. E io credo, colleghi senatori, che ci si doveva preoccupare, più che mai, proprio perchè si versa in una materia delicata, proprio perchè c'era il pericolo della sopraffazione e della persecuzione, proprio perchè ognuno di noi poteva essere dominato da sentimenti e da ideologie che risentivano delle proprie convinzioni, della posizione di questo imputato, che è sempre un cittadino e che in quest'Aula è stato difeso solo dal Gruppo del Movimento sociale italiano.

Dirò ancora, colleghi del Senato – e vi prego di essere così cortesi da prestare ancora un po' di attenzione a ciò che andrò dicendo – che non mi persuade l'*escamotage* che è stato tentato in ordine alla procedibilità, perchè da un punto di vista logico vi ho chiesto di spiegarmi – e ve lo chiedo ancora – perchè sia procedibile a querela di parte...

PRESIDENTE. Senatore Misserville, la prego di attenersi ai 15 minuti di tempo per svolgere la dichiarazione di voto.

MISSERVILLE. Signor Presidente, ho quasi terminato il mio intervento, se però lei mi interrompe...

PRESIDENTE. Io la richiamo solamente a rispettare il tempo concessole.

MISSERVILLE. La ringrazio molto, signor Presidente, ma mi lasci concludere ed io poi sarò così cortese da spiegare le ragioni per cui una normativa di questo genere richiede un intervento di un certo spessore. Credo che il professor Gallo abbia parlato più di me e non è stato mai interrotto, per cui le chiedo di usarmi lo stesso trattamento.

PRESIDENTE. Ho richiamato anche il senatore Gallo.

MISSERVILLE. Allora, signor Presidente e colleghi del Senato, credo di avere il diritto di chiedervi una spiegazione in ordine al regime che si è creato per la procedibilità a querela di parte per la violenza consumata all'interno della coppia. In che cosa la coppia differisce dal comune cittadino? Perchè si è voluto tentare questo accomodamento? Perchè, in poche parole, si è voluti giungere ad un rimedio che è peggiore del male? E fra i rimedi peggiori del male metto anche l'emendamento Covi, relativo alla libertà sessuale per i ragazzi che abbiano tra di loro una differenza di età di non più di quattro anni. Si è creata così una fascia di irresponsabilità che sostanzialmente si traduce in una libertà di esperienza sessuale che è assai allarmante, e le cui conseguenze potranno essere viste con molta attenzione soltanto se il disegno di legge in votazione sarà definitivamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento nella configurazione e nella enunciazione attuale.

Colleghi senatori, io ho finito, vi ringrazio per la vostra attenzione. Credo di poter dire con assoluta tranquillità che il voto contrario del Movimento sociale italiano mai come in questa occasione è un voto in difesa dei diritti del cittadino. Qui non bisogna fare distinzione nè di sesso nè di posizione processuale, ma bisogna assumere una posizione di giustizia che non può risolversi in maniera diversa dal voto contrario che io annuncio a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, prendo la parola per dichiarazione di voto anche a nome dei colleghi Spadaccia e Corleone, mentre il senatore Boato farà una sua diversa dichiarazione di voto. Voglio rassicurarvi però sul fatto che sarò molto breve. A questo punto del dibattito e a quest'ora infatti non credo sia più necessario ripercorrere punto per punto tutto l'*iter* della legge. Quanto ciascuno di noi ha espresso puntualmente, articolo per articolo, emendamento per emendamento, è

consegnato agli atti e alla memoria di tutti noi. A me basterà esprimere un sinteticissimo giudizio complessivo su questo provvedimento, giudizio che in primo luogo non può non partire dalla considerazione che una nuova legge era ed è necessaria in materia. È quindi un fatto positivo che a votare finalmente si arrivi. Ci sono aspetti molto positivi: in primo luogo e fondamentalmente la conquista della configurazione di questi reati come reati contro la persona. Si sono raggiunti, anche rispetto al testo formulato dalla Commissione, dei punti di equilibrio importanti, e in questo mi dispiace di dissentire dal collega Misserville la cui posizione su molti punti io apprezzo e condivido, mi pare giusto dargliene atto. È proprio su questo punto però che mi sembra si siano compiuti dei passi in avanti molto importanti nel dibattito e nelle votazioni di oggi; è proprio su questo punto infatti che abbiamo raggiunto il risultato essenziale non solo di tutelare il valore della libertà sessuale dei minori, ma anche di tutelare un altro preminente interesse di entrambi i minori coinvolti, il diritto per entrambi i minori, abbiano essi più o meno di quattordici anni, a crescere, a maturare senza che il loro sviluppo sia travolto da traumi intollerabili a quell'età. Ed in questo senso e da tale punto di vista credo di dover esprimere una gratitudine particolare per le cose che così sinteticamente, ma in modo sofferto, ci ha detto al momento del voto la collega Maria Fida Moro.

Detto questo, però, non possiamo non notare – lo sappiamo, ce lo siamo detto in tutta questa giornata – che i vari Gruppi parlamentari e, molto spesso, credo, anche ciascuno di noi, sono stati sull'uno, sull'altro e sull'altro ancora dei punti in discussione, percorsi da dubbi, da esitazioni: questo risulta dal dibattito di questi giorni e dai discorsi che, oltre a quelli pronunciati da questa tribuna, abbiamo fatto al di fuori di quest'Aula, parlando, incontrandoci, cercando di ragionare insieme. E forse di questo è anche testimonianza il fatto che il nostro Gruppo, più di una volta, ha votato palesemente in modo differenziato al proprio interno; e non soltanto il senatore verde o il senatore radicale, ma in alcuni casi addirittura gli stessi senatori eletti nelle liste del Partito radicale hanno votato in modo diverso l'uno dall'altro, a conferma non tanto di una straordinarietà di casi di coscienza nel nostro Gruppo – questo mi pare importante lasciarlo agli atti –, ma di casi di coscienza che straordinariamente abbiamo dovuto elevare rispetto alla disciplina di Gruppo: una disciplina di Gruppo che noi non abbiamo mai avuto perchè il nostro è un Gruppo composito, il cui ritrovarsi di volta in volta, come è stato lungo questi mesi di legislatura, quasi sempre unanime, ha significato conquistare una posizione comune, non predeterminata; ciò è conferma appunto del modo in cui abbiamo votato e partecipato a questo dibattito.

Ma, dicevo, il frutto probabilmente di queste esitazioni sono anche le contraddizioni gravi, pesanti che in questa legge, così come esce dal voto del Senato, rimangono e ne fanno un testo profondamente discutibile.

Allora io voglio segnalare due punti. Il primo è la procedibilità d'ufficio coniugata con l'abuso di autorità, che rischia di aprire una valanga di casi drammatici, rischia di creare figure di nuove vittime (aveva ragione il collega Misserville a ricordare che in questo caso la vittima può essere la persona che, contro sua volontà, sia coinvolta in un processo, a prescindere dall'esito del processo stesso).

E, soprattutto, l'altro punto, quello del doppio regime, che è una

contraddizione in termini di logica giuridica che definisco – mi si consenta – intollerabile, anche se non spetta a me, che non sono un giurista, dirlo.

Allora devo dire che questo è un dibattito che non può chiudersi; questo dibattito, questo confronto politico non possono chiudersi col voto di quest'Aula stasera: occorre coerenza, occorre che nel corpo delle leggi della Repubblica sia iscritta una legge coerente con le ragioni del diritto, che tuteli la persona, ma in coerenza con le ragioni e la logica del diritto.

Noi abbiamo cercato in questo dibattito – i radicali e i verdi del Gruppo federalista europeo ecologista – di portare un contributo di riflessione, di proposta, di suggerimento anche a iniziative di altri, quando, magari perchè ci mancavano le otto firme per presentare un subemendamento, non potevamo noi da soli assumere l'iniziativa.

Credo che proprio per come si esce con questo doppio regime ormai il principio della procedibilità a querela di parte in ogni caso stia emergendo come la soluzione necessaria, come la via maestra per riconciliare le ragioni della tutela della persona con la salvaguardia delle ragioni e della coerenza del diritto.

Da questo punto di vista forse può non essere inutile ricordare che siamo entrati stamane nel dibattito con una dichiarazione del Ministro guardasigilli – che anch'io voglio ringraziare – che dichiarava la propria desolazione, mi pare, per il fatto che il concetto stesso di procedibilità a querela di parte fosse ormai del tutto obliterato per effetto dell'andamento del dibattito.

Oggi mi sembra che, grazie ad un contributo che in particolare i colleghi Spadaccia e Corleone hanno dato al dibattito, forse la discussione può riaprirsi anche su questo punto con maggiore serenità. Provo allora a sottolineare l'auspicio che il confronto non si chiuda qui, che l'esame nel paese e poi nell'altro ramo del Parlamento possa sanare queste contraddizioni e, anche a nome dei colleghi Spadaccia e Corleone, preannuncio un voto di astensione.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà telegrafica. Mi asterrò su questo provvedimento in quanto il testo originale è stato in un certo senso stravolto, in particolare su due punti. In primo luogo sui movimenti, che devono avere una sorta di *imprimatur*, di timbro, di bollo, per poter partecipare come parte civile, in questo senso andando contro ogni logica sulla spontaneità, sull'aggregazione. Ma stiamo scherzando! Occorrono due anni di tempo, dopo di che addirittura vengono cancellati. Si cancellano con un solo colpo anni ed anni di battaglie, di riconoscimento e di iniziativa politica.

In secondo luogo, su questo doppio regime, poichè si tratta di una cosa scandalosa. Certamente su questo punto la Democrazia cristiana non ha vinto una grande battaglia, ma ha fatto passare un principio ideologico certamente molto importante. È un'aberrazione, lo riconosceva il senatore Corleone nel proprio intervento, ma lo avevano sottolineato vari Gruppi durante il dibattito; questo doppio regime per cui c'è la procedibilità d'ufficio e la procedibilità a querela di parte è una mostruosità giuridica. Vorrò vedere come si comporteranno i giudici, quale sarà il loro ruolo. Spero quindi

vivamente che la Camera dei deputati, quando affronterà tale questione, rovesci questa impostazione riuscendo a riportarla su dei binari giusti.

Proprio sulla base di questi due punti, che hanno praticamente stravolto l'impostazione e l'indicazione che veniva dalla relazione presentata dal collega Casoli ed in linea di massima approvata a maggioranza, il mio voto sarà di astensione. Avrei anche potuto esprimere un voto favorevole al provvedimento dando un giudizio negativo su questi contenuti, ma ritengo sia più opportuno dare un segnale di allarme, proprio perchè questo tipo di battaglia, portata avanti da gruppi – potremmo anche usare parole grosse – molto arretrati, molto vecchi, molto antichi, e legata a vecchie concezioni – come dimostra la battaglia condotta dalla Democrazia cristiana – riporta indietro una battaglia di decenni condotta dal movimento delle donne e non soltanto da questo, ma dal movimento progressista in generale. (*Applausi del senatore Corleone*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Boato, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

BOATO. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intende votare.

BOATO. Voterò a favore.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le dò la parola.

* BOATO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il collega Strik Lievers poco fa ha detto che questo dibattito non si può chiudere, credo però che bisognerà chiudere la seduta, e quindi vorrei dare un contributo perchè ciò avvenga il più presto possibile ricordando semplicemente che, come poche volte forse è successo in questo anno di legislatura, quello che ho vissuto qui al Senato, il dibattito che si è svolto oggi in quest'Aula è stato non solo appassionato, ma rispettoso delle diverse posizioni. Ed in questo senso, credono che il presidente senatore Mancino abbia oggi affermato una cosa non esatta, quando ha detto, dopo che il Gruppo della Democrazia cristiana aveva subìto una doppia sconfitta che in qualche modo si era cercata per una posizione di bandiera, che in quest'Aula non c'è stato un ascolto delle posizioni e delle preoccupazioni che il Gruppo della Democrazia cristiana aveva sollevato. A me pare che questo ascolto da parte di tutti i Gruppi, l'uno nei confronti dell'altro, comprese le preoccupazioni che la Democrazia cristiana aveva sollevato c'è stato e credo, anche qui senza demagogia, che nel prossimo futuro la Democrazia cristiana ringrazierà Maria Fida Moro di aver assunto su una questione così delicata e difficile una posizione scomoda

per lei, ed in quel momento sicuramente scomoda anche per il suo partito. Credo, infatti, che quello sia uno dei punti qualificanti del disegno di legge, sul quale una convergenza amplissima si sarebbe potuta sostanzialmente trovare. Anche se non siamo alla vigilia di scadenze elettorali o di scontri frontali, credo che nella posizione assunta dal Gruppo democratico-cristiano abbia prevalso più una ragione di bandiera che non la convinzione profonda dei problemi sui quali ricercare una obiettiva convergenza; convinzione profonda che, a mio avviso, già esisteva ed era già emersa negli interventi che quasi tutti avevamo fatto.

In questo senso, la votazione successiva, quella sulla procedibilità d'ufficio, ha avuto quasi il sapore di una rivalsa. Personalmente, rispetto quel voto: non ho applaudito nel primo caso, pur avendo votato affinchè la posizione della Democrazia cristiana venisse sconfitta, così come non ho applaudito all'esito della seconda votazione, perchè ritenevo fossero problemi di tale delicatezza da non dover comportare esiti declamatori di quel tipo.

Ad ogni modo, se nella seconda votazione buona parte del Gruppo socialista e, con ogni probabilità, anche alcuni senatori del Gruppo comunista non avessero votato nello scrutinio segreto a favore dell'emendamento presentato dai senatori Covi e Gualtieri, esso non sarebbe stato approvato. Non c'è dubbio quindi che su tale questione le varie posizioni abbiano attraversato tutto lo schieramento parlamentare, il che rimanda alla necessità di riaprire la discussione per approfondire il problema.

In conclusione, signor Presidente, devo ribadire quanto già detto in sede di discussione generale: non credo ci si possa illudere che le leggi cambieranno decisamente comportamenti e costumi. È altrettanto vero però che dovevamo superare una situazione gravemente squilibrata a svantaggio della donna ed in generale della persona offesa. Almeno in questa direzione ci siamo mossi e non credo che le garanzie dello Stato di diritto siano state ridotte o calpestate, come è stato affermato da alcuni colleghi.

Non credo si tratti di una legge perfetta; sicuramente essa è perfettibile, anche se ho qualche dubbio che tornerà al nostro esame migliorata, pur augurandomelo. Sono pressochè certo che dovremo riesaminarla in seconda lettura su alcuni punti ed in quella sede, forse, potremo approfondire questioni che anche nel dibattito di oggi sono rimaste aperte. I motivi di dissenso o di consenso, di soddisfazione o di insoddisfazione (moltissime volte convergenti con quelli dei colleghi Corleone, Spadaccia e Strik Lievers, altre volte divergenti nel quadro di una libera dialettica, pubblica ed esplicita all'interno del nostro Gruppo) per quanto mi riguarda sono già stati consegnati al dibattito, e sarebbe veramente fuori luogo da parte mia ricordarveli in questa occasione. Ritengo però prevalente su tutti gli aspetti di perplessità e di critica un giudizio sostanzialmente positivo sul nostro lavoro, e per questo dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge, con un voto

convinto ed anche – per le ragioni che cercherò di mettere in evidenza – coraggioso.

A questo voto positivo ci spinge in primo luogo la convinzione del peso di quanto ha preceduto e certamente seguirà questa legge, vale a dire la capacità delle donne e poi via via con loro dell'opinione pubblica del nostro paese, di portare allo scoperto il dramma della violenza sessuale e di farne un questione politica. Ciò è accaduto in Italia negli ultimi dieci anni, con un'accelerazione negli ultimi tempi. Tale consapevolezza si è diffusa anche in settori di opinione pubblica che non erano stati partecipi di questo dibattito e di questo movimento.

È questa, secondo noi, la ragione prima di uno sbocco legislativo complessivamente positivo che è partito – non dimentichiamolo perchè è un fatto assolutamente nuovo per il nostro Parlamento – dalla proposta unitaria di un gruppo di donne parlamentari appartenenti a quasi tutti i settori di questa Assemblea. Anche questa importante proposizione e affermazione legislativa non sarebbe stata possibile senza il movimento presente nel paese.

Questo stesso movimento ci dà la garanzia, la fiducia e la convinzione della possibilità di proseguire questa battaglia per migliorare ulteriormente la legge e soprattutto per avere nel paese la forza di applicarla e di applicarla nel modo migliore.

Vorrei aggiungere una seconda e ultima considerazione. Non ogni aspetto del testo approvato ci convince. Diciamo questo anche se non ci sfugge che per molti aspetti – come la definizione del reato, la sua unificazione, la partecipazione delle associazioni al processo, (punto qualificante questo e in passato davvero non scontato), il modo di svolgimento del processo – questa legge costituisce un elemento di rinnovamento, e più ancora di rottura rispetto all'assetto penale e processuale penale. E tuttavia vi è una zona d'ombra, anzi qualcosa di più: una interna e grave incoerenza nella questione del cosiddetto doppio regime. Già altri colleghi lo hanno sottolineato, voglio rimarcarlo anch'io. Questa incoerenza non è solo culturalmente intollerabile, è qualcosa che indebolisce anche l'impianto generale della legge.

Potrei dire molte cose su questo argomento, ma l'ora tarda me lo sconsiglia. Tuttavia consentitemi, onorevoli colleghi che avete avversato il regime unico della procedibilità d'ufficio in ogni caso, di rilevare che i vostri argomenti non sono stati così forti e coerenti.

A me sembra che si sia trattato piuttosto di una posizione di principio, quasi di una rivalsa di bandiera, che non di una coerenza legislativa. Questo mi fa sperare che, se è stato possibile rispetto alla passata legislatura superare la preclusione che c'era alla partecipazione delle associazioni al processo, se è stato possibile trovare una soluzione che forse poteva essere migliore, ma che tuttavia è chiara e innovativa, per garantire assieme alla presunzione della violenza al di sotto dei quattordici anni la non punibilità rispetto ad una fascia di minori, se è stato possibile cioè andare avanti nella elaborazione legislativa, sia possibile nel prosieguo dell'*iter* di questa legge ricomporre ad unità la questione della procedura, questione che noi riteniamo certo non esclusiva, eppure fondamentale.

Dunque il nostro voto vuole essere anche una ipoteca in positivo che con la forza che ci viene dal movimento poniamo sull'*iter* ulteriore della legge, che ci auguriamo rapido e migliorativo, nell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

ONGARO BASAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONGARO BASAGLIA. Il Gruppo della Sinistra indipendente, pur riconoscendo che parte delle difficoltà incontrate nella stesura di questa legge sono derivate dall'aver ignorato l'impostazione originaria del testo della Commissione, che aveva cercato di dare un nuovo approccio al problema, spostando l'interesse dell'indagine dalle caratteristiche della vittima alla qualità dell'abuso, ritiene che nel complesso questa legge – che arriva a conclusione di un dibattito durato più di dieci anni e che è gradualmente maturato nelle coscienze – possa rappresentare ora un primo passo verso una maggiore affermazione dei diritti civili delle donne, soprattutto nel riconoscimento essenziale della violenza sessuale come violenza contro la persona.

Nonostante vi siano da parte nostra riserve, elementi di perplessità ed elementi su cui non concordiamo, (che comunque potranno essere affrontati alla Camera), la legge risulta una prima risposta all'evoluzione in atto nel paese, capace di promuovere il rispetto di questi diritti, anche se siamo consapevoli che non basta una legge per mutare un costume e comportamenti tanto radicati e vissuti ancora come naturali.

Riconoscendo dunque gli aspetti innovativi di questa legge e la potenzialità di cambiamento culturale che essa contiene, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, onorevole Ministro, il voto del Gruppo repubblicano è dato nella profonda convinzione che questa mattina esce dal Senato una legge che sapevamo difficile, che si era sempre imbattuta in ostacoli ritenuti parlamentarmente insuperabili, e che invece abbiamo potuto chiudere positivamente e celermente. L'accelerazione voluta dal Presidente del Senato per contenere nella sola giornata di oggi praticamente l'intera discussione ha consentito di mantenere unità nel dibattito e alte le tensioni, che nel nostro caso sono state tensioni nobili, perchè senza tensioni non si fanno le buone leggi, e perchè i problemi affrontati erano e sono di grande difficoltà e di grossa portata sociale.

L'augurio che io faccio è che l'altro ramo del Parlamento mantenga alla nostra legge l'alto livello con cui gliela consegnamo. Lo confesso, incasserei volentieri la legge nel testo del Senato, perchè ho paura della riapertura del problema, e questo vi dice il valore che noi repubblicani assegnamo all'atto che ci accingiamo a votare, un atto che avrà il nostro convinto voto a favore. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme contro la violenza sessuale».

È approvato.

Ringrazio tutti per il lavoro svolto, in particolare il relatore e il Ministro.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 1° luglio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi oggi, venerdì 1° luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 – anzichè alle ore 9,30 come in precedenza annunciato – e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1034).

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (525).

II. Discussione del disegno di legge costituzionale:

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (226-565-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 2,10 di venerdì 1° luglio*).

DOTT. EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 131

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 20 giugno 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. – «Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento Europeo che sarà eletto nel 1989» (1169).

In data 29 giugno 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CANNATA, FAVILLA, DELL'OSSO, PIZZOL, GAROFALO e SANTALCO. – «Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17» (1168).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ZANELLA, FABBRI, FOGU, CUTRERA, PIZZOL, MARNIGA, RICEVUTO, PIZZO, PUTIGNANO, AGNELLI Arduino, MARIOTTI, VELLA, ACONE, GEROSA, INNAMORATO, GUIZZI, SCEVAROLLI, SIGNORI e CASOLI. – «Nuove norme sulle società e cooperative tra professionisti» (1170).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

COVIELLO ed altri. – «Modifica dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante: «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola» (977), previ pareri della 1ª, della 2ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), il senatore Abis ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988» (1052).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

TARAMELLI ed altri. – «Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (937);

«Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonchè disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale» (988-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

2ª Commissione permanente (Giustizia):

PINTO. – «Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie» (418-B) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Interpellanze

DE GIUSEPPE, GIACOVAZZO, MEZZAPESA, ORLANDO, PULLI, BUSSETI, MORO, BOMPIANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali iniziative intendano adottare per realizzare nei tempi più brevi possibili l'adeguamento dell'asse stradale Bari-Brindisi, considerato prioritario dalla strategia individuata per le strutture da realizzare in occasione dei campionati mondiali del 1990: tale asse, già oggi assolutamente non idoneo alle imponenti esigenze di sviluppo dell'area ionico-salentina e metropolitana-barese, si rivelerà ancora più inadeguato rispetto al prevedibile traffico causato dai mondiali di calcio;

se siano stati finanziati con i fondi della legge finanziaria 1988 e con quelli della legge n. 64 del 1986 i progetti esecutivi relativi alle varianti del comune di Polignano a Mare, di Monopoli-L'Assunta e L'Assunta-Fasano che interessano la strada statale n. 16, nonchè il progetto della statale n 379 Apani-Fasano;

se intendano fornire informazioni sulle soluzioni previste per la sede stradale del tratto di Mola di Bari, il più interessato al traffico, in quanto i finanziamenti sarebbero del tutto inadeguati, sicchè l'attuale rilevantissima frequenza di incidenti mortali rischia di aumentare paurosamente;

quali siano i tempi di realizzazione di tutti i predetti progetti.

(2-00165)

SENESI, GRANELLI, GEROSA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che dalle notizie circa l'attività svolta dai legali rappresentanti delle cooperative «Edilizia Verde 4» con sede a Monza, largo IV Novembre 1, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Monza al registro società, n. 10421, e al registro prefettizio, n. 4453 e «Edilizia Verde 11» con sede a Milano, piazza San Babila 4/B (in liquidazione), iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano al registro società, n. 158890, e al registro prefettizio, n. 4284, risulterebbero comportamenti ed iniziative non conformi ai princìpi della cooperazione, tali da causare forti perplessità circa le attività precipue per realizzare gli scopi sociali delle cooperative;

che i soci medesimi, dopo varie peripezie, hanno dovuto intraprendere iniziative legali tese a tutelare i loro interessi, presentando un esposto alla prefettura di Milano in data 24 maggio 1988, e successivamente analoga iniziativa alla procura della Repubblica di Milano in data 20 giugno 1988,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

se, a norma del decreto legislativo n. 1577 del 14 dicembre 1947 e delle successive modificazioni di cui alle leggi n. 285 dell'8 maggio 1949, n. 302 del 2 aprile 1951, n. 127 del 17 febbraio 1971 e n. 72 del 19 marzo 1983 risulti, attraverso le ispezioni ordinarie di cui al capo I, articolo 1, del suindicato decreto, che l'attività delle cooperative suddette sia tale da giustificare le azioni legali messe in atto dai soci iscritti;

se risulti, a norma della circolare 85/105 del 1° agosto 1985 della direzione generale della cooperazione-divisione IV, l'adesione delle cooperative medesime alla Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI), e se la stessa associazione nazionale abbia preso tutte quelle iniziative tese a rendere chiari e limpidi i rapporti fra queste cooperative e i propri soci, nello spirito di tutela della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità riconosciuto e tutelato dall'articolo 45 della Costituzione italiana;

se risultino iniziative dalla competente commissione provinciale a seguito delle denunce avanzate nell'esposto presentato alla prefettura di Milano;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della costituzione, dell'attività e degli scopi della Cassa centrale delle cooperative srl, e quali rapporti intercorrano tra questo istituto e le cooperative aderenti alla AGCI e con la stessa Associazione nazionale.

(2-00166)

Interrogazioni

BERTOLDI, TARAMELLI. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso:

che nella notte tra il 21 e il 22 giugno 1988 una bomba ad alto potenziale è stata fatta esplodere sul piazzale antistante la sede della CGIL-AGB di Bolzano;

che questo è l'undicesimo attentato terroristico in un mese diretto contro il tessuto sociale della provincia, che ora colpisce nel sindacato un'isola fervida di attiva solidarietà e convivenza tra le diverse popolazioni;

che solo per una serie di coincidenze fortuite e irripetibili non vi sono state vittime umane, ma solo gravi danni ai beni di singoli cittadini e un sempre più profondo turbamento nelle popolazioni;

che è indispensabile spezzare questa trama senza fine di attentati terroristici, prima che si giunga irreparibilmente a vittime umane, con una qualità nuova degli interventi;

che finora non vi è stato esito alcuno nelle indagini e nell'azione delle forze preposte a combattere queste azioni delittuose;

che sembra insufficiente il coordinamento tra gli organi dello Stato, preposti alla lotta di questo terrorismo;

che le indagini devono essere dirette in tutte le direzioni, con la profondità e la continuità necessarie ad individuare e colpire esecutori e mandanti;

che il disegno terroristico, con ogni evidenza, è diretto a destabilizzare la situazione nella provincia di Bolzano, per contrastare la soluzione ragionevole della vertenza che può assicurare la fruttuosa convivenza delle popolazioni;

che va quindi svolta ogni opera per consolidare il fermo rifiuto espresso da tutte le popolazioni a questi atti di violenza: a questo è certamente interessata l'Italia, ma anche l'Austria ed i paesi del Centro Europa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali misure di potenziamento e di migliore coordinamento degli organi e dei servizi vi siano state o quali siano ancora possibili, anche attraverso l'individuazione di una nuova figura di responsabile che, nel rispetto delle prerogative autonome della realtà provinciale, affianchi la magistratura, coordini tutte le forze e diventi un punto costante di riferimento;

quali nuovi strumenti di coordinamento internazionale siano possibili tra i servizi d'informazione di Italia ed Austria, ma anche della Repubblica federale tedesca, perchè le indagini siano finalmente le più profonde, sicure ed efficaci;

quale azione politico-diplomatica sia possibile con i Governi di Austria e Repubblica federale tedesca per una più efficace collaborazione nella lotta contro questo tipo di terrorismo e per un'opera politico-culturale, diretta a contrastare tutte le forme di esasperazione nazionalistica;

quali misure di solidarietà siano possibili, in accordo tra provincia autonoma e Stato, per risarcire i singoli cittadini colpiti nei loro beni.

(3-00419)

MACALUSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerato che in una intervista, apparsa sulla «Stampa» il 18 giugno 1988, il Presidente del Consiglio, durante il suo viaggio negli Stati Uniti, ha dichiarato che il Parlamento italiano è «solo apparentemente serio», l'interrogante chiede di conoscere con più completezza il suo pensiero sul Parlamento e se il suo apprezzamento sia riferito anche al fatto che la maggioranza delle due Camere, chiamate in causa, hanno concesso la fiducia all'onorevole De Mita e al suo Governo.

(3-00420)

MACIS, PINNA, IMPOSIMATO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che dall'inizio della stagione estiva si verifica una situazione di crescente congestione del traffico aereo che quotidianamente scompagina tutti i programmi di volo, provocando gravissimi disagi agli utenti, gli interroganti chiedono di sapere:

se gli orari dei voli di linea e dei *charters* delle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale tengano conto delle condizioni oggettive del traffico aereo e delle strutture aeroportuali, ovvero abbiano, soprattutto nel periodo estivo, un valore di larga massima;

se e in quale misura concorra a creare i disservizi denunciati lo sciopero bianco dei controllori del traffico aereo, che per ragioni di ordine sindacale si limiterebbero da alcune settimane ad applicare le procedure previste per le operazioni cui sono addetti;

se ciò significhi che, normalmente, le operazioni di controllo del traffico si svolgono al di fuori o comunque senza la più rigorosa applicazione delle procedure regolamentari;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che i voli di Stato e quelli militari si svolgono puntualmente senza limitazione alcuna, mentre i collegamenti con le isole sono penalizzati come gli altri, pur ricadendo, al pari dei primi e di quelli di emergenza, nella particolare tutela prevista dall'articolo 4 della legge 23 maggio 1980, n. 242;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per restituire normalità ad un servizio fondamentale per l'economia del paese e per garantire la libertà di circolazione dei cittadini;

quali specifiche direttive abbia impartito all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo, al fine di garantire il pieno rispetto della legge istitutiva.

(3-00421)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERTOLDI, TARAMELLI. – *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti.* – Premesso:

che nella mattinata del 29 giugno 1988 lo scoppio di una carica di esplosivo, collocata sulla linea ferroviaria della Valsugana, tra le stazioni di Caldonazzo e Levico Terme, ha danneggiato il binario, interrompendo il traffico;

che l'esplosione non ha fortunatamente coinvolto convogli in transito, ma ha provocato solo danni ai binari;

che sulla linea ferroviaria della Valsugana sono previsti dall'ente Ferrovie dello Stato lavori di manutenzione con rafforzamento di diversi ponti, atti a sopportare un maggior carico assiale;

che tali lavori dovrebbero essere effettuati durante il mese di agosto e renderebbero necessaria la sospensione del traffico ferroviario nella tratta Borgo Valsugana-Trento dalla metà del mese di luglio alla fine del mese di agosto;

che al timore che tale interruzione nel periodo estivo possa recare pregiudizio al turismo giovanile o, in genere, al turismo estivo della zona, si aggiunge la preoccupazione ancora più viva che alla linea ferroviaria della Valsugana non siano portati tutti quei potenziamenti e miglioramenti atti a farne una linea anche per il traffico e il trasporto delle merci dal Brennero verso Venezia;

che l'attentato, che ha recato danni alla linea, introduce ancora maggiori elementi di preoccupazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i risultati delle indagini tese a ricercare i responsabili dell'attentato;

quale sia l'entità dei danni ed il tempo necessario al ripristino;

quali siano i lavori di potenziamento della linea previsti per adattarla al traffico delle merci oltre che dei passeggeri;

quali siano i finanziamenti previsti ed i tempi di realizzazione;

quali siano i periodi indispensabili di interruzione del traffico sulle diverse tratte della linea e quali le scelte, anche alternative, di servizio per rendere meno gravi i disagi.

(4-01845)

MACIS, FOGU. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere:

quali siano le ragioni della soppressione del servizio ferroviario Carbonia-Villamassargia e della sostituzione con mezzi gommati;

se non ritenga che tale decisione, attuata contro il motivato parere delle comunità locali e delle organizzazioni sindacali, porti ad un indebolimento del servizio dei trasporti e contrasti con l'esigenza di un programma di rilancio e potenziamento del servizio merci e passeggeri nel bacino del Sulcis-Iglesiente.

(4-01846)

PETRARA, LOPS. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per sapere:

quali siano le iniziative che intenda attivare per accertare la natura dei rifiuti che vengono trasportati da Firenze e depositati nella discarica controllata di proprietà della «Lombardi ecologia» srl, situata tra Mola e Conversano (Bari) in contrada Martucci, atteso che sono sempre più insistenti le notizie in base alle quali nella discarica affluiscono dalla Toscana sostanze tossiche ed inquinanti che, se accertate, arrecherebbero seri pericoli alla pubblica incolumità e notevoli danni alle attività produttive, in modo particolare a quelle legate al turismo;

se la causa del mancato rinnovo dell'autorizzazione alla società «Lombardi ecologia» da parte della regione Puglia sia da ricercarsi nel fatto che ci sono fondati sospetti che la discarica controllata, inizialmente

destinata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani provenienti da oltre dieci comuni baresi limitrofi al comune di Mola, si stia trasformando illegalmente in discarica di «immondizia sporca», suscitando le motivate proteste dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

(4-01847)

AZZARÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge n. 12 del 1988 di conversione del decreto-legge n. 474 del 1987 ha fissato al 30 giugno 1988 il termine ultimo per la presentazione dei progetti esecutivi da parte di quanti al 31 marzo 1984 avevano formulato richiesta di contributo secondo le disposizioni della legge n. 80 del 1984;

che sorge oggi l'esigenza, profondamente avvertita nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, di un'ulteriore proroga del suddetto termine;

che va evidenziato che la stessa legge n. 12 del 1988 ha stabilito per i comuni l'obbligo di dotarsi della strumentazione urbanistica generale ed attuativa occorrente per disciplinare il processo di ricostruzione e sviluppo;

che, essendo in pieno corso tale operazione di disciplina del territorio, appare del tutto immotivata la mancata concessione di una proroga, attesa l'impossibilità di presentare progetti esecutivi che siano veramente coerenti con le previsioni urbanistiche in corso di definizione;

che del resto, trattandosi soltanto di completare l'*iter* di istanze già formulate al 31 marzo 1984, la concessione della richiesta proroga non determinerebbe aumenti di spesa rispetto a quanto è stato già preventivato: in altri termini, non si pone il problema di consentire a nuovi soggetti di accedere ai benefici disposti dalla legge n. 219 del 1981, bensì di permettere a coloro che già si sono attivati di completare procedure spesso rallentate da ragioni di carattere oggettivo (problemi geologici, urbanistici, normativi, eccetera);

che non va trascurato che sempre la legge n. 12 del 1988 ha riaperto i termini di richiesta per alcune categorie particolarmente meritevoli di attenzione da parte del Governo e del Parlamento (emigranti, coltivatori diretti, eccetera);

che bloccare al 30 giugno la data di presentazione dei progetti, cioè a solo sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge, significherebbe vanificare lo sforzo, dovuto dal Parlamento nel senso prima indicato;

che le previsioni della finanziaria 1988 (legge n. 67 del 1988) del resto ipotizzano che il flusso delle risorse economiche sia cadenzato fino al 1990;

che a fronte, quindi, di disponibilità suddivise nel tempo, non si comprende a pieno l'esigenza di bloccare con largo anticipo, la sola progettazione esecutiva che, come già sottolineato, è cosa diversa dalle domande di contributo (da tempo ormai chiuse),

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, considerate le oggettive ragioni, specialmente di carattere urbanistico, nonchè l'esigenza di tutelare categorie particolarmente deboli e la diversa e prolungata temporalità dei flussi finanziari, rivedere la scadenza del 30 giugno 1988, onde evitare l'impossibilità, per quanti pure si attivarono entro il 31 marzo 1984, di ricostruire o riparare le unità immobiliari danneggiate, atteso che detta proroga peraltro non comporterebbe aggravi di spesa.

(4-01848)

SCEVAROLLI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la città di Mantova presenta indici assai elevati di congestionamento del traffico;

che l'alto grado di inquinamento costitisce grave nocumento per la salute dei cittadini;

che soltanto una tangenziale potrà decongestionare la città e renderla nuovamente vivibile;

che Mantova è una delle poche, se non l'unica, città priva di un moderno sistema di tangenziale;

che gli enti locali mantovani, con il consenso di tutte le forze politiche e di quelle economico-sociali, hanno finalmente assunto idonee e chiare determinazioni in merito al tracciato della tangenziale,

l'interrogante chiede di conoscere:

in quali tempi l'ANAS potrà disporre del finanziamento necessario per l'avvio ed il completamento dell'opera;

se il Ministro in indirizzo abbia acquisito il parere della regione Lombardia e, nel caso che detto parere si discosti dalle scelte degli enti locali mantovani, quali iniziative intenda assumere onde evitare il pericolo di un inaccettabile rinvio *sine die* dell'inizio dei lavori.

(4-01849)

COVIELLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la comunità di Sant'Arcangelo (Potenza) ha vivamente protestato per la sospensione, a partire dall'anno scolastico 1988-89, del funzionamento della sezione femminile del convitto annesso alla sede coordinata dell'istituto professionale di Stato agrario, in quanto la stessa non trova giustificazione nella realtà sociale scolastica regionale che vede la sezione femminile del convitto quale l'unica dell'intera regione Basilicata;

che la sua soppressione viene a togliere una opportunità di assicurare il diritto allo studio e alla affermazione professionale a tante ragazze provenienti da diverse località rurali della regione;

rilevato:

che l'istituzione da oltre venti anni svolge un ruolo di aggregazione sociale e culturale fra i giovani provenienti da aree interne, socialmente ed economicamente arretrate;

che essa ha bisogno di essere opportunamente valorizzata e adeguata alla mutata realtà regionale e alle nuove esigenze scolastiche;

che la sospensione troverebbe limitato sostegno sia nell'incidenza dei costi di gestione, in quanto non trascurabile è il contributo che il comune di Sant'Arcangelo eroga annualmente per il suo funzionamento, sia nella scarsa popolazione convittuale, perchè questo è rientrato sempre nei limiti previsti dalla vigente legislazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

il motivo che ha indotto alla sospensione del funzionamento della sezione femminile del convitto a partire dall'anno scolastico 1988-89;

se non si ritenga di soprassedere a detto provvedimento e di promuovere ulteriori indagini e verifiche al fine di trovare soluzioni economico-organizzative tali da consentire la continuità del funzionamento.

(4-01850)

BUSSETI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per conoscere:

1) lo stato delle procedure di ripartizione dei fondi del programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-89;

2) l'ammontare delle provviste attribuite o attribuibili alle regioni del Mezzogiorno e segnatamente alla regione Puglia, in attuazione della vigente legge finanziaria che prescrive una riserva del 70 per cento dei fondi disponibili in favore del Mezzogiorno;

3) i criteri e i parametri sulla scorta dei quali la ripartizione dei fondi è stata o sarà effettuata.

(4-01851)

BUSSETI. *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile.* – Per conoscere:

1) le ragioni per le quali non vengono effettuati controlli di sorta sulle scorte di cemento proveniente dai paesi balcanici, nonostante la fitta rete di norme e prescrizioni che disciplinano l'attività del settore e che devono essere rispettate dalla produzione nazionale;

2) se siano stati effettuati accertamenti in ordine alle cause del notevole differenziale che si registra tra i prezzi dei nostri cementi e quelli dei cementi importati, che ormai stanno dilagando sul mercato nazionale, con notevole disagio per le aziende italiane e gravi pericoli per la occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, dove opera, tra le altre, la cementeria di Barletta che assicura lavoro a vaste comunità civiche limitrofe;

3) quali iniziative il Governo intenda assumere per tenere sotto controllo la situazione e intervenire a sostegno della produzione nazionale.

(4-01852)

SPETIČ. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei lavori pubblici.* – Per sapere:

se siano a conoscenza dell'intenzione dell'amministrazione postale di Trieste di costruire il nuovo centro operativo del movimento postale in un'area periferica, che vede concentrate residue attività orticole ed agricole: in particolare gli espropri colpiscono un'azienda agricola di cui è proprietario un cittadino di lingua slovena, che vedrà pregiudicata l'attività economica della propria famiglia a tal punto da doverla abbandonare;

se ritengano giustificata la caparbia insistenza della direzione provinciale delle Poste di Trieste, malgrado le controosservazioni fatte pervenire dalla confederazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa sul sito prescelto: sarebbe infatti possibile realizzare tale centro in un altro luogo, anche attiguo, mantenendo l'integrità delle aziende agricole residue nelle zone di Coloncovez e Santa Maria Maddalena Inferiore.

(4-01853)

CARTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per risolvere, con misure adeguate, la gravissima situazione venutasi a creare negli uffici giudiziari di Nuoro e, segnatamente, in quelli civili e nei servizi di notificazione ed esecuzione di quel tribunale ove le carenze negli organici e l'assenza per ferie o malattie di personale tecnico-amministrativo hanno

comportato la «radicale» chiusura della cancelleria civile, impedendo al foro di accedervi anche per gli affari urgentissimi: tale situazione, avendo determinato la paralisi di un settore dell'amministrazione della giustizia, ha provocato una ferma protesta da parte dell'assemblea degli avvocati di Nuoro, la quale ha approvato un documento proposto dal consiglio dell'ordine, onde richiamare l'attenzione degli organi competenti sui disservizi lamentati;

se il Governo intenda:

a) intervenire con provvedimenti immediati ed incisivi, anche al fine di evitare che gli inevitabili conseguenti ritardi nella amministrazione della giustizia inneschino, in quella zona particolarmente sensibile al fenomeno criminoso, meccanismi di violenza incontrollabili;

b) sensibilizzare, infine, anche il Consiglio superiore della magistratura per le decisioni di sua competenza.

(4-01854)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00419, dei senatori Bertoldi e Taramelli, sui recenti attentati terroristici nella provincia di Bolzano e sulle relative indagini.